

TORNATA DEL 7 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Congedi.* = *Discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna* — *Osservazioni ed istanze dei deputati Salaris e Sineo* — *Dichiarazioni e spiegazioni del ministro per l'agricoltura, industria e commercio, Torelli, e del relatore Mancini* — *Reiezione del voto motivato dal deputato Sineo, e approvazione di quelli dei deputati Pepoli e Salaris* — *Osservazioni del deputato Panattoni sull'articolo 5* — *Approvazione degli articoli.* = *Approvazione degli articoli del disegno di legge per la cessione di alcuni stabili demaniali a parecchi municipi.* = *Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle ferrovie* — *Spiegazioni del deputato Valerio* — *Considerazioni e opposizioni dei deputati Lazzaro e Bonghi all'articolo 1° il quale è sostenuto dal ministro per le finanze, Sella, e dal relatore Correnti.* = *Sospensione della seduta.* = *Approvazione a squittinio segreto delle due suddette leggi minori.* = *Incidente sull'ordine del giorno* — *Istanza del deputato De Boni per la discussione del progetto sulla soppressione delle corporazioni religiose* — *Dichiarazioni e proposta del ministro per l'interno, Lanza* — *Opposizioni e istanze sospensive dei deputati D'Ondes Reggio, Lazzaro, La Porta* — *Osservazioni dei deputati Pisanelli, Luzi, Ranieri, Bertea e Cadolini* — *Sono approvate le proposte del ministro per l'interno e del deputato Boggio per la discussione del progetto preaccennato, dopo l'attuale, e per la sua contemporaneità con quello sui provvedimenti finanziari.* = *Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie* — *Articolo 1°* — *Articolo di aggiunta alla convenzione* — *Modificazioni del ministro per i lavori pubblici, Jacini, alla tariffa* — *Osservazioni e istanze dei deputati Boddi e Massola* — *Emendamento del deputato Depretis, oppugnato dal ministro per le finanze* — *Emendamento del deputato Devincenzi* — *Osservazioni dei ministri per i lavori pubblici e per le finanze.*

La seduta è aperta alle ore 8 antimeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10711. Borelli Giuseppe, di Torino, rassegna alla Camera alcune considerazioni intorno alla legge sulla ricchezza mobile, ed accenna gli articoli di essa in cui propone siano introdotte delle modificazioni.

10712. Il presidente della Deputazione provinciale di Alessandria rivolge copia della deliberazione presa colla quale, associandosi alla petizione della Giunta comunale, registrata al n. 10662, invita la Camera ad adottare in modo assoluto il sistema della quotità in luogo di quello del contingente stabilito per la ricchezza mobile.

10713. Le Giunte municipali di Celle San Vito, di Arberona e di Casalnona, non che parecchi abitanti di quei comuni della provincia di Capitanata, rivolgono istanza perchè venga effettuata la costruzione della ferrovia da Napoli a Foggia.

10714. Il presidente, a nome della Commissione di sindacato del consorzio di Gallipoli, in Terra d'Otranto, domanda che la tassa sui redditi della ricchezza mobile sia stabilita per quotità e non per contingente, subordinatamente chiede che nella distribuzione dei criteri,

soprattutto tra i comuni e consorzi della provincia, si proceda con un metodo più regolare; e che siano esenti dalla tassa i proprietari di beni stabili soggetti all'imposta fondiaria, che non hanno rendite provenienti da ricchezza mobile.

10715. Mille duecento circa operai di Genova domandano che l'intraprenditore a cui passeranno le strade ferrate dello Stato, qualora ne venga sanzionata la vendita, sia obbligato, a parità di prezzo e di qualità, a dare la preferenza al lavoro ed ai prodotti dell'industria nazionale, tanto per l'armamento che per manutenzione delle linee ferroviarie alienate.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Cavaliere De Gaetani, direttore di carceri, in ritiro, da Torino — Opuscolo intitolato: *Considerazioni sull'abolizione della pena di morte*, copie 10;

Il prefetto di Abruzzo Citeriore — Atti di quel Consiglio provinciale riferibili alla sessione ordinaria del passato anno 1864, copie 2;

Ministero di agricoltura, industria e commercio — Bollettino della prima decade dello scorso marzo delle osservazioni meteoriche, copie 6.

L'onorevole deputato Longo scrive:

« Chiamato a Firenze per adempiere al doloroso do-

vere di rendere gli ultimi onori al generale Fanti, testè mancato all'esercito ed al paese, mi veggio costretto a chiedere un congedo di due giorni. »

L'onorevole Celestino Bianchi per affari urgenti chiede un congedo di giorni dieci.

L'onorevole Allievi per ragioni di famiglia chiede un congedo di tre giorni.

(Sono accordati.)

ROMANO G. Prego volere inviare alla Commissione sopra i provvedimenti finanziari la petizione 10714 del presidente della Commissione di sindacato pel reparto della tassa sulla ricchezza mobile del consorzio di Gallipoli, affinchè la suddetta nostra Commissione possa riferire sul contenuto della petizione medesima.

PRESIDENTE. Sarà rinviata.

DE BONI. Nè l'onorevole presidente, nè la Camera troveranno indiscrete e lunghe le mie parole. Domando di toccare un argomento già più d'una volta portato all'ordine del giorno della Camera, intendo accennare alla legge sull'asse ecclesiastico.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole De Boni che dei ministri è ora presente solo il ministro d'agricoltura e commercio; bisognerebbe vi fosse almeno uno dei ministri che hanno presentato il progetto, sarebbero quindi inutili in questo momento le sue parole.

DE BONI. Volevo soltanto avvertire la Camera che intendeva parlare su questa cosa.

PRESIDENTE. Va bene, allora più tardi le accorderò la parola.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.

Ricordo alla Camera come questo progetto sia stato approvato dal Senato del regno nella tornata del 2 febbraio scorso.

Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

SALARIS. Domando la parola.

Non per oppormi alla legge, ma poichè la discussione generale verrebbe a chiudersi senza una parola su questo progetto, bisogna ch'io dichiaro il perchè accetto questo progetto di legge che non è conforme alla legge 4 gennaio 1863, la quale ammetteva un principio opposto.

Questa legge, non appena n'ebbi conoscenza, mi fece la più dolorosa impressione, e fui oltre modo sorpreso che il sistema non solo enunciato dal Governo, ma approvato dal Parlamento fosse stato compiutamente abbandonato per far ritorno ad un vieto sistema, possibile solamente in tempi remoti, e che fu vivamente combattuto nel 1859.

Senza dubbio oggi la questione ha perduto tutta la importanza che aveva allora; perocchè fatti assai gravi modificarono profondamente lo stato delle cose, e se-

gnatamente ricorderò alla Camera la legge 1863 sulla concessione delle ferrovie sarde.

La Camera ricorderà ambi i progetti di legge presentati dagli onorevolissimi Pepoli e Depretis, i cui nomi sono riveriti in Sardegna per l'impegno con cui vollero accelerare nell'isola il progresso economico con la legge soppressiva degli ademprivi e con la legge per la costruzione delle ferrovie.

Ricordo anzi con compiacenza il primo concetto dell'ex-ministro Pepoli; era sì ampio, sì radicale, sì benevolo, che non esitò egli enunciare che la proprietà di tutti i terreni ademprivili dovesse concedersi ai comuni senza riserve, con alcuni oneri bensì in favore della pubblica istruzione.

Il primitivo progetto presentato dall'ex-ministro Pepoli, per le ragioni economiche che egli si bene svolse nella sua relazione, avrebbe pienamente soddisfatto i desiderii dei comuni della Sardegna, quali desiderii rimasero anche appagati dalla fortunata combinazione, che porse poco dopo altro mezzo alla soluzione della questione con una concessione di ettari 200,000 di quei terreni ad una società che assumeva l'obbligo di costruire la rete ferroviaria in Sardegna.

L'attuale progetto non segue, nè questo, nè quel principio; considera anzi che tutti i terreni ademprivili siano di proprietà demaniale, principio ch'io respingerei proponendo la soppressione di quelle parole nell'articolo secondo, se la enunciazione di questo inesatto principio dovesse produrre un qualunque effetto; ma siccome non sarebbe serio il dubitare della superfetazione di esso, io lascio e non curo che si dicano del Demanio i terreni ademprivili; perchè al Demanio si tolgano in forza dello stesso articolo secondo.

Veramente, la legge del 1863 fondavasi sul principio medesimo dello schema di legge del 1859 che fu votato dalla Camera dei deputati, e che non poté esserlo dal Senato per sopravvenuti fatti politici; ed è perciò, che io mi era nel vero, quando affermava, che questo progetto, quale fu votato dal Senato non è certamente conforme alla legge 4 gennaio 1863.

Buona ventura se con questo progetto si porrà fine alla questione degli ademprivi; perchè, o signori, se ancora rimanesse qualche difficoltà a risolvere, io non potrei prevedere quali principii potessero sollevarsi e sostenersi; ma per fermo avrei paura di far ritorno ai principii feudali. L'ex-ministro Pepoli nel 1862 dichiarava appartenere la proprietà de' terreni ademprivili ai comuni; la Commissione, suo malgrado, e per dar corso ed esecuzione al progetto delle ferrovie, dovette ritenere appartenere ai comuni la metà di essi terreni, i quali, nel 1865, in questo progetto si ritengono tutti demaniali, e se si indugiasse ancora la soluzione della questione, certo questi terreni ritornerebbero feudali.

Si ponga dunque fine in qualsiasi modo, sarà sempre un male minore, e qualunque pur sieno le imperfezioni di questo schema di legge, produrrà questo effetto almeno, di far cessare lo stato attuale di cose, di cui io credo non possa immaginarsi uno peggiore.

TORNATA DEL 7 APRILE

Se questa discussione avesse avuto luogo in altro tempo, ed in circostanze diverse da quelle in cui versiamo; se, dico, questo progetto di legge non ci si fosse presentato alla vigilia della chiusura della legislatura, e fosse stata ragionevole speranza di non lasciar ancora pendente la questione degli ademprivi per lungo tempo, io lo dichiaro altamente, non avrei accettato che il solo primo articolo, ed avrei con tutte le mie forze combattuto tutti gli altri articoli, proponendo degli emendamenti che realmente rendessero questo progetto il completamento della legge 4 gennaio 1863. Ma, voi lo comprendete, in questo momento una lunga discussione sarebbe impossibile, ed io pur vedo quanti difficili progetti preoccupano tutta l'attenzione della Camera, e richiedono il breve tempo che le resta.

Il progetto del Governo era senza dubbio quale si conveniva. Presentato nel luglio del 1862 dall'onorevole Pepoli, si ripresentò dal senatore Manna nel dicembre 1863, e l'uno e l'altro non obbliarono lo stato della questione, e l'obbligo assunto dal Governo, od impostogli dall'articolo 9 della legge 4 gennaio 1863. Il Governo afferrò il vero senso dell'articolo 9 di quella legge; perocchè, o signori, la questione degli ademprivi fu già risolta dal Parlamento con la citata legge per la parte più difficile, intorno, cioè, all'incertezza della proprietà dei terreni ademprivili.

Lunga infatti fu la contesa di codesta proprietà fra il demanio dello Stato ed i comuni, e basterebbe con buona fede ricordare le disposizioni della legge 4 gennaio 1863 per convincersi profondamente che quella contesa fu definita, e fu anzi definita adottandosi quella base stessa contenuta in precedente schema di legge discusso nel Parlamento nel 1859.

Non è per fermo che quella legge abbia sciolta compiutamente la questione; perchè restava una seconda parte, a sciogliere la quale tendeva il disposto dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1863.

In forza di essa gli ademprivi cessarono nella estensione di 200,000 ettari, che furono in libera proprietà concessi alla società delle ferrovie; ma restarono nell'altra estensione, che per diritto, per giustizia è di proprietà dei comuni.

Gli ademprivi dovevano cessare anche in questa comunale estensione, alla quale dovrà pur darsi quella libertà che è indispensabile perchè si possa conseguire quello svolgimento dell'agricoltura da tutti desiderato.

Se non che da questo progetto che ora discutiamo parrebbe pendesse ancora la gran lotta di proprietà fra demanio e comuni; e non altro potrebbero significare le parole di *spettanza del demanio* che leggonsi nel principio dell'articolo 2 di questo progetto.

Ma se ricordo le parole della relazione dell'onorevole Costa con la quale accompagnava la presentazione della legge sulla concessione delle ferrovie, io debbo persuadermi del contrario.

L'onorevole Costa scriveva: « Questa legge unisce agli altri vantaggi quello di sciogliere la intricata questione degli ademprivi. La Camera dei deputati prima,

poscia il Senato l'hanno risolta nel 1858 e 1859, assegnando una metà dei terreni ademprivili al demanio e l'altra metà ai comuni. La questione oggi si scioglie sulle stesse basi; però i comuni avranno in proprietà assoluta (come nel primitivo progetto) la metà dei terreni ademprivili, ma l'altra metà non è più riservata al demanio, ma si applica alla realizzazione di un'opera i cui più diretti benefizi saranno raccolti dai comuni della Sardegna. » La questione era risolta, il demanio ebbe la metà dei terreni ademprivili, l'altra metà dunque non poteva dirsi appartenere al demanio.

E notate, o signori, che quella base fu accettata con grande riserva, fu accettata per la necessità di sfuggire una questione costituzionale sollevatasi nell'esame degli articoli 8, 9 e 10 del progetto ministeriale, quali articoli dovette la Commissione parlamentare sopprimere.

Ma la Commissione preoccupossi allora del caso, che la legge sulla concessione delle ferrovie potesse essere respinta, ed è in contemplazione di questo caso che il suddato relatore inseriva nella relazione le seguenti parole:

« Senza pregiudicare quindi i diritti della proprietà dei terreni ademprivili, quando, reietto questo progetto di legge, la questione degli ademprivi non venisse risolta nel modo in esso contemplato; la vostra Commissione stimò opportuno di sopprimere gli articoli 8, 9, 10 del progetto di legge, a ciò anche indotta dal riflesso che propri o non i beni ademprivili dei comuni, non era nella facoltà del Parlamento di assoggettare tutti i comuni ad un consorzio generale per indennizzare quelli dal cui territorio dovranno scorporarsi 200 mila ettari da darsi ai concessionari. »

Così la Commissione del Parlamento.

Ma in mio senso è molto più esplicita la opinione dell'ufficio centrale del Senato riferita dall'egregio senatore Giovanola. Mi permetta la Camera che io le legga due brani di questa relazione, che saranno sufficienti per illuminarla su questo argomento:

« Siffatta soluzione (la soluzione degli ademprivi) non contieni già nello schema depresso il 30 luglio ultimo dal ministro di agricoltura, industria e commercio, come il di lui titolo lascierebbe supporre; ma risiede sostanzialmente nella legge che approva la concessione delle strade ferrate. In essa, partendo da un principio che fu ammesso comunemente quale il più equo, sebbene non sia ancora consecrato da legge alcuna, si stabilisce per la prima volta in modo imperativo la massima, che di una data estensione, corrispondente circa alla metà dei beni soggetti ad ademprivio, dispone lo Stato in uso di generale interesse, il quale per propizia coincidenza appaga le vive aspirazioni de'Sardi, e che tutto il resto è attribuito ai comuni nei modi che sarà ordinato con un'altra legge soppressiva degli ademprivi, » ed in appresso soggiungeva l'egregio senatore Giovanola:

« La legge delle strade ferrate avrà per effetto di sciogliere la comunione de' beni fra lo Stato ed i comuni, e la soppressiva degli ademprivi accennata all'articolo 9, ed iniziata in Senato dal ministro di agri-

coltura, industria e commercio, sarà il completamento della benefica riforma. »

Ritenete dunque, o signori, che non solo la Camera dei deputati, ma il Senato ancora intese risolvere la questione degli ademprivi, allora quando approvava la legge sulla concessione delle strade ferrate.

Nè poteva altrimenti intendersi; perchè solo a quel patto poteva accettarsi la soluzione proposta e discussa nel 1859, e solo a quel patto si arrendeva la Commissione parlamentare; perchè ben comprendeva che ogni altra soluzione meno vantaggiosa ai comuni della Sardegna, avrebbe ridestato le più vive opposizioni ed i più giusti richiami.

Io non verrò a lungamente trattenermi a dimostrarvi con altri argomenti che la questione degli ademprivi fu risolta, e che il presente progetto non potrebbe avere altro scopo che quello di prosciogliere la estensione dei terreni ademprivili spettata ai comuni, dai vincoli di ademprivio, mercè l'obbligo da imporsi ai comuni stessi, di una prestazione in compenso agli utenti.

La legge stessa delli 4 gennaio 1863 somministra gran copia di ragioni; io mi restringerò a pochissime, ma che saranno sufficienti a provare il mio assunto.

Io leggo nell'articolo 3° di quella legge, che i terreni ademprivili devono dividersi in due lotti, e che la sorte deve poi decidere qual lotto sia della società ferroviaria. Ora io chiedo, non è egli vero, che la divisione suppone la comunione? Questa comunione fra quegli enti la suppone la legge 4 gennaio 1863? Evidentemente fra la società ferroviaria ed i comuni, se si considera, che tutte le operazioni della divisione si compiono in contraddittorio degli stessi comuni, ai quali compete per il disposto dell'articolo 4 della citata legge il diritto di nomina del perito per rappresentarli, a che codesta rappresentanza, se nella divisione non si trattasse de' loro interessi? Ma, o signori, io non proseguo in codesta ben facile dimostrazione, bastino codesti cenni. E godo sia presente l'onorevole Pepoli, il quale se lo crederà opportuno dirà quale fu il suo primitivo concetto, ch'io ricordo benissimo.

Ma il presente progetto di legge muta sistema, esso non è punto in rapporto nè con lo schema discusso nel 1859, nè con la legge 4 gennaio 1863.

Esso inoltre ha tali disposizioni che lasciano aperto vastissimo campo a liti infinite.

L'onorevole Commissione si occupò seriamente degli inconvenienti di questo progetto; e se non mi avessi altre prove, basterebbe la relazione dell'egregio deputato Mancini per persuadermi che questo progetto non fu dalla Commissione accolto, che in considerazione delle circostanze che potrebbero per lungo tempo privare la Sardegna di questa benefica riforma da tempo aspettata.

Questa considerazione fu pur quella che mi vinse, specialmente conoscendo anch'io tutta l'urgenza che questa questione sia definita.

Fu bene osservato dalla Commissione come in questo progetto non si ritenesse come della Carta reale del 26 feb-

braio 1839, provvedimento legislativo, che non potesse trascurarsi nella soluzione della questione degli ademprivi, e sovra il quale fondavasi il progetto ministeriale nel fissare la qualità e la misura dei compensi dovuti agli utenti.

Faccio plauso all'interpretazione data dall'egregio relatore, esimio giureconsulto, al silenzio del progetto, e desidero che questa interpretazione sia accolta dai tribunali.

Nell'articolo 2 di questo progetto vi si scorgerebbe ancora una contraddizione; perocchè mentre parrebbe prescrivere un compenso a tutti gli ademprivisti, imporrebbe poi al numero 3 dello stesso articolo l'obbligo ai comuni di vendere i terreni ademprivili nel perentorio termine di tre anni.

Se sotto la denominazione di *ademprivisti* si intendessero gli abitanti del comune che esercitano gli usi di ademprivio, io chiederei: che dovrà vendere il comune dopo assegnati i compensi?

Anche questa grave difficoltà non isfuggì alla Commissione ed al suo egregio relatore, e non mancò egli con le copiose risorse del suo potentissimo ingegno di appianarla nel miglior modo che possa presentarsi soddisfacente, volendo fare in guisa che la legge non debba rinviarsi all'altro ramo del Parlamento.

Riconobbe anche la Commissione tutta la gravezza dell'obbligo della vendita dei terreni ademprivili in un termine brevissimo e perentorio.

Taluno avrebbe potuto fin anco sospettare che questa prescrizione tendesse a rendere probabile la riversione di cui è cenno nell'articolo 3; ma dichiaro che il sospetto non è serio, perocchè la vendita potrà eseguirsi dai comuni nei modi indicati nella stessa relazione, e la riversione al demanio dello Stato sarà sempre una cosa difficile, e poco probabile.

In quanto alla computazione di questo termine, io comprendo la difficoltà sollevata dall'onorevole Commissione: ma se debbo esprimere la mia opinione, il tempo dovrebbe computarsi dal giorno in cui il comune avrà ottenuto l'assenso della deputazione provinciale per la vendita; perocchè non basterebbe la cessione giuridica in forza della legge, quando non fosse di fatto ceduto il terreno da vendersi, nè basterebbe la seguita cessione di fatto, se per la legge comunale il comune non avrà facoltà di procedere all'alienazione senza il consenso della deputazione provinciale.

È evidente, per me, che il tempo utile non dovrebbe computarsi che da quel giorno in cui il comune trove-rassi nella condizione di potersi uniformare alla prescrizione dell'ultimo numero dell'articolo 2 di questo progetto.

Ma non solo gravissimo io trovo codesto obbligo, ma parmi ancora antieconomico e quindi svantaggiosa ai comuni dell'isola questa disposizione.

Entro il triennio infatti, nel quale dovranno i comuni vendere tanta estensione territoriale, senza dubbio, la proprietà fondiaria soffrirà un deprezzamento, peroc-

TORNATA DEL 7 APRILE

chè sarà gittato sul mercato tanto terreno che l'offerta supererà infinitamente la domanda.

Da somigliante disposizione io non so quale vantaggio possasi sperare per i comuni i quali per il timore della reversibilità saranno pur costretti a vendere a qualsiasi prezzo ed a qualunque patto.

Questo termine dovrà prolungarsi se nella soluzione di questa questione si vorrà fare una sincera e benefica riforma. E tanto più mi persuado della necessità di prorogare cotesto termine in quanto che rifletto che la maggior parte dei comuni della Sardegna sono ancora al possesso di altre vaste estensioni territoriali, che pur dovranno alienare per sopperire a spese di amministrazione e di opere che sono a carico dei medesimi.

Non intendo però, o signori, proporre oggi un emendamento per estendere il termine prescritto nell'articolo 2 di questo progetto; perocchè ben comprendo che la più lieve modificazione porterebbe la necessità di rinviare al Senato il progetto di legge, e la Sardegna non avrebbe allora nel 1865 questa riforma incessantemente richiesta. Segnalo questa enormezza solo perchè credo possasi con altra legge prorogare questo termine, la cui ristrettezza toglie ogni sperabile vantaggio dalla vendita dei beni ademprivili.

L'articolo 2° mi obbliga ad un'altra osservazione.

Le parole dell'articolo sono le seguenti:

« Detratti gli ettari dugentomila assegnati con legge 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell'isola, e di spettanza del demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però:

« 1° Che i comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti diritti di ademprivio o di cussorgia;

« 2° Che essi comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolume il demanio da ogni molestia di lite o di pretesa dagli aventi ragione ad ademprivio od a cussorgia;

« 3° Che, soddisfatte queste ragioni, gli stessi comuni, nel perentorio termine di anni tre dal giorno dell'eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali a loro con questa legge ceduti. »

Ora ognuno comprende che col numero 2 di questo articolo non si potrebbe pregiudicare alle liti esistenti, per le quali non credo debba pesar responsabilità alcuna sopra i comuni; ma il demanio dello Stato sarà tenuto di rispondere di quelle liti in guisa che sarà a lui l'onore della vittoria, ed a lui lo scorno d'una sconfitta.

PRESIDENTE. È inutile ch'ella si faccia ad esaminare la questione della spettanza o non al demanio dei terreni ademprivili, dappoichè in fatto tutti quei terreni verrebbero abbandonati a beneficio esclusivo della Sardegna. Ella sa meglio di me come siasi lungamente discusso intorno a ciò negli anni addietro; ora questa questione rimane per la legge del 4 gennaio 1863, e pel

presente progetto di legge tolta di fatto; non vorrei quindi che ora ci ritornasse.

SALARIS. E proseguendo all'articolo 5 osserverei che sarebbe eccessiva l'attribuzione data ai sotto-prefetti, ai quali parrebbe concessa facoltà di ammettere o non ammettere le domande di compenso.

Infatti per l'articolo 4 le domande di compenso debbono inviarsi al sotto-prefetto del circondario, e per l'articolo 5 codeste dimande sarebbero solo ammissibili, se fondate sovra un titolo, o possesso trentennario atto a prescrizione.

Ma chi giudicherà, se questo allegato trentennario possesso sia atto alla prescrizione, se il titolo presentato in appoggio alla domanda di compenso sia valido ed ammissibile? In verità là si direbbe questa la legge degli equivoci; silenzio in tutto, larghissima facoltà di interpretazione, e per ciò sarà pur troppo una legge che spegnendo una questione ne farà sorgere mille.

A me parrebbe, che la facoltà di decidere sull'ammissibilità delle dimande di compenso sia cosa di tale importanza da non doversi omettere la designazione sia della persona, sia d'un corpo morale, cui siffatta facoltà si voglia che competa. E grave io reputo codesta omissione, al tempo stesso, che non saprei trovar modo di supplire siffatto difetto senza introdurre una lieve modificazione nella legge. Ma da siffatto rimedio volentieri mi astengo, lasciando al signor ministro di escogitare il miglior mezzo della esecuzione.

Non comprendo poi la ragione della costituzione di un altro collegio arbitrale, di cui è cenno nell'articolo 6. Perchè non demandare anche codeste attribuzioni ai periti già nominati in forza dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1863?

L'oggetto è senza dubbio diverso; ma e l'oggetto contemplato in questo articolo e quello di cui si parla nell'articolo 4 della suddetta legge potrebbero compiersi dagli stessi periti. Dirò di più. Gli stessi periti che divisero il terreno, che ne constatarono la estensione, che ne conobbero la qualità, saranno più in grado di fissare quell'equo compenso che devesi all'utente che ne fece la dimanda.

Piacemi però che l'articolo 6 lasci aperta la via dei tribunali ordinari intorno alle questioni di proprietà ed intorno al diritto di ademprivio allorquando ricusino le parti di acquietarsi alla decisione degli arbitri. Una diversa disposizione sarebbe stata una enormezza, una violazione di proprietà.

E volentieri accetto le spiegazioni maestrevolmente svolte dall'egregio relatore intorno alla dubbiezza se ai comuni od agli utenti comunisti competa il diritto a compenso.

La retta intelligenza dell'articolo 2 non può esser quella che sembra emergere alla prima lettura, perocchè non s'intende con quell'articolo stabilire diritti ove non sono, nè toglierli ove ne siano; cosicchè, se vi sarà un privato che usi dell'ademprivio come di un diritto proprio, allora costui avrà diritto a compenso, e se però un privato non se ne serve altrimenti che per-

chè egli è membro di questo o quel comune, non già per diritto proprio, ma per diritto del comune, allora esso non avrà diritto a compenso, perocchè il loro possesso sarà atto a prescrizione, secondo che lo abbiano esercitato *ut singuli* ovvero *ut universi*.

Moltissime altre osservazioni potrei enunciare su questo progetto di legge, ma non voglio abusare della pazienza della Camera, la quale ha finora accolto benevolmente le mie parole.

Non posso però non esprimere il mio dispiacere nel vedere soppresso l'ultimo articolo del progetto ministeriale, in forza del quale ai comuni si concedeva la esenzione per un triennio dall'imposta fondiaria su questi terreni.

Se nel progetto ministeriale quella disposizione era equa, avuto riguardo alle eccezionali condizioni dei comuni, nel progetto attuale che il Senato sostituì al progetto governativo diveniva necessaria e di rigorosa giustizia.

Qual frutto infatti potrà aversi da questi terreni, che non potranno i comuni affittare a lungo termine, impediti da un obbligo inesorabile di venderli? È evidente che negli affittamenti de' terreni il tempo più esteso migliora l'offerta, dappoichè sul lungo termine del contratto sogliono far assegnamenti i coloni.

Egli è perciò evidente che i comuni si vedranno obbligati a pagare l'imposta prediale sopra una rendita fondiaria presunta, ma per certo non reale, nè realizzabile, attesa la singolare condizione fatta ad essi da questo progetto.

Era pur giusta la conservazione di quella disposizione, specialmente dopo la famosa legge della perequazione della imposta fondiaria, con la quale si aggravò il contingente della Sardegna di ben oltre lire 500,000.

Signori, questo progetto non è quale si desidera dalla Sardegna, eppure non ho il coraggio di respingerlo per le stesse gravissime considerazioni per le quali lo accolse la vostra egregia Commissione. Per il desiderio del meglio, non voglio che manchi alla Sardegna qualche poco di bene.

Chiamato con atto di squisita cortesia in seno della Commissione, io la vidi dolente di dover accettare senza migliorarlo codesto progetto.

Unisco a quello della Commissione il mio sacrificio. Cessino una volta gli adempri, e cessi l'amministrazione demaniale da ogni ulteriore ingerenza. I terreni diverranno liberi e non si vedranno liti immorali sostenute da una pubblica amministrazione con scandalo di tutti.

Accetto il progetto di legge, a condizione però che il signor ministro d'agricoltura e commercio prenda impegno di uniformarsi nella formazione del regolamento ai giusti suggerimenti, a' provvidi consigli della Commissione. Il signor ministro, che non dissentì dalle osservazioni della Commissione, non avrà difficoltà di accettare un ordine del giorno che io propongo ne' seguenti termini:

« La Camera, confidando che il signor ministro terrà

conto delle giuste osservazioni esposte nella relazione della Commissione parlamentare sul regolamento che dovrà emanare per la esecuzione della presente legge, passa alla discussione degli articoli. »

Accetti, signor ministro, quest'ordine del giorno: ella potrà ancora rendere migliore codesta riforma economica e riparare efficacemente ai gravi inconvenienti; io lo desidero ardentemente.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Sineo, debbo fare una dichiarazione. Io aveva messo all'ordine del giorno questo progetto di legge, credendo che non potesse dar luogo a discussione: ed infatti trovo che l'onorevole Sineo è iscritto in favore. Se però si facessero dei lunghi discorsi, anche in favore, il che equivarrebbe per me ad una lunga discussione, in questo caso io dovrei sospendere questo progetto di legge degli adempri per passare alla continuazione della discussione sul disegno di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle ferrovie dello Stato.

Prego quindi l'onorevole Sineo a dichiarare se egli sarà per parlare lungamente in favore di questo progetto di legge; egli sarebbe nel suo diritto, nè io mi vi potrei opporre, ma allora sospenderei la presente discussione, e si ripiglierebbe quella sulle ferrovie.

SINEO. Io voto in favore di questa legge, ma sotto una condizione: se questa condizione sarà accettata dal ministro e dalla Commissione, la questione sarà presto finita; ma se non fosse accettata, allora sarebbe mio debito di sostenerla *pro aris et focis*.

L'egregio relatore della Commissione, con quella moderazione colla quale egli sa farsi perdonare qualche volta la superiorità del suo talento, vi ha esposto alcuni fra gl'inconvenienti della legge che fu sancita dal Senato. Egli ha espressa la speranza che col regolamento che il signor ministro ha il debito di formolare si rimedierà a quegli inconvenienti.

Io prego la Camera di considerare quanto delicato sia l'esercizio del diritto per parte del Governo di fare dei regolamenti. Molte volte la Camera italiana, credo, e molte volte certamente la Camera subalpina ha dovuto contrastare al Governo il diritto d'inserire nei regolamenti disposizioni di carattere legislativo.

Ora io non vorrei che, dietro il desiderio espresso dalla Commissione, il Ministero si potesse credere autorizzato ad inserire nel regolamento qualche disposizione eccedente le facoltà del potere esecutivo.

L'attuale progetto di legge, qual è formolato, non concede se non la semplice autorità di fare un regolamento nei limiti e per la esecuzione della legge stessa. Il criterio della distinzione tra il regolamento e la legge sorse dalla natura delle cose in modo incontrastato; la legge sola può far nascere obbligazioni fra i cittadini, o farle cessare, non il potere esecutivo, perchè al di sopra di lui sta la libertà individuale, sta inviolabile la proprietà; non vi è che la legge che possa scemare i diritti del cittadino, che possa imporgli obbligazioni. Il regolamento non può creare obbligazioni nuove, nè toglierle quando la legge le abbia imposte.

TORNATA DEL 7 APRILE

Or bene, io son persuaso che le disposizioni che il Ministero potrà inserire nel regolamento non bastano a soddisfare ai giusti desiderii espressi dalla Commissione, e molto meno a quelli, secondo me, ugualmente giusti, che sto per esporre alla Camera.

L'onorevole Depretis, che mi rincresce di non vedere al suo scanno, nel proporre il progetto di legge di concessione delle ferrovie sarde, aveva avvisato a ciò che l'equità poteva consigliare.

Cogli articoli 8, 9, 10 del progetto da lui presentato, qual ministro dei lavori pubblici, nella tornata del 15 luglio 1862, disponevasi sì, che i comuni, lesi nei loro legittimi diritti per l'obbligo loro imposto di cedere una parte dei terreni ademprivili, potessero ottenere una congrua indennità.

La Commissione della Camera propose, la Camera accettò la soppressione di questi articoli.

Parve bastante l'articolo finale concepito in questi termini:

« Con legge soppressiva degli ademprivi si provvederà ai diritti dei comuni e dei cussorgiali mediante la cessione ad uso dei comuni dei rimanenti terreni ademprivili, e con quelle prescrizioni ed oneri che sono stabiliti dalla stessa legge ».

Si provvederà dunque, non solo ai diritti dei singoli utenti, dei cussorgiali, ma anche ai diritti dei comuni; non solo ai diritti degli utenti dirimpetto a ciascun comune al quale appartengono, ma anche ai diritti dei singoli comuni dirimpetto agli altri comuni.

Bisogna sapere su questo proposito quale fosse la condizione della Sardegna. In molti comuni la proprietà privata, cioè il diritto dell'individuo, della famiglia di avere una facoltà esclusiva intorno ad una determinata gleba di terra, era quasi sconosciuta.

Il comune era come una grande famiglia che viveva col prodotto del lavoro esercitato sopra i beni comunali, giacchè si è dimostrato che i beni così detti ademprivili, quantunque fossero soggetti a speciali facoltà per parte del feudatario, non hanno mai cessato sostanzialmente di appartenere ai comuni.

Ora, signori, i diritti di queste popolazioni, componenti quasi una famiglia patriarcale, a modo di quelle che si sono dipinte nell'antico testamento, i diritti di quelle famiglie si esercitavano sopra un terreno più o meno esteso e fertile. Ci sono dei comuni nei quali l'estensione dei terreni ademprivili era immensa e poteva bastare ad alimentare 10 o 12 volte la popolazione. Ci sono per contro degli altri comuni in cui l'estensione di questi terreni corrispondeva a stento ai bisogni degli abitanti. Ricorderò, per esempio, il comune di San Lussurgiu, che consta di 5000 abitanti. Questo comune è floridissimo, i suoi abitanti vivono assai bene del prodotto delle terre ademprivili, ma usufruttando con somma diligenza tutte le parti del territorio. Il comune di Bono di 2500 abitanti circa, ha necessità non solo di usufruttare tutta l'estensione de' suoi terreni, ma anche di valersi dei terreni circonvicini. Quello contenuto nel perimetro del comune non gli basta. I suoi abitanti

esercitano il diritto ademprivile anche in altri territori.

Or bene, signori, se voi togliete a questi comuni la metà dei beni ademprivili, e riducete il diritto degli abitanti ad essere indennizzati dai rispettivi comuni sull'altra metà, come volete che essi possano vivere?

L'intero territorio era appena sufficiente, o non bastava, e voi lo riducete alla metà, e sul territorio degli altri comuni non riservate loro alcun diritto; come debbono fare? Voi ridurreste un gran numero di famiglie alla più squallida miseria; voi commettereste un atto d'ingiustizia che certamente non può essere nelle vostre intenzioni.

Secondo l'articolo 9 della legge del 4 gennaio 1863, la legge soppressiva degli ademprivi doveva determinare il modo con cui si sarebbe provveduto nei casi poc'anzi accennati.

L'attuale progetto di legge non provvede. Bisogna dunque o modificarlo, o imporre al Governo la necessità di provvedere prossimamente con altra legge.

Sicuramente, se potessi sperare che nelle attuali circostanze la Camera fosse disposta ad accettare emendamenti, e rinviare all'altro ramo del Parlamento il progetto emendato, proporrei radicali modificazioni, modificazioni che conterrebbero l'applicazione dei desiderii espressi dalla Commissione, e di quelli assai più larghi a me appalesati. Ma se non siete disposti ad entrare in questo aringo, accettate almeno il seguente ordine del giorno:

« La Camera, raccomandando al Ministero la presentazione di un progetto di legge che guarentisca compiutamente i diritti riservati coll'articolo 9 della legge del 4 gennaio (numero 1105) passa alla discussione degli articoli. »

PRESIDENTE. Pregherei la Commissione ed il Ministero di dire il loro avviso sui due ordini del giorno che furono presentati, il primo dall'onorevole Salaris, il secondo dall'onorevole Sineo.

TORRELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Io mi occuperò prima dell'ordine del giorno dell'onorevole deputato Salaris.

Io ometterò di entrare in confutazioni della sua storia retrospettiva, direi, che ha fatto dei diversi progetti di legge, che vennero presentati per l'abolizione degli ademprivi, dicendo che alcuni di questi, e principalmente quello dell'onorevole mio predecessore il deputato Pepoli, erano a suo avviso più favorevoli. Tutti sanno che quando un progetto è passato qual legge in uno dei rami del Parlamento, è inutile il voler rian dare la natura di tutti gli altri progetti analoghi per poi, come fa l'onorevole preopinante, concludere che s'accetta anche l'attuale progetto come ci venne formulato dal Senato, purchè il Ministero s'impegni di accettare alla sua volta i consigli che sono dati nella elaborata relazione della Commissione.

La Commissione mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno affine d'intendersi sul modo di sciogliere le molteplici difficoltà che presentava questa legge anche

nella sua parte regolamentare. Io aderii, in massima, alle proposte della Commissione, alcuna delle quali trovai anzi così chiare che realmente non ci vedo nemmeno l'oscurità che vi trovò la Commissione stessa. Per esempio, il dire che la decorrenza dei tre anni concessi ai comuni per alienare i beni soggetti ad ademprio dovesse far data dalla promulgazione della legge piuttostochè dal momento in cui i beni erano consegnati ai comuni a piena loro disposizione, non mi pare che possa far soggetto di discussione, perchè siccome vi sono delle questioni anche fra comune e comune, ne potrebbe venire che passino tutti i tre anni prima che queste questioni sieno definite, e si arriverebbe all'assurdo che i beni sarebbero devoluti al Governo perchè il comune non li avrà potuti vendere entro i tre anni mentre non erano in realtà ancor suoi, ma in litigio. È evidente adunque che il comune non può vendere una proprietà se non quando ne abbia il libero possesso.

Citai questo per dimostrare che se la Commissione fece bene a voler chiarire quanto più possibile, arrivò, a mio giudizio, anche a chiamar oscuro quanto a noi non pareva. Ad ogni modo, io dichiaro di accettare i consigli della Commissione come norma per quando si verrà a formulare il regolamento.

Del resto, questo regolamento non è uno dei regolamenti diremo ordinari, che si possano fare nel gabinetto del ministro dando forme, per così dire, ai principii che contiene la legge, è un regolamento difficilissimo perchè appunto riflette una materia nella quale i giudici competenti non sono molto numerosi; dirò anzi che sono pochi quelli che conoscano a fondo la natura di questa complicata questione degli adempri.

È quindi evidente che il ministro non può fare a meno di chiamare persone ben pratiche e probabilmente che appartengano all'isola, o quanto meno che vi abbiano soggiornato, o che abbiano avuto campo di studiare questa complicata questione; epperò giova sperare che questi che han piena cognizione di causa formoleranno tale regolamento che, senza ledere i principii sanciti nella legge, possa realmente corrispondere all'aspettazione di quanti desiderano la più felice possibile soluzione di tanto problema.

Siccome poi l'ordine del giorno dell'onorevole Salaris non fa che esprimere il desiderio della Commissione, io lo accetto.

Ora vengo alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Sineo. Queste sono più specialmente tecniche e legali.

L'impressione che mi fece il suo ordine del giorno è che ora ne verrebbe una incertezza nell'esecuzione della legge, e quindi sarebbe dannoso, se intende che noi dichiariamo l'esistenza di diritti da regolarsi dappoi; inutile se vogliamo solo dire che presentandosi tali casi di dubbio che non si possa uscirne, si ricorrerà di nuovo al legislatore. Non occorre dichiarare una cosa che ad ogni tratto si verifica e sta nelle attribuzioni del potere legislativo.

Noi abbiamo oggi una legge di poco momento per sé stessa, ma pur necessaria, la quale non fa che sciogliere una questione relativamente al sequestro degli stipendi degl'impiegati.

Ecco una questione la quale ha dovuto essere portata al Parlamento; in realtà non è che uno di quei tanti dubbi che si possono elevare, e che non ha creduto il potere esecutivo di sciogliere esso stesso.

Dunque noi abbiamo già bastanti esempi per provare che, quando non si può diversamente, bisogna venire di nuovo al legislatore.

Una speciale dichiarazione, in questo senso, è inutile, e nell'altro accennato è pericolosa, e non farebbe che incagliare l'esecuzione della legge che vi è proposta.

Del resto poi, sotto questo rapporto, la questione essendo più che tecnica legale, l'illustre relatore, profondo giureconsulto, avendo chiesto la parola, e a lui essendosi più specialmente rivolto l'onorevole Sineo, io cedo la parola all'onorevole Mancini.

MANCINI, relatore. Io non farò che alcune dichiarazioni in nome della Commissione.

Relativamente all'ordine del giorno del deputato Salaris, siccome esso si limita a prendere atto delle opinioni e de' voti della Commissione, ed impegna il Ministero a secondarli, la Commissione non può incontrare veruna difficoltà ad accettarlo.

Naturalmente il regolamento che dovrà essere compilato dal potere esecutivo non deve eccedere il limite delle sue attribuzioni regolamentari, ed in ciò sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Sineo; ma, trattandosi di dare esecuzione ad una legge, la quale tocca molteplici diritti e deve conciliare svariati interessi, l'onorevole ministro assai bene osservava non essere questo un regolamento di quelli che dispongono piuttosto della materialità di certe operazioni, ma dovrà contenere disposizioni molto importanti, le quali potranno grandemente influire a procacciare alla legge un'esecuzione benefica e provvida e rispondente al suo pratico scopo e ad evitare pericolosi inconvenienti. E quindi, avendo il ministro promesso che nella formazione di questo regolamento e nello studio delle questioni relative porrà la sua maggior cura, la Commissione crede abbastanza guarentiti da questa promessa tutti gl'interessi i quali si collegano alla buona esecuzione di questa legge.

L'onorevole Salaris però riuscendo a queste conclusioni, e consentendo all'approvazione della legge, premetteva, intorno i concetti informativi della medesima, un così severo giudizio, che fino ad un certo punto si potrebbe considerare in opposizione colle conclusioni sue medesime. Egli diceva che il progetto di legge che la Commissione propone all'approvazione della Camera presenta notevoli ripugnanze, non solo col progetto di legge già approvato dalla Camera subalpina nel 1859, accusa irrilevante, perchè, siccome opportunamente il ministro osservava, un progetto di legge, che non è poi pervenuto ad acquistare l'autorità di legge, non è un ostacolo ad ulteriori diverse provvisori legislative,

TORNATA DEL 7 APRILE

ma ben anche con la stessa legge del 4 gennaio 1863, la quale procedesse dal supposto, che tutti i terreni ademprivili fossero originariamente di spettanza de' comuni dell' isola.

Trovo invece che nella relazione della Commissione parlamentare, che precedè l'approvazione di codesta legge, 4 gennaio 1863, fu proposta la soppressione dei tre articoli 7°, 8° e 9°, precisamente perchè poteva dedursene l'erronea opinione che tutti i terreni ademprivili appartenessero ai comuni. Ecco le parole di quella relazione :

« Queste cose premesse, parve alla vostra Commissione che il progetto ministeriale presentasse negli articoli 7°, 8° e 9°, l'inconveniente di disposizioni che non potrebbero sussistere senza partire dal principio che tutti i beni ademprivili fossero propri dei comuni. »

Dunque allora, come oggi, si reputava inutile risolvere l'antica ed intricata questione dell'origine degli ademprivi e della proprietà dei relativi terreni, dappoichè si osservò in quella relazione che per una *felice coincidenza*, sebbene lo Stato prendesse 200 mila ettari di terreno per impiegarli in uso d'interesse generale, ciò avveniva esclusivamente a profitto della stessa isola di Sardegna, la quale veniva con quel mezzo ad essere dotata del beneficio immenso di una rete ferroviaria. Conseguentemente nel risultamento ultimo tutti questi terreni ademprivili s'impiegavano a beneficio della Sardegna: una parte onde provvederla di ferrovie, e tutta la parte rimanente per essere assegnati ai comuni ed a quanti avessero ragioni a compenso.

Questo essendo il principio fondamentale della legge 2 giugno 1863, la Camera ben vede che a questo principio la legge attuale punto non contraddice, ma rende scrupolosamente omaggio, non essendo essa fuorchè l'esecuzione dell'articolo 9 della legge precedente, in cui erasi riservata ulteriore provvisione per determinare i modi di soddisfacimento alle ragioni ed ai diritti dei comuni e degli altri utenti sopra queste terre ademprivili.

L'onorevole Salaris credette altresì di scorgere una qualche contraddizione tra l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1863 e l'articolo 6 del disegno di legge che è oggi in discussione, per quanto riguarda il modo di composizione dei collegi chiamati ad arbitrare sopra le questioni concernenti la divisione dei terreni ademprivili: ma la Commissione respinge come non meritato il rimprovero di questa contraddizione.

Certamente se fosse stato possibile di raccogliere in unica legge anche le disposizioni le quali sono oggi materia del progetto attuale insieme con quelle della legge 4 gennaio 1863, avrebbe potuto adoprarsi maggior semplicità ed economia di mezzi per conseguire lo scopo. Ma ciò non essendo stato possibile, non debbesi perdere di vista che a ragione il collegio istituito coll'articolo 4 della legge del 4 gennaio 1863 è diverso da quello stabilito nell'articolo 6 della legge attuale, perchè le due disposizioni di legge sono relative a doppio e ben distinto oggetto.

L'articolo 4 della legge del 1863 provvede alle scorporazioni di 200,000 ettari di terreni ademprivili, le quali dovendosi eseguire sui territori dei singoli comuni, era necessaria un'operazione di riparto, nella quale gli interessati erano da un lato la società concessionaria, dall'altra il comune a cui doveva rimanere in forza dell'articolo 9 la rimanente parte dei terreni; quindi fu stabilito che tale riparto si eseguisse coll'opera di tre periti, di cui l'uno rappresentasse i concessionari interessati in quella ripartizione, e quindi venisse nominato dalla società, un altro dei comuni; il terzo d'ufficio del Ministero di agricoltura e commercio.

Cotesto arbitrato adunque ha scopo diverso da quello dell'articolo 6 della legge attuale; è un'operazione preliminare, quella cioè di fare una prima generale divisione di una massa di terreni ademprivili tra la società ed i vari comuni dell'isola.

Ma dopo effettuata questa prima divisione, la parte rimasta a ciascun comune trovasi affetta da una serie di obblighi di compensi verso coloro i quali avessero sulle terre medesime ragione di ademprivio, sia che fossero comuni diversi, i quali (come osservava testè l'onorevole Sineo) talora esercitano gli usi e diritti di ademprivio anche sul territorio dei comuni finitimi, sia che questi diritti appartenessero anche a privati in forza di titoli e di quei mezzi legittimi di acquisto, i quali sono indicati in uno degli articoli di questo progetto di legge.

Perchè dunque si proceda poscia a questa seconda operazione, e quindi si determini a chi spetti il diritto al compenso, ed in quale misura, si è stabilito nell'articolo 6 dell'attuale progetto di legge un nuovo e vero arbitrato; ma gli arbitri sono altrimenti nominati, precisamente perchè le parti interessate nella prima operazione, e specialmente la società concessionaria delle ferrovie, punto non lo sono benanche nella seconda.

Queste osservazioni, io spero, escluderanno la supposta inutilità del doppio collegio arbitrale, e la creduta contraddizione tra il modo di comporre il primo e il secondo di essi.

Dissipate tali obbiezioni, giova ripetere che le nostre dichiarazioni, che l'onorevole Salaris accetta e desidera che formino base del regolamento, non sono punto nè poco al di là dei limiti delle attribuzioni regolamentari. Esse non attribuiscono alla legge una faticosa, e se si vuole, sforzata interpretazione, dalla quale il potere giudiziario certamente non sarebbe vincolato: esse sono la parafrasi, e la naturale e giuridica spiegazione della legge stessa, secondo i principii sui quali è fondata.

Invero la Commissione è stata principalmente preoccupata dai seguenti pensieri: primamente ha domandato a sè stessa, se debbano o non rimanere illesi i diritti quesiti di proprietà perfetta, i quali si trovano già stabiliti nella Sardegna all'ombra delle leggi anteriori. Basta annunziare una simile domanda, perchè una risposta affermativa si presenti da sè; essendo impossibile supporre che si faccia una legge nella quale, per

via di reticenze e di espressioni più o meno ambigue si presuma attentare ai diritti di proprietà che sono garantiti dallo Statuto e che nessuna legge potrebbe costituzionalmente distruggere o pregiudicare.

Nondimeno la relazione della Commissione ne ha fatto una solenne dichiarazione, ed ebbe il piacere che ad essa pienamente si associasse il ministro proponente.

Pertanto è intesa e dichiarata solennemente in questa guisa la novella legge, che tutti quei diritti di proprietà perfetta, i quali siano stati conferiti dalla benefica Carta reale del 26 febbraio 1839, che seguì il principio di un'era novella per la costituzione della privata proprietà del suolo in Sardegna e tutti quei diritti di proprietà perfetta che siensi posteriormente creati mercè l'applicazione e l'eseguimento delle disposizioni della stessa Carta reale, non possono e non devono ricevere la menoma alterazione dalla promulgazione di questa legge nuova.

Anche nei distretti delle così dette *cussorgie* o capanne stabili de' pastori, si potevano acquistare, secondo quella legge, veri diritti di proprietà perfetta.

Or sarà lecito espellere siffatti *cussorgianti* da quelle terre, sulle quali la Carta reale del 26 febbraio 1839 abbia loro conferito diritti di proprietà perfetta? La legge nuova non autorizza ciò: essa invece ha solamente dichiarati aboliti i diritti di *cussorgia*. Ma per la Commissione è chiaro, doversi intendere così questa abolizione, che debba in virtù della nuova legge cessare l'attuale modo e forma di esercizio dei semplici diritti *cussorgiali* e di promiscuità che oggi si praticano, ma non si può intendere certamente questa legge nel senso che i diritti di proprietà perfetta acquisiti nei distretti delle *cussorgie* rimangano distrutti coll'espulsione dei *cussorgianti*, cioè di famiglie che talvolta da due o tre generazioni hanno la loro sede stabile in quei terreni.

Questa fu la prima delle massime proclamate dalla Commissione, e, come vede l'onorevole Sineo, non si tratta di alterare la legge o di modificarla; si tratta invece di rendere alla medesima scrupoloso omaggio, riconoscendola informata del sacro ed altissimo principio della inviolabilità del diritto di proprietà.

Un secondo oggetto non men grave richiamò le cure della Commissione.

Essa chiedeva: a chi spettano i diritti *ademprivili* e conseguentemente le ragioni e compensi? Possono spettare ad altri comuni, come osservò l'onorevole Sineo; possono anche spettare a privati, allorchè concorrono quelle condizioni che ne producono in essi legittimamente l'acquisto. Ma la legge approvata dal Senato non si è menomamente curata di sollevare o risolvere così ardua e complessa questione; e del pari la Commissione dichiara dal suo canto che non propone alla Camera di risolverla: sarebbe lo stesso che confondere nel potere legislativo l'esercizio di attribuzioni proprie del potere giudiziario, e trasformare il Parlamento in tribunale, che sulla scorta di antichi titoli e possessi forse di diversa specie e natura, pronunciasse sul mio e sul tuo.

Poichè vi ha un articolo di questa legge, che rimanda ai tribunali colle forme ivi stabilite la risoluzione di tutte le questioni di proprietà dei terreni e di spettanza dei diritti di *ademprivio* o di *cussorgia*; egli è evidente che la dichiarazione della Commissione che queste quistioni non sono di nostra competenza, e non si possono intendere decise nè giudicate colla legge attuale, anch'essa in perfetta conformità col tenore della legge e coi principii regolatori della materia.

Da ultimo, se la Commissione ha creduto d'inculcare al potere esecutivo d'introdurre nel regolamento alcune altre disposizioni; essa le ha reputate necessarie principalmente acciò la legge fosse eseguita in modo uniforme in tutta la Sardegna.

La Camera avrà osservato che nel progetto del Ministero presentato al Senato era stabilita una classificazione dei compensi, i quali dovevano essere attribuiti nella misura d'una metà, d'un terzo o d'un quarto dei terreni, secondo che rispondesse all'esercizio di uno o più dei maggiori diritti *ademprivili*: ma il Senato ha cancellato questa disposizione, ed ha preferito rimettere la misura del compenso da accordarsi ne' singoli casi unicamente all'arbitrio *boni viri* del collegio arbitrale.

Or la Commissione ha considerato, che tanti saranno i collegi arbitrali, quanti sono i mandamenti dell'Isola. Vi sarà adunque presso i medesimi una varietà infinita di norme e di criteri misuratori dell'ampiezza de' compensi, precisamente perchè non vi ha alcuna norma e criterio obbligatorio. Ed appunto acciò i regolamenti provvedano all'esecuzione della legge in modo non arbitrario e difforme, e in siffatta guisa che sia mantenuto il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge giuridica, si è inculcato al Ministero di fare in modo che in questo regolamento siano in via d'istruzioni introdotte tali norme per cui quei collegi arbitrali abbiano a pronunziare mercè l'applicazione di regole uniformi.

Un'altra considerazione della Commissione riguarda il provvedimento introdotto prima dal Senato, che i comuni dovessero obbligatoriamente vendere tutte le terre loro assegnate fra tre anni, sotto pena di decadenza dal loro dominio, e della devoluzione di esso a pro del demanio dello Stato. La Commissione, debbo dichiararlo francamente, si è trovata unanime nel non sapersi rendere ragione della severità di questa disposizione, che è la sola che per avventura potrebbe ravvisarsi più ad un certo punto in opposizione colla legge del 4 gennaio 1863, e con qual principio d'equità e, direi anche, di generosità con cui si volle procedere in questa abolizione degli *ademprivi* rispetto all'isola di Sardegna.

È vero che il relatore del Senato dichiarò ciò dover servire di stimolo acciocchè gli usi *ademprivili* non si mantenessero per rilassata tolleranza, ovvero ostinatamente risorgessero. Ma noi non sappiamo comprendere come si possa con ragione dire ad un proprietario: ti obbligo a vendere fra tanto tempo la tua proprietà, sotto pena di perderla. Signori, per vendere non basta

la ferma volontà dei venditori, bisogna trovare dei compratori; e trattandosi di una così vasta estensione di terra in un paese così poco popolato e in condizioni eccezionali com'è la Sardegna, ognuno si persuaderà che non basta la buona volontà di mettere in vendita tutte codeste terre perchè tutte siano realmente vendute.

D'altronde nel progetto senatorio sembra rimanere ben'anche incerto il punto di partenza di questi tre anni. Il progetto dice fra tre anni *dall'eseguita concessione*; ma la cessione giuridicamente avverrebbe nel di della promulgazione di questa legge; e pure ogni regola di sana intelligenza non permetterebbe di adottare altro punto di partenza, fuorchè il giorno in cui sia compiuta la divisione delle terre secondo le disposizioni di questa legge.

Infatti, come non si potrebbe prima da un comune porre in vendita la parte che eventualmente gli rimarrà di terreni non ancora divisi, e senza che se ne conosca nè l'estensione, nè la precisa situazione? Bisogna dunque di necessità aspettare la divisione delle terre: assegnata agli aventi diritto a compenso la parte che loro spetta, il rimanente divenuto di libera disponibilità del comune potrà, ma solamente da tal giorno, essere posto in vendita. Laonde, allontanando in siffatta guisa il pericolo della devoluzione delle terre a danno di comuni, ed in profitto del demanio dello Stato, la Commissione ha nella sua relazione espresso tali opinioni, che si confermano alle idee ed a' desideri espressi dall'onorevole Sineo.

Tuttavia egli viene col suo ordine del giorno a dichiarare, che accetta bensì questa legge riconoscendone l'urgenza e la utilità per la Sardegna; ma a condizione che sia promessa e riservata una legge novella la quale adempia al prescritto dell'articolo 9...

PRESIDENTE. « Guarentisca compiutamente. »

MANCINI, relatore... o, se così vuoi, guarentisca compiutamente l'esecuzione dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1863. Infatti, egli disse, vi sono comuni in Sardegna, dove le popolazioni hanno assoluta necessità per la loro sussistenza di continuare ad esercitare questi diritti...

SINEO. Od averne l'equivalente.

MANCINI, relatore... od averne un compenso equivalente in terre. E solo da che vengono ridotte alla metà le terre, sulle quali già esercitano gli usi civici, quelle popolazioni avranno difficoltà a provvedervi.

Ma l'onorevole Sineo voglia meco considerare, che prima di tutto la riserva di una nuova legge per l'oggetto sovra indicato, cioè per decidere se ai singoli abitanti di comuni, in risarcimento dei perduti diritti di ademprivo, spettino proprie ragioni a compenso, cioè all'assegno di parte delle terre stesse, sembra inconciliabile colla legge attuale. Se con questa voi autorizzate non solo, ma obbligate i comuni a vendere immediatamente, ed al più tardi fra tre anni, le terre che saranno ad essi assegnate sotto pena di caducità; allorchè queste terre saranno vendute, giungerà tardi,

come il soccorso di Pisa, una novella legge, la quale diversamente provveda e stabilisca quali siano i compensi che su queste terre medesime debbono essere ancora attribuiti ad utenti ed aventi diritto; ed a quali tra essi il compenso potrà essere dovuto. Allora bisognerebbe che questa stessa operazione fosse precaria: ed in tal supposto, io domando, come si potranno trovare acquirenti sotto simili minacce, anzi chi potrà anche soltanto prestar danaro con ipoteca ai comuni, perchè ci fosse anche una banca fondiaria per potere operare i miglioramenti agricoli tanto necessari e vantaggiosi alla Sardegna, sempre che una legge anziché attribuire ai comuni una proprietà perfetta ed irrevocabile di queste terre le assoggettasse a cause di revocabilità non ancora conosciuta, nè determinata, e che dovrebbero essere l'oggetto di una novella legge da studiarsi più tardi e da proporsi? Pertanto non si comprende come si possa fare riserva di quest'altra legge nell'atto medesimo che approvandosi l'attuale, si dispone delle terre ademprivili assegnate ai comuni, anzi se ne prescrive la vendita.

Soggiunse l'onorevole Sineo doversi con altra legge determinare i diritti de' singoli abitanti al compenso, da che fosse altrimenti accertato che talvolta riuscisse insufficiente a' loro bisogni ed alla loro sussistenza anche la intera estensione dei terreni sui quali si esercitavano i diritti di ademprivo, e tanto più dopo la separazione di oltre la metà, cioè di 200,000 ettari.

Ma a questo punto io gli rispondo anzitutto che non bisognava votare la legge del 4 gennaio 1864, perchè non è già che oggi si tolga a' comuni la metà di queste terre, sulle quali esercitavano gli ademprivili; è stata tolta appunto questa metà con l'approvazione della legge anzidetta 4 gennaio 1863, allorchè vennero accordati i 200,000 ettari di terra alla società concessionaria delle ferrovie, autorizzata a disporne liberamente a suo talento.

Rispondo in secondo luogo al mio dotto amico Sineo che, economicamente parlando, la forma di godimento delle terre che ne richiede la maggiore estensione, perchè siano soddisfatti i bisogni degli abitanti, è precisamente la forma imperfetta e cattiva nella quale si esercitavano anticamente gli usi di ademprivo nella Sardegna.

Se noi possiamo gettare lo sguardo ne' periodi dell'infanzia delle società, troveremo che la famiglia umana, nel suo periodo pastorale, nel periodo in cui viveva di caccia, aveva bisogno di una estensione di terre assai volte maggiore della estensione onde abbisogna oggidì in questi tempi di sviluppata costituzione del dominio del suolo e di civiltà. Quindi la questione ritorna sempre al medesimo punto.

Coloro i quali credono di avere pei diritti di ademprivo alcuna ragione a compenso, qualunque ne sia il valore, perchè la valutazione non è fissata dalla legge, hanno già la garanzia che non si venderanno terre ad estranei, e che il comune non ne disporrà, se non in quanto ne avanzi dopo che sieno soddisfatte le ragioni di tutti

quanti sono coloro che abbiano e dimostrino di avere diritto a compensi.

Se quindi il numero degli utenti, cui spetti ragione di compenso, sarà tale che assorba tutte le terre ademprivili di un comune; saranno tutte assegnate in compensi, ed il comune sarà esente da vendere. Quali siano per questi utenti, ai quali spetta ragioni di compenso; se ed in quali casi i privati cittadini godano *uti singuli*, ovvero *uti universi*, e quindi possano prescrivere, e sproprati pretendere di venir compensati; le son tutte questioni, che nè in questa, nè in altra legge convien decidere; ma debbono lasciarsi al giudizio dei tribunali con la scorta del diritto comune.

Sembra adunque dimostrato non esservi nè possibilità, nè necessità di una legge novella, quando la legge attuale riconosce di già il diritto al compenso in tutti coloro i quali abbiano nei modi legittimi acquistato, e possano far fede di aver legittimamente acquistato diritti d'ademprivio, siano costoro comuni, siano privati cittadini.

Del resto l'onorevole Sineo voglia rammentare che nel concetto della Commissione si ammise di già la possibilità di una legge successiva, la quale però non è intieramente quella cui egli agogna, ma tuttavia potrà anche contenere nuovi e più acconci mezzi di far riuscire quest'abolizione immune da gravi danni per le popolazioni.

PEPOLI. Chiedo di parlare.

MANCINI, relatore. Siccome la Commissione non reputò giusto, nè conveniente di introdurre nel progetto di legge una *inesorabile decadenza per la non fatta vendita fra tre anni*; soprattutto quando si obbligano i comuni unicamente a *vendere*, e a non poter usare di questa proprietà per altre destinazioni e contrattazioni, come era permesso nella Carta reale del 26 febbraio 1839; la Commissione medesima se mai, allorchè i tre anni saranno per spirare, si vedrà che l'ordinata vendita non è stata in tutto o in parte eseguita per cause non imputabili a colpa o negligenza dei comuni, che questi, in caso di volontaria trascuranza, non potrebbero meritare la considerazione del potere legislativo; ciò che mi affretto a dichiarare, acciocchè non possano le mie parole riescire d'incoraggiamento ad una negligenza o riluttanza dei comuni all'esecuzione della legge; quando la vendita non risulti eseguita per circostanze indipendenti dal buon volere dei comuni medesimi, e perchè non sia stato possibile trovare acquirenti delle terre, allora si offrono due espedienti.

Il primo consiste nel rammentare che in questa legge è determinato che si debba *vendere*, ma non sono determinati i modi e la condizione della vendita: conseguentemente nulla impedirà che in vantaggio delle popolazioni, così come l'onorevole Sineo sembra desiderare, si faccia una ripartizione di queste terre, mediante un corrispettivo (che è la forma la quale rende maggiormente pregevole la proprietà per coloro che l'acquistano, anzichè la gratuita ripartizione); ma questo corrispettivo può essere pagabile in una serie lunga di quindici o

vent'anni; anche lasciato nelle mani degli stessi comproprietari sotto la forma di costituzione di *rendita fondiaria*, parendo alla Commissione che nulla di ciò venga escluso o vietato dalla legge come essa è formolata; e che i comuni possano vendere le terre ai privati cittadini membri del comune stesso, industriosi e desiderosi di migliorare le terre, ancorchè non si presentassero capitalisti ed anche estranei acquirenti. Ma la Commissione è andata più oltre col suo secondo espediente. Essa ha espresso il voto, che se malgrado tutto ciò si scorga il bisogno di altra legge che proroghi questo termine di tre anni, e se sia mestieri d'introdurre anche novelli modi per rendere profittevoli alle popolazioni le terre non ancora vendute che si trovino tuttavia in potere dei comuni; la Commissione ha dichiarato di aver raccomandato al Governo di sollecitare dal potere legislativo ad accorrere con l'opportuna proroga o coi diversi provvedimenti ulteriori, onde allontanare i temuti danni.

Laonde, riassumendo, la Commissione accetta l'ordine del giorno Salaris, ma per quanto riguarda quello dell'onorevole Sineo è dolente di non poterlo accettare, imperocchè la riserva della presentazione di altro progetto di legge inteso allo scopo generico da lui formolato, cioè di garantire meglio che la legge attuale i diritti degli utenti e degli aventi ragione a compenso, scorgebbesi fino ad un certo punto in contraddizione con le disposizioni stesse della legge attuale, e potrebbe paralizzarne l'esecuzione, e compromettere il conseguimento del suo scopo benefico alla Sardegna.

Che, se poi l'onorevole Sineo potesse rimaner contento della riserva che, ove d'uopo, fra tre anni con altra legge quanto ai terreni che non si trovassero ancora venduti senza colpa imputabile ai comuni, possano prorogarsi questi termini ed introdursi benanche altri modi per cui queste terre servano al vantaggio della popolazione, la Commissione sarebbe lieta di associarsi a tali divisamenti, in quanto che anche questo è uno dei voti formulati nella sua relazione e compresi nell'ordine del giorno del deputato Salaris.

Con queste dichiarazioni la Commissione spera che la Camera vorrà approvare questo importantissimo progetto di legge; e così essa potrà aver la gloria di avere con perseverante volontà recata ad effetto una serie di provvedimenti destinati ad operare la emancipazione e la trasformazione economica del territorio italiano; dappoichè, signori, coll'affrancamento dei canoni e dei livelli, colla vendita dei beni demaniali, coll'abolizione delle decime, collo svincolo del Tavoliere di Puglia e colla soppressione degli ademprivi, voi avrete mostrato al paese ed all'Europa che il principio della libertà è l'anima del vostro sistema economico, e che questo sistema avete felicemente ed energicamente applicato alle condizioni presenti dell'Italia, preparandole un propizio e splendido avvenire.

PRESIDENTE. Il deputato Pepoli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, che presenterà una legge per prorogare il

TORNATA DEL 7 APRILE

termine di tre anni accordato ai comuni per vendere i beni loro assegnati, qualora il medesimo termine fosse riconosciuto insufficiente per la natura delle prescritte operazioni o per altre cause non imputabili a colpa o negligenza dei comuni, passa alla discussione degli articoli ».

L'onorevole Sineo ha chiesto la parola. Prima però di dargliela, per semplificare la questione parmi di fare questa avvertenza: od egli crede che veramente il progetto di legge in discussione pregiudichi ai diritti riservati all'articolo 9 della legge 4 gennaio 1863, ed allora naturalmente deve rigettarla, e proporre quelle modificazioni che crede opportune alla loro incolumità; o egli non lo crede, tant'è che si limita ad un ordine del giorno ed in questo caso mi pare ch'ella potrebbe unirsi alla proposta dell'onorevole Pepoli, ed avere nel tempo stesso maggior fede negli articoli 2 e 5 del progetto di legge in discussione, e pei quali si vollero riservati, e salvi i diritti d'ognuno sì, e come i medesimi possano di ragione competere.

Mi pare che in questo modo noi potremmo facilmente uscire da questa discussione e votare la legge.

SINEO. Terrò conto delle osservazioni fatte dall'onorevole presidente.

Rivolgendomi ora alla Commissione, dirò che l'egregio relatore mi ha attribuite cose che non ho dette. Io non ho proposto di perpetuare i diritti di ademprivo. Io domando solo che la Camera sia conseguente a sé stessa, e che dal momento in cui ha ordinato che sia presentata una legge per regolare definitivamente i diritti di quelli che verranno spogliati dall'esercizio degli ademprivi, essa rinnovi la sua raccomandazione, acciocché si provveda con una legge ulteriore a ciò che non si fa ancora colla presente.

La legge attuale cambia essenzialmente la condizione delle cose...

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Sineo. Ella ha detto che parla in favore della legge e che desidera che sia approvata, e poi la combatte. Ma allora proponga un emendamento in senso contrario alla legge. Perdoni se io le dico questo; ma siccome io sono partito dal principio che si debbano discutere al cominciarsi della seduta le sole leggi, che non darebbero luogo a contestazioni, se io veggio combattere questa legge, sono allora condotto a temere che la discussione si protragga, e quindi sarei costretto a sospenderla per passare senza più alla legge sul riordinamento delle ferrovie. Preghe- rei quindi l'onorevole Sineo a rispondere a quanto io accennava, onde possiamo far cammino.

SINEO. Vedrà il signor presidente che rispondo adeguatamente a quanto egli accennava.

La legge del 1863 imponeva la necessità di guarentire con legge ulteriore la perfetta indennità a coloro i quali venivano spogliati dall'esercizio dei loro diritti.

La legge attuale provvede o non provvede allo scopo che si proponeva in allora il Parlamento? Non provvede certamente; ed ecco perchè io domando che la Camera dichiari che con questa legge non si sarà per anco

soddisfatto a ciò che erasi ordinato con quella del 1863.

Coll'articolo 1 della legge che ci è proposta si dichiara che tutti gli usi conosciuti nell'isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi, nonchè i diritti di cussorgia sono aboliti; che ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune.

Mentre private d'un tratto tante famiglie del modo con cui hanno sin qui provveduto alla propria sussistenza, assicuratele almeno che esse potranno ottenere una congrua indennità con quelle norme stabilite ulteriormente.

Io vi domando soltanto che richiediate dal Ministero la presentazione di un progetto di legge il quale provveda alla giustizia ed all'equità.

L'onorevole relatore ha creduto che contrastasse a questa mia proposta la relazione della Commissione sulla legge del 4 gennaio 1863.

Due osservazioni a questo riguardo: in primo luogo le parole di un relatore di Commissione non sono parole della Camera. La Camera vota sulle proposte, non sui motivi di una proposta; sarebbe una calamità se tutte le idee espresse dai relatori fossero considerate come articoli di legge.

Nel caso attuale le considerazioni esposte in quella relazione favoriscono la mia tesi.

Gli articoli 8, 9 e 10 del progetto dell'onorevole Depretis erano respinti dalla Commissione non già perchè fossero ravvisati ingiusti; non ha detto questo l'onorevole Costa, relatore della Commissione; disse che erano prematuri, che il Ministero, proponendo questi articoli decideva la quistione della proprietà degli ademprivi, e li riconosceva proprii dei comuni; disse che bisognava riservare questa decisione ad un'altra legge.

Contraria alla tesi sostenute in allora dall'onorevole Costa è quella messa avanti dall'onorevole Mancini, allorchè dice che il decidere sulla proprietà non appartiene al potere legislativo, appartiene ai tribunali. Sicuramente che il potere legislativo deve andar molto circospetto nel decidere quistioni di proprietà, ma talvolta è necessario che esso interponga la sua suprema autorità per evitare perniciosi contrasti.

Il ricorrere ai tribunali è triste risorsa per povere famiglie che vivono di pastorizia, seminando campi a titolo ademprivile. Volete che esse spendano, per andare avanti ai tribunali, dieci volte ciò che può valere il loro diritto? Quando si fanno di queste leggi radicali, di queste leggi che si possono chiamare rivoluzionarie perchè cangiano interamente le condizioni d'un paese, di queste leggi eminentemente sociali, bisogna provvedere in modo da non lasciar luogo a controversie giuridiche, che parecchie migliaia di famiglie debbano ricorrere all'autorità giudiziaria ed aspettarne tre o quattro anni una decisione per avere ciò che è indispensabile alla loro esistenza, è cosa assurda. Il progetto di legge dee tagliare il nodo di tutte queste quistioni, specialmente sulla base dell'equità. Se avvi un diritto lo vogliamo

salvo; se non avvi diritto, avvi pur sempre quel diritto che è superiore a tutto, il diritto di vivere. Non avete voi stessi diritto di ridurre alla miseria un gran numero di famiglie senza provvedere al loro avvenire.

Dirò solo una parola sulla questione della proprietà dei comuni circa i beni ademprivili. Egli è vero, per lunghi anni, nel seno del Parlamento si è contrastata questa proprietà, ma in questi lunghi anni gli interessati diedero opera sollecita a raccogliere titoli e documenti e presentarono luminose dimostrazioni dei loro diritti.

Il Consiglio provinciale di Sassari nominò una Commissione nella quale intervenivano distinti giureconsulti, tra gli altri l'egregio Satta-Musio che fu membro di questa Camera; questa Commissione fece il suo rapporto in data del 16 settembre 1861, e mise così in chiaro la questione della proprietà che non se ne può oggimai dubitare.

E difatti quando fu radunata dall'onorevole Pepoli una Commissione assai più numerosa di quelle che erano state create per lo addietro, alla quale si compiacque di aggiungere parecchi senatori e deputati dell'isola di Sardegna, quella Commissione all'unanimità ha riconosciuto che gli ademprivi non erano del Demanio: erano proprietà dell'isola, e che era su questa base che bisognava decidere...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Sineo, questa è una questione puramente accademica, che non può avere luogo in questa discussione! Dappoichè lo Stato per questa legge abbandona alla Sardegna tutto ciò che gli rimane di terreni ademprivili, a che pro' quistione siffatta?

SINEO. È questa precisamente la questione che bisogna decidere se non si adotta il mio ordine del giorno.

TORELLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ne parleremo a suo luogo.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Si tratta ora di deliberare su tre ordini del giorno: uno è quello dell'onorevole Sineo del tenore seguente:

« La Camera, raccomandando al Ministero la presentazione di un progetto di legge che garantisca compiutamente i diritti riservati coll'articolo 9 della legge del 4 gennaio 1863 (n. 1105) passa alla discussione degli articoli. »

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo a partito.

(Non è approvato.)

Viene ora l'ordine del giorno proposto dal deputato Pepoli. Esso è in questi termini:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero che presenterà una legge per prorogare il termine di tre anni per vendere i beni assegnati ai comuni, qualora il medesimo fosse riconosciuto insuffi-

ciente per la natura delle prescritte operazioni, o per altre cause non imputabili a colpa o negligenza dei comuni, passa alla discussione degli articoli. »

PEPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma la discussione è chiusa.

PEPOLI. Io rinuncio allo svolgimento del mio ordine del giorno, come ne avrei il diritto; desidero solo sapere se il Ministero lo accetta.

TORELLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Siccome non si tratta che di prender atto di una dichiarazione che ho già fatta, così non ho difficoltà di accettare quest'ordine del giorno. Tuttavolta mi permetterà la Camera che io dica brevissime parole relativamente al provvedimento a cui allude anche quest'ordine del giorno.

Il Senato ha creduto di svellere, per così dire, dalla radice l'abuso, chè tale diventerebbe ora, degli ademprivi. Esso ha detto: se non mettiamo un termine a che sieno veramente venduti, avverrà che non lo saranno ancora di fatto, le cose rimarranno come prima; ma se noi non arriviamo ad attivare una universale abolizione, anche le parziali non riusciranno.

La Camera rammenta certamente ancora la discussione relativa al rendere obbligatorio o facoltativo lo affrancamento del Tavoliere di Puglia. La ragione principale, la capitale, che io credo la vera, per cui si dovette veramente imporre l'obbligo, si è che se non s'impone tale obbligo avviene che l'uno affranca e l'altro no; ma chi affranca e lo fa per mettere a miglior coltura il suo possesso, se si trova poi isolato in mezzo ad altri che non cambiano punto l'antico stato, ne viene che rimane la vittima, perde capitali e fatiche, poichè il bestiame vagante non solo non risparmierebbe il suo fondo meglio coltivato, ma per questo motivo stesso lo devasterà di più, la maggiore ubertosità lo attira, e la vera affrancazione rimane così paralizzata.

Lo stesso avverrebbe rapporto agli ademprivi, se non che è probabile che le moltitudini che sorgeranno, o, dirò, le molte difficoltà rendano impossibile, anche atteso la gran massa, la vendita totale a fronte della miglior buona volontà.

In tal senso, che del resto è anche espresso nell'ordine citato, io lo accetto.

PRESIDENTE. Interrogo se quest'ordine del giorno dell'onorevole Pepoli sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto a partito.

(È approvato.)

Viene ora quello dell'onorevole Salaris, accettato pure dal Ministero e dalla Commissione. Esso è così concepito:

« La Camera, confidando che il signor ministro terrà conto delle giuste osservazioni che leggonsi nella relazione della Commissione parlamentare nel regolamento che dovrà emanare per l'esecuzione della presente legge, passa alla discussione degli articoli. »

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

TORNATA DEL 7 APRILE

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Ora si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. Tutti gli usi conosciuti nell'isola di Sardegna, sotto il nome di ademprivi, non che i diritti di cussorgia, sono aboliti.

« Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune.

« Art. 2. Detratti gli ettari dugentomila assegnati con legge 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell'isola, e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai comuni, nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però:

« 1° Che i comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti diritti di ademprivio o di cussorgia;

« 2° Che essi comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolume il Demanio da ogni molestia di lite o di pretesa dagli aventi ragione ad ademprivio od a cussorgia;

« 3° Che soddisfatte queste ragioni, gli stessi comuni, nel perentorio termine di anni tre dal giorno dell'eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali a loro con questa legge ceduti.

« Art. 3. Trascorso il termine, ove non siasi compiuta per parte dei comuni cessionari la vendita dei terreni ademprivili o cussorgiali loro devoluti, saranno questi venduti dall'autorità governativa a beneficio del demanio dello Stato.

« Art. 4. Chiunque pretenda a compenso per le sue ragioni di ademprivio o di cussorgia ne deve porgere domanda al sotto-prefetto del suo circondario con distinta indicazione dei titoli ai quali la appoggia, nel perentorio termine di mesi sei a far tempo dal giorno della pubblicazione della presente legge.

« Trascorso questo termine, si avrà senz'altro per prescritta la ragione dell'ademprivista e cussorgiante, comunque si tratti di minorenni e di corpi amministrati, ai quali però è sempre riservata l'azione di regresso verso i rispettivi amministratori.

« Art. 5. Queste domande di compenso non sono ammesse, se non si fondano sovra un titolo, ovvero un possesso trentennario atto a prescrivere, o sopra una sentenza passata in giudicato, ovvero sovra atti di positiva ricognizione, ancorchè seguiti in via amministrativa. »

PANATTONI. Domando la parola.

Occorre sia presente alla Camera ciò che la Commissione aveva detto nel suo rapporto, che cioè questo articolo dev'essere interpretato largamente.

Gli esercizi di questi usi o servitù promiscue sono per lo più acquistati senza un titolo formale: bisogna adunque che le autorità incaricate di arbitrare abbiano una certa larghezza nell'apprezzamento delle prove di cotesti esercizi.

Colgo poi l'occasione per avvertire che di questi usi civici, di questi esercizi di servitù popolari ve ne sono tuttora molti in Italia; e giova che al mutare della legislazione sia studiata su tale materia qualche disposizione transitoria. Il Codice provvede alla liberazione dei beni, ma non provvede a che siano dati compensi a coloro che per la libertà dei beni perderanno gli antichi usi e servitù.

Quindi io prego l'onorevole ministro di formare una statistica di queste servitù promiscue; e di provvedere in modo che possa prepararsi una legge speciale, in virtù della quale spariscono usi e servitù, e si faccia luogo ai giusti compensi.

TOBELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Io credo che questo è già compreso nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Salaris e da me accettato.

Quanto al fare uno studio sopra la natura di questo diritto, io non ho difficoltà di tentarlo, e sicuramente lo farò, ma poi, credere che questo sia una cosa facile, io, fin d'ora lo dichiaro, non la credo tale.

Quanto al formulare la legge è materia che più spetta al ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, l'articolo 5° s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 6. In ogni capoluogo di mandamento, dove hannovi terreni ademprivili o cussorgiali da ripartire, saranno nominati tre arbitri: l'uno dal prefetto della provincia; l'altro dal presidente del tribunale del circondario ove trovansi i terreni; il terzo dal comune interessato.

« Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di riparto dei terreni, ed alla quota di compenso da assegnarsi all'ademprivista od al cussorgiante.

« Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto dell'ademprivio, od a cussorgia, ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria.

« Art. 7. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati per decreto reale con apposito regolamento. »

(Sono approvati.)

APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CESSIONE DI BENI STABILI AD ALCUNI MUNICIPI.

PRESIDENTE. Ora si potrebbe, stante l'ora tarda, trattare il progetto di legge per la cessione di stabili ai municipi di Torino, dell'isola del Giglio, di Santo Stefano al Corno, di Serravezza e di Firenze, che, per quanto mi si disse, non darà luogo a discussione.

La discussione generale sopra questo progetto di legge è aperta.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Il ministro accetta la proposta della Commissione?

SELLA, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Darò lettura degli articoli:

« Art. 1. I contratti seguenti dell'amministrazione demaniale sono approvati:

« a) Permuta di stabili in Torino col municipio di Torino, per convenzione privata 6 maggio 1864;

« b) Vendita al comune di Santo Stefano al Corno di un vecchio oratorio in quel comune detto l'Abbadia, al prezzo di lire 4000, per rogito del notaio milanese dottor Giuseppe Velini, 22 maggio 1863;

« c) Vendita in via di transazione al comune di Serravezza, di stabili in Serravezza e Lazzena al prezzo di lire 43,033 15 per rogito del notaio fiorentino dottor Pier Antonio Spighi, 30 novembre 1864;

« d) Cessione e permuta al comune di Firenze di stabili in Firenze, per convenzione privata 18 febbraio 1865. »

BICHI. A scanso d'equivoci, pregherei l'onorevole ministro per le finanze a fare la stessa dichiarazione che già venne fatta dalla Commissione, vale a dire che i frutti del prezzo dei beni di che nel contratto 30 novembre 1864, stipulato tra il demanio dello Stato ed il comune di Serravezza, debbano cominciare a decorrere dal giorno della tradizione dei beni, e non dal giorno del contratto, come era convenuto nell'articolo 6 del contratto stesso.

SELLA, ministro per le finanze. Deve partire dal giorno della tradizione dei beni.

BICHI. Nel ringraziarlo, prendo atto della dichiarazione del signor ministro.

(È approvato l'articolo 1°).

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente l'isola di Giannutri al comune dell'isola del Giglio. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Il contratto autorizzato coll'articolo 2 sarà approvato per decreto del ministro delle finanze, udito il Consiglio di Stato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO E L'AMPLIAZIONE DELLE FERROVIE.

PRESIDENTE. Ora possiamo passare alla discussione del progetto di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del regno.

L'onorevole Valerio aveva chiesto la parola per dare, a termini dell'articolo 26 del regolamento, qualche schiarimento in ordine a taluni errori statigli attribuiti, a qualche parte del suo discorso non stata bene intesa.

Si limiterà a questo, non è vero?

VALERIO. Mi limito a questo, colla massima brevità possibile. L'onorevole relatore nel forbito discorso con cui ha chiuso questa discussione ha creduto di prendermi in errore. Nella prima parte del suo discorso, rilevando lo stato delle strade ferrate in Francia che ora sono esercite sopra uno sviluppo che di poco si scosta da 14,000 chilometri, mise questa cifra di contro allo sviluppo da me indicato in 20,000 chilometri.

L'onorevole relatore dimenticava che la mia osservazione dei 20,000 chilometri si dirigeva all'onorevole Nisco, il quale avendo riassunto lo sviluppo affidato ai sei *réseaux* precisava questo sviluppo nelle cifre di 15,000 e qualche centinaio di chilometri, e diceva che con questi si *serviva tutta la Francia*. Io che aveva sott'occhio un documento ufficiale, cioè il discorso pronunciato dal ministro francese dei lavori pubblici, credo nell'agosto 1864, a Marsiglia, nel quale discorso quel ministro esponeva il programma economico del Governo rispetto alle strade ferrate, e nel quale dichiarava appunto oltrepassare i 20,000 chilometri le strade ferrate tra costrutte ed in costruzione, io rispondeva all'onorevole Nisco rettificando quest'asserzione e notando che lo sviluppo totale della rete francese concessa nel 1864 superava i ventimila chilometri.

Questa è la portata della mia osservazione, e su di ciò non può cadere rettificazione. Tant'è che le stesse cifre date dal relatore provarono che i chilometri di strade ferrate in Francia tra costrutte ed in costruzione effettivamente ammontano a quella cifra. Debbo notare che nel discorso stampato nel rendiconto, le parole dell'onorevole Nisco non sono precisamente riportate nei termini da me indicati; ma io non poteva rispondere che alle parole che io aveva udite; non a quello che avrebbe riferito il resoconto che non aveva ancora potuto leggere.

Il giorno successivo, credo sia il giovedì, in cui l'onorevole relatore continuò il suo discorso, per grave incomodo di salute, io fui obbligato di stare in letto, e mi fu così tolto il piacere che avrei avuto di sentirlo.

Nè pure finora mi fu dato di leggerlo, perchè finora i relativi rendiconti non furono stampati.

Però mi riferiscono alcuni amici miei che in quella circostanza l'onorevole relatore abbia voluto fare qualche appunto ai dati ed alle cifre da me esposti in questa grave discussione. E sono questi appunti ch'io intendo schiarire.

In prima l'onorevole relatore crederebbe di aver trovato una differenza di oltre a 60 milioni di lire nella cifra da me indicata come quella che costituisce il capitale che io ho detto fiduciario della società nuova che sarebbe creato colla fusione delle romane colle strade ferrate della Toscana.

Ricorda la Camera che io ho precisamente indicate le origini delle somme che io raccoglieva per formare quel capitale, e che consegnai in un quadro che potete vedere nel resoconto ufficiale.

Saprà pure la Camera, e l'onorevole relatore mi ha

assicurato che egli cortesemente ha comunicato alla Camera questo fatto, che essendo venuta da me persona per vedere quelle cifre e per comunicarle all'onorevole Correnti, io mi son fatto dovere di dare a questa persona una completa comunicazione di tutte le cifre e dei documenti relativi.

Or bene, io ho riveduto le cifre consegnate in quel conto, e le mantengo. Nè vedo pure possibilità che ci sia errore. I 296 milioni aggiunti al capitale ottenuto colle emissioni accertate si compongono, come è segnato nel quadro preaccennato, di cifre certe e ricavate dal quadro che sta a pagina 50 della relazione. Solo potrebbe elevarsi qualche dubbio, da me indicato nel mio discorso, sull'includersi o non le lire 3,500,000 relative alla strada ferrata di Voltri; e rispetto a questa somma io ho pure detto che la metteva tuttavia, perchè in quella grossa somma di milioni, quei tre e mezzo più o meno, non avrebbero mutato nulla alla questione.

Perchè è pur bene che teniate a mente, signori, che qui si tratta di un capitale di *un miliardo e trecento trent'otto milioni*; a fronte di tal somma sarebbero ben di poco conto anche i 60 milioni trovati dal relatore, se pur vi fossero; il che io non ammetto.

Mi avvertono gli amici miei che l'onorevole relatore disse che di questa differenza ei non aveva trovata la prova, ma che gli risultava comparando quella somma da me indicata con altre riferite dalla Commissione.

E sia pure! Ma io noto che il mio compito era quello solo di stabilire su dati sicuri la somma che io segnavo, non di metterla d'accordo con altre somme date dalla Commissione, nè pure di porla a riscontro dei risultati trovati dalla Commissione.

Così pure, da quanto mi venne riferito, l'onorevole relatore avrebbe voluto appuntare come apprezzamento erroneo quello che m'indusse...

PRESIDENTE. Non vorrei che ella rientrasse nella discussione; altro è spiegare, o chiarire qualche parte del suo discorso, ed altro è giustificare il già detto.

VALERIO. Mi perdoni l'onorevole presidente se insisto. Ma ei mi pare che tutte le prescrizioni regolamentari siano pur soggette ad una certa discrezione di apprezzamento secondo i casi e secondo le necessità sorgenti dalla natura stessa della materia di cui si tratta.

In una questione tanto grave, e che tanto si fonda a specialità, il deputato ingegnere che vi ha portate delle cifre, ha di queste cifre una certa responsabilità personale, ed ha fino ad un certo punto ragione di sorgere per un fatto personale, quando gli appunti d'inesattezza tocchino a cifre importanti alla sostanza della questione.

PRESIDENTE. Io non posso ammettere questo; non sarebbe quello un fatto personale; è sempre un'opinione; sia giusta od erronea, possa più o meno incrementare, a chi l'ha espressa, che la medesima sia confutata, egli è certo che la sua giustificazione sarebbe pur sempre la trattazione della questione. Quindi non po-

trei ammettere la teoria dell'onorevole Valerio. Siccome l'espressione d'un'opinione è sicuramente un fatto della persona, non ci sarebbe più cosa detta, che fatto personale non fosse.

VALERIO. Mi perdoni: finora io mi sono limitato a spiegare il modo con cui ho trovato le cifre di 20 chilometri, e quelle cifre su cui è sorto l'appunto dei 60 milioni; ora spiego ancora come non si possono aggiungere al prezzo nominale delle strade ferrate vendute le lire 2,500,000 relative pel materiale che si dice da provvedersi. Ed avrò finito...

PRESIDENTE. Sì, perchè veramente c'è un po' troppo di larghezza in questo fatto personale.

VALERIO. Avrei già finito...

PRESIDENTE. È per principio. Non posso lasciar stabilire antecedenti.

VALERIO. Io non insisto, se l'onorevole presidente lo crede. Io sono agli ordini della Camera.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Vede che la Camera acconsente: sono molto lieto di esser messo in condizione di poter acconsentire anch'io.

VALERIO. Ringrazio il presidente e la Camera che pur mi vorranno tener conto della deferenza con cui non avrei mancato di sottomettermi alle decisioni del nostro presidente.

La somma di lire 2,500,000 che riflette il materiale mobile, e che è portata in aumento di prezzo, o meglio, come compenso degli sconti che diminuiscono il prezzo suddetto, è segnata come una spesa che la società fosse necessitata a fare entrando in possesso delle strade ferrate che noi le cediamo, per poterle esercitare.

Io ho soppressa questa somma, perchè non reputo che manchi il materiale; perchè non credo che occorra quella spesa. Ed è da questo punto di vista che l'onorevole relatore avrebbe dovuto esaminare e discutere quella mia soppressione.

Già prima di me l'onorevole ministro dei lavori pubblici aveva smentito quelle voci che erano corse nei giornali, e che dicevano che la nostra amministrazione aveva quasi trasandato negligenemente l'approvvigionamento delle strade ferrate dello Stato. Io ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici di aver smentito quelle voci.

Per parte mia poi io mi dissi: la misura del bisogno di questo materiale deve ragionevolmente trovarsi confrontando le linee che noi cediamo colle linee che ha la società acquisitrice; e quando io abbia dimostrato che il materiale sulle linee che noi cediamo è in proporzione molto maggiore di quello che sia sulle linee della società acquisitrice, io confermo la mia opinione, cioè che ora non vi è difetto di materiale, e che queste lire 2,500,000 non possono portarsi in aumento del prezzo nominale di 200,000,000.

PRESIDENTE. Ora dunque si passerà senza più alla discussione degli articoli.

Darò lettura dell'articolo 1°:

« È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1864 per la fusione di una unica compagnia delle società delle strade ferrate livornesi, maremmane, centrale toscana e romane, e per la concessione alla medesima compagnia delle nuove linee indicate nella convenzione succitata (Allegato A).

« Questa approvazione è vincolata alla esecuzione dei patti contenuti nell'atto addizionale 23 novembre 1864 (Allegato B).

L'onorevole Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Non è mio intendimento di entrare nel merito della convenzione di cui si parla nell'articolo 1 di questa legge. Ciò è stato fatto dagli oratori che hanno preso parte alla discussione generale; sarà probabilmente ripetuto dagli oratori che prenderanno parte alla discussione di questo articolo. Quindi io mi limito ad alcune brevi osservazioni nello scopo di provocare dall'onorevole ministro dei lavori pubblici qualche spiegazione relativamente alla sorte d'un gran numero d'individui i quali aspettano che sia deciso il loro destino allorché questa legge sarà approvata o non approvata.

Posto ciò, premetterò alcune nozioni di fatto relativamente alla classe di cui parlo, cioè agli impiegati delle ferrovie già governative napoletane, ora romane.

Nel febbraio del 1862 la compagnia delle Romane congedò un bel giorno 119 impiegati; nell'agosto 1863 ne congedò altri 47.

Questo gran numero d'impiegati messi sulla strada nel 1862 non attesta molto il patriottismo della società, perchè tutti sanno quali fossero in quell'epoca le condizioni delle provincie meridionali, e buttar sulla via un gran numero d'impiegati certamente non contribuiva nè a diminuire il malcontento, e molto meno ad accrescere credito al nuovo ordine di cose.

Lascio da parte questa digressione e vengo al fatto.

I reclami naturalmente furono moltissimi. Il Ministero dei lavori pubblici allora era retto dall'onorevole Menabrea, il quale credette prendere in seria considerazione la condizione fatta a molti impiegati dalla società riconoscendo gli effetti che politicamente derivavano per la città di Napoli.

Quindi egli con nota 11 agosto 1863 istituiva una doppia Commissione d'inchiesta nella città di Napoli. E perchè vegga la Camera quanto l'onorevole ministro fosse preoccupato del fatto, io non farò che dar lettura di poche linee della nota ministeriale alla quale accennai.

Il ministro diceva che erano state segnalate a lui le improvvise ed irregolari disposizioni prese dalla società concessionaria delle ferrovie e dell'accettazione al servizio di alcuni individui stranieri i quali si temevano contrari all'attuale ordine di cose del regno e fautori di reazione; che procacemente e continuamente cerca di opporvisi, suscitando malcontento e creando imbarazzi e difficoltà.

Lasciando al ministro dell'interno (continua il ministro) il provvedere che gli stranieri dipendenti dalla so-

cietà non raggiungano, presi come individui, i colpevoli progetti che sono loro attribuiti, il sottoscritto, per parte sua non ha mancato di richiamare con severe parole la società all'ordine e alla dipendenza che debbe avere dal Governo, primieramente per ciò che riguarda il personale... (*Conversazioni al banco dei ministri*).

Trattandosi di una questione la quale riguarda la equità non solo, ma la pubblica sicurezza, tanto l'onorevole ministro dell'interno quanto l'onorevole ministro dei lavori pubblici non so se credano non sia il caso di prendere in considerazione i fatti che vengo esponendo...

LANZA, ministro dell'interno. Sì! sì!

LAZZARO. Alla fin fine il ministro dell'interno potrebbe ancora sapere altra cosa relativamente a questa questione di cui parlo, cosa della quale non credo dover oggi intrattenere la Camera; ma credo opportuno di richiamare alla memoria un fatto precedente, un fatto già consacrato negli atti ministeriali.

Con quella nota ministeriale dunque l'onorevole Menabrea dava due mandati alla Commissione: il primo, di rivedere tutto quanto era stato fatto dalla società per riguardo al personale; il secondo, di rassegnare lo stato della strada ed il modo con cui la medesima veniva esercitata.

Il ministro conchiudeva in questo modo:

« Il sottoscritto non chiuderà la presente senza far conoscere alla signoria vostra illustrissima (scriveva al prefetto di Napoli) che infrattanto, e sino a che non saranno chiarite le cose, e la società non sarà riconosciuta in regola, il sottoscritto non intende per nulla di riconoscere i mutamenti avvenuti nel personale; e che egli è disposto a trattenere qualunque pagamento di garanzia che potesse essere pretesa dalla società per gli anni decorsi, e che egli non permetterà che gli stranieri sospetti funzionino sul territorio italiano. »

La Commissione dopo questa nota ha fatta la sua relazione sulla parte personale, e su quella tecnica.

Non parlerò del rapporto tecnico; quanto al personale, credo parlarne. E lo debbo poichè mi si presenta l'articolo 17 della convenzione che la Camera è chiamata ad approvare, la quale stabilisce che il Governo e la società che lo sostituisce nella cessione della ferrovia da Ancona a Bologna, e da Castel Bolognese a Ravenna accetti il personale che attualmente è impiegato presso la società delle ferrovie romane nel servizio della linea.

Dunque il Governo con questa condizione accetta il personale impiegato nelle ferrovie romane, l'accetta interamente, l'accetta senza beneficio d'inventario. Ora, dopo che la Commissione d'inchiesta ha fatto il suo lavoro ed ha stabilito che un gran numero d'impiegati essendo di nomina governativa, debb'essere richiamato, che un altro numero può essere collocato a riposo, che la sorte di molti altri debb'essere presa in considerazione (e si osservi che la Commissione dichiara che il numero d'impiegati che essa propone ad essere riammessi è indispensabile al buon andamento del servizio) ognuno, dopo la nota del ministro, dopo i lavori e le

proposte della Commissione crederebbe che si fosse presa in tre anni una risoluzione. Eppure non è così: questi impiegati licenziati dei quali una parte (lo si osservi bene) è dichiarata indispensabile, si trovano colla spada di Damocle sul capo. Percepiscono, è vero, lo stipendio, ma lo percepiscono provvisoriamente per ordine del Governo dalla compagnia.

Anzi debbo far osservare come alcuni temano, non so se con ragione o senza, che una volta che la società romana abbia ottenuto mediante l'approvazione di questo disegno di legge i vantaggi che incontrastabilmente gliene derivano, si curerà poco di loro, che se finora non ha potuto compiere tutto ciò che è nel suo intento di fare, potrebbe in seguito gettare sulla via tutti questi impiegati.

Non parlo di coloro che non hanno nomina governativa, non parlo dei giornalieri, parlo di coloro che hanno dei titoli, di coloro che hanno venti e più anni di servizio.

La posizione incerta, precaria in cui si trova un gran numero di essi, aumenta come ben può comprendere il Ministero, il malcontento che si vede nella città di Napoli.

Credo in conseguenza che il Ministero debba prendere un provvedimento circa la sorte di tanti infelici i quali dall'approvazione di questa legge credono che deriverà la rovina di sé medesimi e quella delle loro famiglie.

PRESIDENTE. Verrebbe ora il turno dell'onorevole Boggio, secondo ch'egli era iscritto; egli però ha ceduto la parola all'onorevole Bonghi.

BOGGIO. Precisamente.

BONGHI. Qualora l'onorevole presidente mi avesse voluto accordare quella facoltà che ha accordato due volte all'onorevole Valerio, io avrei forse potuto trattenerne più brevemente la Camera; ma ciò non ostante io prometto alla Camera che, ora, pur potendo parlare sull'articolo primo, sarò brevissimo.

Io credo che l'onorevole presidente impedendomi di parlare per un fatto personale, mi ha salvato dal pericolo di esservi richiamato continuamente...

PRESIDENTE. Ella ha consentito alla mia preghiera...

BONGHI. Io ne lo ringrazio; ma mi resta sempre la minaccia di un altro pericolo che non mi si ripeta che io rientro nella discussione generale...

PRESIDENTE. Non rientrerà. (*Si ride*)

BONGHI. Dal primo pericolo mi ha salvato il presidente, dal secondo mi devo salvar io e spero, anche la cortesia de' miei colleghi.

È evidente che, avendo io parlato per il primo in questa discussione, ed essendo rimasto il punto di mira di tutti i discorsi che si sono seguiti, non pel merito di quello che io avessi detto, ma per aver parlato prima degli altri, è evidente che mi si è addensata sul capo una fitta nuvola di obiezioni, a cui io debbo pur replicare qualche cosa, non per difendere ancora la mia opinione contro quella che mi si è contrapposta, ma perchè in ogni opinione che si esprime vi è qualcosa che uno non può lasciar dire altrui che egli sia venuto

avanti alla Camera ad esporre leggermente quello che egli ha esposto. Questa leggerezza arriva sino alla persona del deputato stesso, e va al di là dell'opinione che egli esprime. L'opinione resta libera, ed io non potrei ripigliare a difenderla; ma nell'aspetto che dicevo, mi rimane ancora un piccolo diritto a rispondere.

Ora, circa gli argomenti portati in favore della legge, e soprattutto in favore di questo articolo 1°, di cui io propongo la soppressione, devo dire chiaramente che la mia impressione è stata che le obiezioni fatte da me e da altri alla legge sono rimaste inerte; non ho raccolto una sola ragione valevole a distruggerle. (*Movimenti*)

È inutile che l'onorevole relatore s'impazienti.

CORRENTI, relatore. Non m'impaziento affatto. Sono già avvezzo. (*ilarità*)

BONGHI. Io che ci vedo pochissimo, lo vedo pure che s'impazienta. La prego di lasciarmi dire.

Una sola osservazione io ho trovata giusta, ed è quella che era formolata così: ebbene, voi lasciate rovinare la società delle romane, voi togliete ogni modo di allacciare le strade romane e toscane colle napoletane. Questo era consentito dagli oppositori della legge, che si dovesse trovar modo di ottenerlo. Quello che gli oppositori dicevano, era che il modo più costoso che si poteva cercare per ottenerlo era quello che si era scelto; e di più, che il modo era cosiffatto, che si fosse neanche sicuro che si otterrebbe.

Ora, a queste opposizioni chi ha risposto? Per la parte mia, non solo ho visto che non si è risposto, ma ho visto persino che si è cansato di rispondere. L'unico fra i fautori della legge, che ha cercato di dare della fronte nell'obiezione, per quanto io mi ricorda, è stato l'onorevole relatore; ma egli non l'ha fatto se non contraddicendo a sé medesimo.

L'onorevole relatore ha sentito che, per rendere probabile al paese ed alla Camera, l'accettazione del sacrificio che si propone, bisognava mostrare che questo sacrificio era utile, serviva, arrivava.

Dunque l'onorevole relatore, delle due obiezioni che si facevano, ne ha presa almeno una, ed ha risposto almeno ad una. Le due obiezioni che si facevano erano: prima, per la strada nuova voi non siete sicuri degli apprezzamenti; sono apprezzamenti accettati alla leggera da una parte, accolti alla leggera da un'altra, tanto d'andare innanzi. Quest'obiezione non è stata neanche toccata...

CORRENTI, relatore. È stata anzi toccatissima.

BONGHI. A me è parso di no!

L'altra obiezione più grave era questa: « Non ci è modo di pagare gl'interessi delle azioni della neonata società romana, se non mangiando sul capitale stesso. »

A quest'obiezione l'onorevole relatore ha risposto che io era caduto in errore. Può essere che io sia caduto in errore, ma, se vi sono caduto, è colpa della guida che mi ha tratto nella fossa; se io sono caduto in errore, vuol dire che mi si era messo innanzi un cieco a condurmi.

Vediamo ora se è così; vediamo se io devo fare all'onorevole relatore questo rimprovero; io non lo credo; io credo ch'egli abbia detto il giusto nella sua relazione, e ch'egli non abbia errato che nelle censure che mi ha dirette. La sua risposta è stata questa:

« Voi avete calcolato per il pagamento delle azioni delle Livornesi sopra i quattro milioni e tante centinaia di mila franchi che restavano alla nuova società Romana: dopo pagate le sue obbligazioni, avete cavato da questi quattro milioni circa, quel milione ed ottocento mila franchi che le accorte Livornesi pigliano a primo patto per sé; avete poi distribuito il resto sulle rimanenti azioni della società, e non ve n'è rimasto abbastanza per pagarle. »

Ebbene, voi avete fatto male; noi avevamo calcolato in fuori quel milione ed ottocento mila lire, e voi l'avete voluto trarre anch'esso da quei quattro milioni e residuo; cosicchè ci avete tolto a questi quattro milioni e più, coi quali bisogna pagare le azioni, avete tolto un milione ed ottocento mila franchi che non andavano tolti.

Io sono stato davvero infelice colla Commissione e cogli altri fautori della legge. Io, tra tutti quelli che hanno parlato contro la legge, sono stato quello che ha fatto i calcoli più larghi, e nella questione speciale che ora tratto, invece di mettermi per la via di quel calcolo esattissimo dell'onorevole Depretis, per il quale si dimostra che resta per le azioni anche meno di quello che dico io, ho accettato tutte quante le ipotesi della Commissione e del Governo, ed ho detto: bene, sia tutto conchiuso; tutte aperte, anche le linee eventuali; le garanzie siano pagate; stia tutto bene; che cosa ne viene fuori? Ne viene che questa società ha bisogno, in cifre tonde, di 735 milioni.

Di questa somma ha 92 milioni in sussidio dal Governo; 127 milioni in azioni ordinarie e straordinarie, 515 milioni in obbligazioni tra emesse e da emettere.

Ora deve di certo pagare l'interesse delle obbligazioni emesse e da emettere; e questo interesse, la relazione dice, salirà a 38,680,000 franchi all'anno da pagare.

Se l'onorevole Venturelli non ha il libro davanti, leggerò io quello che vi si dice: « Obbligazioni tra emesse e da emettersi, lire 515,262,000; onde nasce pel servizio delle obbligazioni ed azioni privilegiate la necessità di pagare ogni anno lire 38,683,000. » E come in questo grosso libriccio le frasi si ripetono e non si somigliano, giova servirsi d'una differenza per intendere meglio.

Più su, parlando delle azioni emesse o da emettere, aggiunge: « le azioni privilegiate; » che sono le 22,000 azioni privilegiate della società romana.

Bisognano dunque 38,680,000 lire per pagare l'interesse delle obbligazioni e delle azioni privilegiate della società romana.

Di questi 38 milioni dodici può ricavarli dal prodotto stesso delle strade; mancano, dice il relatore, alla società 25,600,000 lire.

Ora il Governo guarentisce alla società nuova lire 30,021,250; sono adunque 4,325,000 lire più di quello che occorre per il pagamento dell'interesse delle azioni privilegiate e delle obbligazioni.

Coteste lire 4,325,000 sono assegnate alle azioni. A quali azioni? A tutte, ossia a quelle sole della Centrale e della Romana, escluse le Livornesi? Evidentemente, parlando di azioni, s'intende tutte; ma che si deva intendere così ce n'è prova nelle parole della relazione stessa. Di fatti essa fa ammontare le azioni a 127 milioni. Ora di dove uscirebbero questi 127 milioni se non dalla somma delle lire 85 milioni delle azioni delle romane, dalle lire 8,400,000 della centrale, e dalle lire 33,600,000 delle Livornesi?

Le lire 33,600,000 delle Livornesi fanno adunque parte di quel capitale sociale di cui bisogna cercare l'interesse in quei quattro milioni e più di lire residue, e al cui frutto è provvisto nei 38 milioni registrati più sopra. Sono questi soli quattro milioni che le quattro società si possono dividere; sono questi quattro milioni la veste, non inconsutile, di cui si devono coprire. E se ne coprono con porzioni e con foggie diverse, cosicchè, per sapere quello che ne resta effettivamente a ciascheduna, si devono studiare, come ho pur fatto, le ragioni diverse secondo le quali questo fondo è diviso per ciascheduna.

È dunque da questo fondo di 4 milioni che bisogna dedurre per le prime 61,800,000 lire prese dalle Livornesi, e poi sul resto dare la parte che è data alla società delle maremmane, poi quella più grossa che chiede la società delle centrali toscane, e resta per le Romane quello che resta, che non è tanto come ho provato nel mio discorso da non doverne morire di freddo.

Così rispondo col relatore che scrive, al relatore che parla.

Come può egli il relatore aver preteso il contrario parlando? Se fosse vero che quei 4 milioni si possono dividere tra le azioni della società nuova, prescindendo dalle azioni delle Livornesi, si verrebbe alla più curiosa delle conseguenze, si verrebbe alla conseguenza che la sola modificazione buona, della quale si possa dar lode al ministro delle finanze attuali, sarebbe affatto inutile, giacchè se fosse vero quello che l'onorevole relatore ha detto, che dal patto dei quattro milioni e più di lire siano escluse le azioni delle Livornesi, in quanto alle lire 1,800,000 che le loro azioni hanno oggi sarebbe stato inutile pretendere, come l'onorevole ministro ha preteso, che alle azioni delle Romane non si pagasse più del 4 per cento, col quale temperamento se non è stato tolto il pericolo della legge, certo è stato diminuito ed allontanato d'alquanto.

E questo è pel primo errore che mi ha apposto l'onorevole relatore.

CORBENTI, *relatore*. Non capisco.

BONGHI. Mi pare chiaro.

Insomma, per ripeterla, l'onorevole relatore pretende che questo milione e 800 mila lire egli li cavi d'altronde.

TORNATA DEL 7 APRILE

Mi dica dunque di dove cava quelle somme. Io non vedo di dove le possa cavare che dai quattro milioni che restano alla fine del conto.

La seconda obbiezione che mi ha fatto l'onorevole relatore è stata questa, e l'ha riprodotta dal ministro dei lavori pubblici. Mi ha detto che io ho contato due volte il soprappiù della garanzia sulla strada da Ancona a Bologna.

Io davvero non so di dove abbiano tratto che io ho contato due volte questa garanzia. Mi par chiaro che io non l'ho contata se non una volta sola, rispetto all'onere che porta allo Stato. L'onorevole relatore e l'onorevole ministro dei lavori pubblici che non l'avevano calcolata mai, possono rimproverarmi al più di averla calcolata per una volta (*Parità*), ma che io l'abbia calcolata due resterebbe a dimostrarceli. L'onorevole relatore, per dirla qui di passaggio, ha discorso sempre come se ci fosse una cifra affatto certa rispetto al maggior onere che dal presente contratto risulta al Governo per la fusione delle strade ferrate dell'Italia centrale. Oh! questo non è certamente esatto, egli lo sa; egli sa che la Commissione amministrativa poneva questa cifra a quattro milioni, e più centinaia di mila lire, mentre il ministro Menabrea poneva questa cifra a due milioni e cinquecento e più mila lire. Capisco la ragione per la quale il ministro Menabrea aveva ridotta questa somma, ma si vede però che nell'apprezzamento di essa c'è luogo ad adoperare criterii diversi.

CORBENTI, relatore. Non nelle cifre, nelle origini delle cifre.

BONGHI. Intendo bene, nelle origini delle cifre; giacché non si tratta di differenze, di somme o sottrazioni. Or bene, queste origini delle cifre io le ho apprezzate un po' diversamente da quello che il Ministero e la Commissione amministrativa facessero; e nel mio apprezzamento io sono arrivato più vicino al calcolo più moderato del Ministero, che non a quello più grosso della Commissione amministrativa. Eppure, nessuno dei fautori della legge m'ha voluto tener conto di questa mia moderazione; e tutti m'hanno gridato contro come se io fossi stato quello che ha esagerato di più l'onere che s'assume, mentre son pure tra gli oppositori della legge quello, che l'ha tenuto più basso. Solo, vi ho aggiunta una parte di cui il ministro e la Commissione m'erano parsi dimentichi affatto.

Ora questo calcolo... (*Interruzione del relatore*) L'onorevole relatore mi ha rimproverato d'interromperlo ed io l'ho fatto una sol volta. Ora che ripete egli così spesso il peccato non si potrebbe ricordare dell'ammonezione?

PRESIDENTE. Ma veda, onorevole Bonghi! Il soggetto dell'articolo 1° è la fusione. Ella ripete cose dette e tende a giustificarle. In tal modo risale al soggetto della discussione generale. Se si va di questo passo sarà impossibile di condurre a termine questa discussione. Parli adunque e si restringa sugli argomenti che possono contribuire alla discussione della fusione.

DEPRETIS. Ma non c'è altro modo!

PRESIDENTE. Sta bene, ma bisogna riunire i concetti allo scopo dell'articolo 1°. Nella discussione generale si è già in sostanza trattato di tutte le speciali questioni contenute negli articoli.

Ora avendo la Camera deliberato la chiusura della discussione generale, ha naturalmente inteso che non si riproducessero con troppa estensione nei singoli articoli le questioni medesime.

Bisogna tener conto di queste considerazioni, altrimenti la discussione riproducendosi di mano in mano diverrebbe interminabile.

BONGHI. Io domando al presidente come possa fare altrimenti. O ella mi permette di parlare sull'articolo primo o no. Se mi permette di parlare sull'articolo 1°, io non posso fare che due cose: o ripetere quelle che ho dette già, o confermare solo quelle che mi sono state contraddette; non è quest'ultimo il partito più comodo per tutti?

Posso dunque parlare?

PRESIDENTE. Sì, ma si tenga al soggetto. Ella ha un mio foglio nelle mani con cui appunto lo pregava di ciò.

BONGHI. Devo dunque mostrare che non ho punto calcolato due volte, ma una volta sola, le garanzie dell'Ancona a Bologna; e che l'ho fatto perchè c'era nel calcolo del Governo e della Commissione della Camera una evidente lacuna.

M'è parso molto strano che mi si rimproverasse che che io sia andato rovistando negli'interessi delle società private in luogo di preoccuparmi di quelli della nazione. È appunto il contrario. A me non importa nulla che le società private guadagnino poco o molto. Io guardo a quello che ci perde lo Stato; e questa è la sola cosa che m'importa. Ora io diceva: poichè voi avete fatta la fusione, e poichè questa fusione non ci si presenta come l'aveva fatta già il ministro Menabrea con un elemento incerto, colla strada da Ancona a Bologna ancora a disporre, nè è disposto oramai ed è data alle Meridionali.

Ecco quello che il nuovo abbraccio che la strada da Ancona a Bologna dà alla società delle Meridionali, sciogliendosi dalle braccia delle Romane, e gli altri amplessi dei quali ci si narra in questa legge, costano allo Stato. Il vantaggio grosso delle Meridionali, e non se ne contentano, è il godere per quattro anni così larga sovvenzione su strade già costruite, e l'approffittare durante quattro anni di tutto il loro prodotto, che andava già per così gran parte allo Stato.

Che la sovvenzione assegnata a questa strada, e così accresciuta, in luogo di cadere nelle tasche delle Romane entri in quelle delle Meridionali, con tutto il bagaglio del suo prodotto, a me poco importa; quello che importa a me, è ciò che esce dalle tasche dei contribuenti dello Stato.

Ora, poichè si sa adesso che cosa sia l'onere dell'Ancona-Bologna oggi, e poichè quest'onere è una conseguenza naturale della fusione, non deve essere calcolato col resto? È ciò che io ho fatto, è ciò che credo si deva

fare, e che il Ministero e la Commissione avevano creduto di non fare. Senza ciò, non si conosce quale sia l'onere complessivo che veramente lo Stato s'assume oggi, in più di quello di cui è aggravato, per le linee già costrutte che leva dai gruppi in cui stanno ed assegna a gruppi nuovi.

Ora, non mancando a questa parte principale del calcolo, s'arriva appunto a ciò che io ho detto; s'arriva ad un aumento annuale per i quattro primi anni a sette milioni e più centinaia di mila lire; e se ci resta questa cifra, non è se non perchè s'accetta, per l'aumento dell'onere sulle altre strade in fuori di quella da Ancona a Bologna, l'apprezzamento più mite del Ministero, e non quello più rigoroso della Commissione amministrativa. Giacchè voi lo vedete, calcolando l'onere aumentato dell'Ancona-Bologna a un quattro milioni e qualcosa, l'aumento totale a sette milioni e più, non vi calcolo l'aumento dell'onere sulle altre strade, se non a circa tre milioni.

Oggi dunque il solo trasmutamento delle linee, la loro fusione, per l'effetto che produce sulle Meridionali e sulle Romane, costa allo Stato sette milioni e più, secondo il calcolo più discreto che si possa fare. Dopo me l'onorevole Depretis l'aveva portato più in là: circa due milioni, se mal non ricordo, colla nuova giunta d'una sovvenzione sui 46 chilometri da Castel Bolognese a Ravenna.

L'onorevole relatore ha ancora detto che io aveva fatto uno sbaglio di 36 milioni...

CORRENTI, relatore. Non ho detto questo.

BONGHI. L'ha per l'appunto detto..... ma siccome non me li ha ancora resi, non mi credo in obbligo di mostrargli che non son miei.

E qui faccio punto, poichè davvero io non ho nessuna ragione ad aggiungere a quelle che ho già detto contro la fusione, dopo aver confermate quelle alle quali si era voluto levar forza.

Io ripeto oggi, come allora, che rigetto la fusione, perchè è il sistema più costoso per dare alle Romane quell'aiuto che loro bisogna per compiere l'allacciamento delle strade napoletane e toscane colle romane. Opinione nella quale era l'onorevole ministro delle finanze, quando era membro della Commissione amministrativa...

SELLA, ministro delle finanze. Ora le cose sono mutate.

BONGHI. Egli dice che ora le cose sono mutate: ma potevano mutare in parte anche a nostro beneficio, e non son mutate, anche qui, che a nostro danno.

Io sono contrario alla fusione anche perchè non si è dimostrato, e nessuno ha tentato neanche di dimostrare, che col sacrificio che oggi facciamo noi otterremo qualche cosa di valido, qualche cosa di solido e di gagliardo.

Potrei rispondere alle varie obiezioni che si sono fatte alle osservazioni presentate in favore del tracciato anteriore delle strade Meridionali, ma l'onorevole presidente mi direbbe che io esco fuori dell'articolo 1°.

Perciò mi riservo questa risposta ad una prossima occasione. Ora dirò solamente che mi pare che l'onorevole relatore ed il ministro dei lavori pubblici, i quali hanno ripetuto così spesso che col loro progetto di legge si davano 429 chilometri di più alle provincie napoletane, e così sbagliavano per lo meno di 200 chilometri, ogni volta che ripetevano questa cifra, essi potevano essere più indulgenti verso di me, se ancora avessi sbagliato come non ho fatto, in così avviluppato pasto di migliaia, come quello ch'essi ci hanno ammannito. Essi sanno bene che, quand'anche si volesse dare al ministro Jacini la lode che non gli spetta dell'aggiunta della strada da Termoli a Napoli, bisognerebbe da una parte dire che col presente progetto di legge si aggiungono alla rete napoletana 429 chilometri e dall'altra che gli se ne tolgono 219 chilometri; cosicchè l'aumento assoluto della rete, anche posta l'ipotesi più favorevole al ministro Jacini e alla Commissione presente della Camera, sarebbe di soli 210 chilometri e non di 429 come ci si ripete. Ma bisognerebbe aggiungere che questi 210 chilometri sono ancora diminuiti da questo, che la linea di Avezzano-Ceprano è resa eventuale, e soggetta alla votazione d'una nuova legge quando era già assoluta e sicura!

Se non che si deve dire di più, che i 198 chilometri della linea da Termoli a Napoli — per tanti gli conta la Commissione; l'onorevole Menabrea gli contava per 247 — erano stati già proposti alla Camera dalla Commissione del 1862 e dal Ministero precedente nel giugno del 1864, senza soppressione di nessuna altra linea. Cosicchè quando si vogliono misurare i meriti del presente ministro dei lavori pubblici verso le provincie napoletane, si deve dire che, quanto a lui, egli ha aggiunto alla rete delle meridionali 233 chilometri e gliene ha tolti a dirittura 219 e resi eventuali 79: cosicchè, davvero, ha per ora diminuita quella rete di 69 chilometri. Ecco il conto giusto, per quanto poco piacevole possa riescire.

Io non ho più che ad aggiungere una sola parola.

L'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole relatore si sono molto meravigliati che io, dopo avere per molto tempo lodato troppo, abbia principiato ora a censurare anche troppo. Tanto l'uno quanto l'altro hanno lanciato cotesta frase, che non m'ha punto.

Io non so di dove abbiano cavato che io abbia mai, a miei giorni, lodato molto. Io ho taciuto durante due anni e non me ne pento; ho scritto durante due anni e me ne pento (*Si ride*); bisogna, quindi, che così l'onorevole relatore come l'onorevole ministro delle finanze abbiano letto molto spesso, e ne li ringrazio, ciò che io scrivevo, ma l'abbian letto rapidamente, ciò di cui non potrei ringraziarli. Se avessero letto con ponderazione, ogni volta che pure si son messi a leggermi, avrebbero visto che spesso, spessissimo, troppo spesso, se si vuole, con parole forse troppo aspre talora, ho detto agli uni, a quelli che più incalzavano, voi fareste peggio, non ho detto mai agli altri, voi fate bene (*Ilarità*) o non si può far meglio.

Ebbene, l'onorevole relatore e il ministro lo vedono, io non ho luogo di disdirmi oggi; e quando essi desiderano che io lo dica, se, per mia sventura dovessi ritornare a mai scrivere, dalla qual cosa mi guarderò come dal fuoco, io prometto all'onorevole ministro delle finanze e all'onorevole relatore di scenare piuttosto che accrescere per l'avvenire quella così scarsa misura di elogio, e di allargare ed estendere invece la censura più che non ho fatto sinora; e persistere a giudicare piuttosto dalle cose gli uomini, che non dagli uomini le cose. Ad ogni modo o scriva o no, questo resterà quindi innanzi il criterio della mia condotta politica, se torno deputato, anche a rischio di rimanere solo.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

SELLA, ministro delle finanze. Molte volte mi è occorso di leggere gli scritti dell'onorevole Bonghi, e, nello stesso modo con cui quando egli parla, qualunque cosa dica, e comunque ragioni, la Camera non potrà rattenersi dal sentirlo, così confesso che tutte le volte che ne ho avuto agio comunque egli scrivesse, l'ho sempre letto con molto piacere.

Ed anche in questa discussione non esito a dire, che quantunque quando si siede sopra questi banchi i discorsi che sono contrari ai progetti di legge che si propongono paiano meno armonici, meno sensati, meno eloquenti di quelli che sono in favore, tuttavia confesso senza voler far torto ad altri, che il discorso che ho ascoltato con maggior soddisfazione è stato quello dell'onorevole Bonghi.

Convien che io gli renda questa giustizia, quantunque i suoi discorsi siano pieni di frizzi i quali pungono profondamente.

Mi permetta adesso di fargli un elogio. Io ho dovuto ritrarre da questa discussione un convincimento ed è che l'onorevole Bonghi, qualora si trattasse di desiderare un ministro delle finanze il quale sapesse maneggiare bene le cifre per far comparire quello che si vuole, non esito a dichiararlo, credo che egli sarebbe un ministro di finanze impareggiabile. *(Si ride)*

Infatti vediamo che l'onorevole Bonghi nello stesso discorso d'oggi ha cominciato a dire che, secondo lui, la società nuova delle romane e delle toscane viene a costare immensamente allo Stato e non ostante ciò si trova rovinata.

Intendiamoci perchè vi sono dei limiti anche ad un fatto di questa natura. Come fa questa società che, secondo l'onorevole Bonghi, viene a costare 4,325,000 lire di più all'anno, a trovarsi nello stesso temporovinata?

L'onorevole Bonghi sa perfettamente da una parte che l'onere che viene maggiore alle finanze dello Stato è di 4,325,000 lire, e sa parimente dall'altra parte che se questa società potesse contare sopra un beneficio di questa natura, non solo non sarebbe rovinata, ma si troverebbe in condizioni prosperissime.

BONGHI. La società nuova.

SELLA, ministro per le finanze. Parlo della società nuova, ben inteso.

L'onorevole Bonghi si scagliava specialmente contro

il relatore della Commissione, ma guardate con quale meravigliosa abilità l'onorevole Bonghi ha saputo scegliere le sue cifre. La Commissione ha presentato due quadri, in uno di questi fa i conti appunto come li faceva quella povera Commissione amministrativa, per aver fatto parte della quale mi trovo ora esposto ai frizzi dell'onorevole Bonghi, ma poi ha fatto parecchie rettificazioni ed è arrivato a più conseguenze.

Nel secondo di questi quadri espose il risultato delle sue indagini, e secondo i dati che aveva somministrati la Commissione amministrativa, la quale è stata la prima a digrossare questa molto complicata materia. Da questo quadro risulterebbe che il maggior onere per le finanze sarebbe di 4,693,000 lire; secondo il quadro fatto dalla Commissione della Camera il maggior onere sarebbe soltanto di 2,664,000 lire.

Ora, se voi notate che la società attuale si trova in condizione di non poter far fronte a' suoi impegni e di avere anzi un disavanzo di lire 1,100,000, secondo alcuni, e di 1,300,000, secondo l'onorevole Depretis, voi vedete bene che, se il ministro delle finanze cresce per una parte soltanto di lire 2,600,000, siccome dall'altra parte vi è una passività di lire 1,300,000, secondo l'onorevole Depretis, la differenza fra queste due somme è ben lungi dall'arrivare alla cifra di 4 milioni che andava adducendo l'onorevole Bonghi.

BONGHI. Veda a pagina 296.

SELLA, ministro delle finanze. Sono precisamente a pagina 296. L'onorevole Bonghi ha semplicemente ommesso di dire alla Camera che questa somma di lire 4,325,000 sparirebbe alla società per maggiori lucri, quando si adottassero quei dati della prima Commissione amministrativa.

Insomma l'onorevole Bonghi prende quando gli conviene le cifre della Commissione amministrativa, e quando gli conviene prende quelle della Commissione della Camera, e così dove gli torna più comodo.

Vengo all'altra parte.

Prima di tutto vedrà che tutto questo calcolo, se ha letto bene, come non ne dubito, è stato fatto sui dati forniti dalla Commissione amministrativa. A pagina 297, dov'è enunciata la cifra di quattro milioni, si dice che vi è una somma ragguardevole, la quale potrebbe costituire la massa dei guadagni sociali. Poi si vede dai quadri che seguono come la Commissione avesse calcolato troppo basse le spese di esercizio. A pagina 302 la Commissione dà ragione delle differenze che esistono tra i risultati cui era giunta la Commissione amministrativa ed i risultati cui giunse la Commissione della Camera. Ivi l'onorevole Bonghi troverà che una delle principali differenze consiste in ciò, che le indagini della Commissione amministrativa giunsero troppo tardi alla Commissione attuale, per qual motivo furono calcolate troppo basse le spese d'esercizio, e si riscontra una differenza tra gli oneri attuali e gli oneri che assumerebbe il Governo adottando questo progetto di legge. Ma questo non basta. L'onorevole Bonghi dee pur convenire ch'egli si è servito due volte della stessa cifra

riguardo agli oneri risultanti al Governo per la cessione della linea Bologna-Ancona, poichè parlando della fusione della società romana colla toscana, ha detto: il Governo perde tanto per la cessione della linea Bologna-Ancona; poi parlando delle ferrovie romane ha di nuovo aggiunto negli oneri la cifra già calcolata. Bisogna che l'onorevole Bonghi abbia trovato quest'argomento molto bello poichè se n'è servito due volte.

Queste due parole ho voluto dire alla Camera, perchè dal testo del discorso dell'onorevole Bonghi che ho letto, e da quello che ne aveva udito, mi pareva che si potesse dare una risposta assai concludente.

Farò poi notare alla Camera che ad un bello spirito, com'è l'onorevole Bonghi, è facilissimo, in questioni di questo genere, e maneggiando abilmente le cifre, lo addurre argomenti che imbarazzino non poco la discussione.

Questi sono generi d'argomentazione che si possono fare a tavolino, che si possono addurre in seno ad una Commissione come la nostra, ad esempio, la quale, sono certo, ci ha speso delle dieci e delle venti sedute per vederci chiaro; ma davanti alla Camera, in pubblico dibattimento, è difficilissimo, stando pure a sentire colla più grande attenzione un discorso precipitato, poterne afferrare per bene tutti i particolari, ed è cosa ardua al sommo il rispondere adeguatamente, è lungo e faticoso il potersi intendere; quindi io credo che la Camera in questa materia di cifre possa e debba rimettersene alla sua Commissione, la quale ha veramente studiata profondamente la materia.

Perdoni la Camera se io non mi potei trattenere, tirato dai frizzi dell'onorevole Bonghi, dal rispondere queste brevi parole, benchè non toccasse precisamente a me, e non fosse neanche necessario.

PRESIDENTE. Rimanderemo l'ulteriore discussione.

CORRENTI, relatore. Mi permetta due parole.

Ho già espresso nel mio discorso di ieri e ieri l'altro, che disgraziatamente è stato troppo lungo e noioso, ho già espresso, dico, la mia opinione che è la stessa con cui ha finito l'onorevole ministro Sella oggi le sue brevi parole, cioè l'impossibilità di discutere con ponderatezza all'improvviso una questione di cifre così complicata.

L'onorevole Bonghi mi permetterà di dirgli, più a mia giustificazione che a sua accusa, che io non ho ancora capito il suo sistema di difesa; io l'ho seguito, io ho sentito molte parole, mi pareva di avere afferrato il filo della sua idea, ma mi accorsi che non appena io era lì per toccarlo, io l'aveva di già perduto. Ora io gli dirò solo, e lo sfido di provare il contrario, che nei 38,683,000 lire che sono state dalla Commissione contrapposte al servizio delle obbligazioni e delle azioni privilegiate, ci sono già dentro le livornesi, le quali sono state considerate come obbligazioni pel motivo che queste livornesi hanno la guarentigia governativa.

Ora, naturalmente, non viene più il conto di dover detrarre dalle lire 4,325,000, come egli ha fatto.

BONGHI. Ma perdoni...

CORRENTI, relatore. Non m'interrompa, perchè è inutile; la cosa è già abbastanza per sé difficile.

Io devo poi fargli notare che nel suo discorso, a pagina 31 (1), ove ha cominciato a commettere questa seconda inesattezza, dopo ne ha commesse pur molte altre, ed ha fatti o dei calcoli evidentemente sbagliati anche dal lato aritmetico, perchè, per esempio, ha esposto che 147,000 lire all'anno distribuite come aumento su 33,600,000 lire, che sono le obbligazioni livornesi, portano l'interesse di queste obbligazioni da 5 a 6 80 al 6 85 per cento. E questo si trova detto a pagina 87. Ora, invece, i conti precisi danno 5 44; si potrà, occorrendo, verificare il calcolo tra noi due, senza annoiare la Camera. E questa è un'asserzione che io mantengo.

Ora veniamo ad un'altra asserzione che mi ha vivamente toccato, e che io devo respingere assolutamente.

L'onorevole Bonghi disse che la Commissione non ha mai calcolato quell'aumento di carichi che veniva al Governo per il modo con cui fu disposto nella linea Ancona-Bologna; mi pare che abbia detto che nè il Ministero, nè la Commissione vi avevano mai pensato; e a questo attribui la nostra meraviglia nel vederla comparire, e specialmente comparire due volte, giusta l'artificio dialettico dell'onorevole Bonghi, che parlò della perdita del Governo sulla linea di Ancona una volta nella fusione e l'altra nella cessione delle Meridionali.

Ora, io non credo che l'onorevole Bonghi ignori che questa questione fu discussa lunghissimamente nel seno della Commissione.

BONGHI. Del seno della Commissione io non so nulla.

CORRENTI, relatore. Ed anzi questo fu il cavallo di battaglia dell'onorevole Fiorenzi, dirò, poichè è specialmente per questo che la Commissione ottenne il ribasso di 500 lire al chilometro sul contratto colle Meridionali. La Commissione infatti osservò che la guarentigia sulla linea Bologna-Ancona, quando comincerà ad agire la scala mobile, cioè dopo i primi quattro anni, andrà a livellarsi colla massa delle guarentigie, ma nei primi quattro anni, in cui non vi è ancora la scala mobile, la sovvenzione fissa di lire 22,500 al chilometro agirà separatamente sui 246 chilometri delle linee Ancona, Bologna e Ravenna.

E questo è indubbiamente un vantaggio per la società. Si è fatto il calcolo e si è insistito con questo calcolo alla mano per ottenere una diminuzione di sovvenzioni. Fu questo l'argomento che decise il dimezzamento della soprasovvenzione di 1000 lire al chilometro che si era accordata alla società.

E dacchè ho spiegato questo fatto, colgo l'occasione propizia per rispondere ad alcuni dei preopinanti, i quali sembravano credere che questa diminuzione si fosse fatta senza una radice razionale, a quel modo che si mercanteggia a caso per risparmiare sul prezzo senza conoscere le ragioni del risparmio e il bilancio

(1) Dell'opuscolo che contiene il discorso dell'onorevole Bonghi, stampato a parte.

TORNATA DEL 7 APRILE

del prezzo. No! la diminuzione delle 500 lire fu ottenuta precisamente per quella considerazione che l'onorevole Bonghi supponeva affatto dimenticata, anzi affatto ignota alla Commissione.

Del resto, io non ho creduto, nè detto, che l'onorevole Bonghi abbia due volte messo in conto la guarentigia. Io penso ch'egli non fosse presente quando io trattai quest'argomento. Non ho mai detto che egli avesse fatto veramente un doppio calcolo di questa guarentigia; ho detto che, avendo calcolato questa cifra da una parte, e poi avendola fatta ricomparire dall'altra, questo, in chi l'ascoltava, faceva nascere un grave dubbio; ma non ho mai supposto ch'egli facesse un errore così grossolano; egli dunque non è caduto in errore, ma faceva cadere gli altri; era una guida non veramente cieca, ma che menava lui stesso nella fossa. (*ilarità*).

Faccio ancora una rettificazione, e poi finisco.

Forse nel discorso che ho fatto (poichè non ho ancora potuto vedere le bozze) ho parlato di un errore di 33 milioni e 600,000 lire. Dichiaro subito che questo sarebbe stato da parte mia un'inesattezza grave, se mai l'avessi detto: ma ciò avvenne perchè aveva in mente il capitale corrispondente delle azioni delle livornesi, corrispondente cioè a quel capitale di 33 milioni.

L'onorevole Bonghi, secondo me, non ha commesso l'errore che per l'interesse di quei 33 milioni.

Vorrei poi ancora rettificare un altro errore dell'onorevole Bonghi, errore però in cui è facile cadere, lo dichiaro, e che si risolve forse in un giudizio severo contro la Commissione e contro il Governo. Egli crede inesatte le cifre, perchè osservò delle differenze nei risultamenti dei calcoli. Già gli dissi, interrompendolo, che la differenza non è nelle cifre, ma nella loro origine; queste differenze, infatti, derivano dall'aver compresi nei calcoli alcuni articoli, ed esclusone alcuni altri.

L'onorevole Bonghi sa che le società avevano delle pretese; di queste, ora si tenne calcolo, ora no; ond'è che le differenze non derivano da inesattezza di calcoli, ma dalla differenza di alcuni elementi di calcolo. Ho finito.

(*La seduta è sospesa a mezzogiorno, e ripigliata all'una e mezzo.*)

VOTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto dei due progetti di legge deliberati questa mattina.

(*Il segretario Massari fa l'appello nominale.*)

Comunico alla Camera il risultato delle seguenti votazioni:

Sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna:

Presenti e votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	192
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

Sul progetto di legge per cessione di stabili demaniali ai municipi di Torino, dell'isola del Giglio, di Santo Stefano al Corno, di Serravezza e di Firenze:

Presenti e votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	182
Voti contrari	26

(La Camera approva.)

MOZIONE PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA SOPPRESSIONE DI ORDINI RELIGIOSI, E DELIBERAZIONI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

DE BONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE BONI. A noi rimane, o signori, nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge per l'asse ecclesiastico e la soppressione degli ordini religiosi. Voi sapete che avvicinasì il giorno nel quale la Camera per necessità delle cose dovrà sospendere i suoi lavori: che sorte toccherà dunque a questo disegno di legge? Gli è circa un mese, dietro mia istanza, esso doveva precedere nelle nostre discussioni il disegno di legge sul riordinamento delle ferrovie. Esso, come voi pure sapete, a poco a poco fu allontanato; venne messo dopo, e si fece il contrario. Ora e il Ministero e la Camera debbono decidere quello che convenga farsi di tanta misura. Lasciarla sospesa, a mio credere, per molte e molte ragioni che appaiono evidenti agli occhi di tutti, sarebbe un pericolo pubblico. Tali questioni, come ebbi l'onore di dire altra volta, non si toccano; o se si sollevano, debbono essere sciolte; le esitanze sono in codesti casi il peggior dei partiti. Io perciò vorrei conoscere, e non mi sembra indiscreta la curiosità mia, il pensiero del Ministero, su questo disegno di legge; io dal mio lato, chiedendo che questo disegno di legge venga alla nostra discussione subito dopo quello del riordinamento delle ferrovie, esorto la Camera che prima di sciogliersi voglia discutere la legge sull'asse ecclesiastico, imperocchè la grande misura venne affacciata più volte, proposta più volte, e fu sempre indugiata. Egli sembra che il Parlamento italiano quasi tema di scioglierla. Io perciò mi riassumo pregando il Ministero a voler manifestare la sua opinione, se ora intenda mantenere nelle nostre discussioni questo disegno di legge, ed invitando la Camera a volerlo immediatamente discutere.

LANZA, ministro per l'interno. L'onorevole De Boni interpella il Ministero per sapere se sia intendimento suo che si discuta in questa Sessione il progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico. A tale proposito io invito l'onorevole interpellante a richiamarsi alla mente ciò che il Ministero già disse nelle antecedenti sedute, ed ogni qualvolta venne in campo l'argomento dei lavori da compiersi in questo scorcio di sessione. Io dichiarai più volte altamente, ed in modo preciso, che

il Ministero intendeva che in questo scorcio di Sessione, oltre al disegno di legge sull'ampliamento ed il riordinamento delle strade ferrate, venissero discussi il progetto sui provvedimenti finanziari e quello per la soppressione delle corporazioni religiose, e l'ordinamento dell'asse ecclesiastico, limitandone però per ora la discussione a quella parte che concerne l'abolizione delle corporazioni stesse, e la conversione del loro asse in rendite dello Stato, riservando tutte le altre questioni.

Queste cose io le ho dette, e le ridico ora, ed il Ministero perdura sempre nel divisamento che tal legge, per questa parte almeno, venga dibattuta nella presente Sessione.

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

LANZA, ministro per l'interno. Io ho fiducia che il Parlamento, il quale ha già compiuto lavori di tanta mole e di sì grande importanza, vorrà, prima che venga prorogato e sciolto, porre le sue solerti cure, affinché sia votato questo schema di legge.

Ed invero vi sono, o signori, ragioni di alta convenienza politica per indurre il Governo ad insistere caldamente su questo proposito; nè io ho alcuna difficoltà a dichiarare che la ragione principale che a ciò mi induce (e la quale, del resto, può di leggieri venire in mente ad ognuno), si è che sarebbe cosa grandemente impolitica ed improvvida il procedere alle nuove elezioni generali, lasciando insoluta questa grande questione... (*Bene! Bravo!*)

Molte voci. È vero!

LANZA, ministro per l'interno... della quale già da lunga pezza, si può dire, in tutte le parti d'Italia l'opinione pubblica si è assai preoccupata.

Sciogliamo, o signori, questa questione, e voi avrete elezioni le quali potranno rappresentare assai meglio gl'interessi generali ed i sentimenti del paese. (*Bravo! Bene!*)

D'ONDES-REGGIO. Signori, la Camera ha stabilito che si debba fare anche la discussione della legge dell'asse ecclesiastico e delle corporazioni religiose dopo i provvedimenti finanziari...

Voci. No! no!

D'ONDES-REGGIO... anche prima, come volete.

Intendo però che or non si pregiudichi alcuna questione, e che sulla proposta indicata dall'onorevole ministro Lanza, che una legge si voglia presentare come un emendamento, mi riservo di discutere, avvegnachè credo che difficilmente possa essere dalla Camera accolta.

Ma una cosa assolutamente sostengo, ed è che questa legge debba essere discussa ponderatamente ed ampiamente come alla sua importanza si conviene.

E non voglio credere seria una voce che da qualche giorno si è sparsa, che il ministro Sella in un giorno voglia che sia discussa ed approvata.

Si è speso sovente tanto tempo in discussioni di leggi di assai minor interesse di questa, e lunga omai e non ancora terminata è la discussione che si sta facendo sulla legge delle strade ferrate.

Nella legge sull'asse ecclesiastico ed abolizione delle corporazioni religiose, gl'interessi materiali non sono certamente minori; per qualche parte d'Italia sono assai maggiori.

Ma di più, si tratta dei principii della giustizia, della libertà, della religione, e questi interessi morali se agli occhi d'alcuni sono di poco momento, per me e per altri sono altamente superiori ai più grandi interessi materiali, imperocchè per noi il regno umano non è il regno di bruti. (*Rumori*)

DE BONI. Io appunto per ragioni di libertà, di giustizia e di religione sono lontano dai principii dell'onorevole D'Ondes, ma sono d'accordo con lui per domandare solenne ed aperta questa discussione, ed echeggiando ad alcune parole dell'onorevole ministro dell'interno, domanderei che la Camera ponesse immediatamente nel suo ordine del giorno il progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose...

Voci. C'è già all'ordine del giorno.

DE BONI... ossia che lo mantenga all'ordine del giorno per discuterlo subito dopo la votazione della legge sulle ferrovie. Io credo, o signori, che la discussione di una legge così importante non deve farsi l'ultimo giorno, per essere non degnamente strozzata; io credo che deve svilupparsi calma, serena, profonda, come lo vuole giustizia, e come comanda la sorte di Italia, che in gran parte è legata alla discussione di questa legge.

Perciò senza nulla pregiudicare alle idee che ha emesse l'onorevole ministro dell'interno, ed a quelle della Commissione, io prego la Camera di mantenere qual'è l'ordine del giorno, cioè che, appena votata la legge sulle ferrovie, si discuta immediatamente il progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico.

LANZA, ministro dell'interno. Signori, il Ministero non potrebbe accettare senza riserve la proposta fatta dall'onorevole De Boni, vale a dire che si debba fin da ora dichiarare che la discussione del disegno di legge sui provvedimenti finanziari sia postergata a quella del progetto sulla soppressione delle corporazioni religiose. Io riconosco, come ho già detto poc'anzi, la necessità di discutere questa legge come un bisogno di alta politica: d'altra parte però non posso disconoscere, che avvi urgenza di discutere e di votare i provvedimenti finanziari: nè è mestieri di lunghe parole per dimostrarlo, imperocchè tutti voi ne siete persuasi. Nulla di meno a parer mio si potrebbe conciliare una cosa coll'altra. Se quando sia finita la discussione del progetto di legge sul riordinamento delle ferrovie, non fosse presentata e distribuita la relazione relativa ai provvedimenti finanziari, si potrebbe cominciar subito la discussione del progetto sulla soppressione delle corporazioni religiose; se invece la relazione sulle disposizioni finanziarie verrà, come speriamo, presentata prima che sia condotta a termine la legge sulle strade ferrate, allora si vedrà se non sia il caso di tener due sedute, e discutere in una di esse il progetto sulle corporazioni religiose, e nell'al-

tra quello per i provvedimenti finanziari, e così far procedere di fronte entrambe queste discussioni. In tal guisa si potrebbero conciliare i dispareri e precluder l'adito a qualsiasi sospetto, che si voglia postergare o differire indefinitamente la discussione del progetto di legge sull'asse ecclesiastico.

Dirò anzi a tal riguardo che il Ministero si è già occupato di riordinare quella parte del progetto che concerne unicamente la soppressione delle corporazioni religiose in modo che formi un tutto da sé, e ciò, mediante qualche emendamento al progetto della Commissione, per quella parte che riguarda l'abolizione stessa.

Questo progetto, se la Camera vi acconsente, si potrebbe trasmettere alla Giunta incaricata di riferire sul disegno di legge del riordinamento dell'asse ecclesiastico affinché essa dia il suo parere sulle mutazioni recate a tal uopo dal Ministero.

Io reputo che con questo sistema si guadagnerebbe tempo perchè gli emendamenti testè accennati non arriverebbero dinanzi alla Camera improvvisamente, ma potrebbero essere studiati dalla Commissione la quale potrebbe riferirne verbalmente alla Camera, ed occorrendo, presentare anche un supplemento di relazione.

Del rimanente, limitata questa vasta e difficile discussione alla parte relativa alla soppressione delle corporazioni religiose e alla conversione del loro asse in rendita dello Stato, io stimo che si richiederà lungo tempo per condurla a compimento.

Con ciò sicuramente non intendo punto far pressione sulla Camera, e direi quasi legittimare il sospetto messo innanzi dal deputato d'Ondes-Reggio, che il Ministero voglia impedire e quasi soffocare la discussione. Tal cosa è dal di lui intendimento del tutto lontana. Esso, benchè si trovi stretto da molte cure e da tanti affari da compiere in breve tempo, ha sempre dato prova, e spero che gli renderete questa giustizia, di rispettare la libertà di discussione.

Quando il Ministero ha rappresentato alla Camera gli affari urgenti che il Governo è tenuto di spedire sollecitamente, la necessità di risparmiare per quanto è possibile il tempo, quando ha fatte ripetutamente queste raccomandazioni, esso ha adempito al suo dovere, giacchè ha da fare con uomini assennati, i quali ben comprendono quale sia il loro compito e come sia necessità stringentissima di accordare le esigenze della discussione con le angustie del tempo.

Quindi ripeto ancora la stessa raccomandazione, ben persuaso che la Camera vorrà persuadersi della necessità in cui versiamo, da un canto di votare questa legge, e dall'altro di circoscrivere la discussione in modo che, senza renderla monca ed incompleta, in pochi giorni si possa condurre a compimento.

Del resto, debbo ancora dichiarare a questo riguardo che si è con rincrescimento che il Ministero ha dovuto protrarre più di quanto aveva preveduto ed anzi prestabilito il tempo che la Camera abbia a continuare i suoi lavori.

A ciò fu indotto dal bisogno di ottenere dal Parlamento tutti quei provvedimenti che stimava necessari al buon andamento della cosa pubblica. Però anche a questo deve porsi un termine, il quale, d'altra parte, è prefisso dalla necessità delle cose; ed io qui dichiaro che è impossibile assolutamente al Governo di poter aderire che si protraggano i lavori parlamentari al di là del mese di aprile. Egli spera che verso gli ultimi giorni del mese i lavori che ancora rimangono a compiere possano essere dalla Camera espediti.

Se essa, raddoppiando di attività, potrà finirli anche prima, il Ministero non avrà che a ringraziarla; ma è necessario che essa conosca questo limite estremo che ho testè accennato, il quale non è imposto altrimenti dal Ministero, ma dalla necessità delle cose.

MASSARI. Affinchè la speranza enunciata testè dall'onorevole ministro dell'interno possa avere un'attuazione, io prego e scongiuro la Camera a troncarsi senza altro questa discussione, e passare all'ordine del giorno.

BOGGIO. Affinchè si ottenga lo scopo proposto dall'onorevole Massari, prego la Camera a volergli votare contro, accettando invece il concetto del signor ministro dell'interno, il quale, sebbene non l'abbia poi definitivamente concretato, mi sembra però che opini anch'egli doversi fin da ora definire in modo preciso il giorno della discussione della legge sulle corporazioni religiose.

Il signor ministro dell'interno è pur esso d'avviso che sia urgentissimo che si cominci la discussione della legge sulle corporazioni religiose, ma non vorrebbe che questa discussione pregiudicasse quella sui provvedimenti finanziari.

A me sembra che havvi un modo, già accennato anche dal ministro dell'interno, il quale, se diventasse decisione formale della Camera, concilierebbe queste due necessità.

Basterebbe a tal fine che la Camera deliberasse che, appena votata la legge sulle ferrovie, cominci la discussione sull'asse ecclesiastico, con quest'avvertenza che, se già sia in pronto la relazione sulla legge pei provvedimenti finanziari, si tengano due sedute al giorno, nell'una delle quali, in quella, per esempio, del mattino, si discuterà la legge sulle corporazioni religiose, e nella seconda seduta si discuteranno le provvisori finanziarie.

Io faccio questa mozione, perchè, oltre all'interesse politico, che sono lieto di aver visto riconosciuto oggi anche dal signor ministro dell'interno...

LANZA, ministro per l'interno. Non oggi, ma ieri e prima. Forse ella non era presente quando io l'ho detto.

BOGGIO. Tanto meglio. È questa per me una ragione di più per persistere nello eccitamento che fin da martedì feci al Ministero ed alla Camera per questa legge, mettendone in rilievo la grande importanza ed urgenza politica.

Ma inoltre essa ha pure un grande interesse finanziario, perchè evidentemente questa legge si connette coll'operazione del prestito. Se prima che si faccia il

prestato potrà essere votata questa legge, il ministro delle finanze avrà in sua mano un mezzo di più per ottenere migliori condizioni.

Faccio pertanto formale proposta che la legge sullo incameramento sia messa in discussione appena votata la legge sulle ferrovie, coll'avvertenza però che, se allorquando questa discussione sia terminata, trovosi in pronto la relazione sulla legge per i provvedimenti finanziari, le due leggi si discutano contemporaneamente, l'una nella seduta del mattino, l'altra in seduta pomeridiana.

LAZZARO. Credo non dobbiamo prescindere dalla posizione in cui ci ha collocati la forza delle circostanze.

Il signor ministro dell'interno ha detto che non si potranno continuare i lavori parlamentari oltre il 30 aprile.

Bisogna ricordare questo termine.

L'insistenza ch'egli ha usato nel consigliare la Camera a far presto, sarei lieto ch'egli avesse usata allorchè un mese e mezzo fa prese quindici giorni di vacanza per festeggiare il carnevale. (*Rumori*) Se queste vacanze non si fossero prese, non ci troveremmo oggi nella circostanza di doverci tanto affrettare.

Ma lascio da parte questa considerazione, e credo che, appunto perchè siamo ridotti a tenere due tornate al giorno, non si possa continuare un tale sistema sino al 30 aprile.

Noi non ci dobbiamo illudere. Siamo qui dal mese di ottobre: i lavori si sono prolungati oltre quello che si era preveduto.

Per conseguenza credo che una legge di tanta importanza quanto è quella relativa all'asse ecclesiastico, non si potrà assolutamente discutere in questo brevissimo tempo che ci rimane. (*Interruzioni*).

Mi scusino, non vorrei che la Camera oggi stabilisse quello che domani si riconoscerà d'impossibile esecuzione.

Riguardo al disegno di legge sull'asse ecclesiastico, la Camera è già ritornata una volta sopra il suo voto, e io non vorrei che fosse obbligata a ritornare sul suo voto un'altra volta.

Il disegno di legge di cui parliamo costituisce uno dei più gravi argomenti che un Parlamento possa trattare.

Io poi non sono punto preoccupato dei timori, d'altronde lodevoli, dell'onorevole ministro dell'interno, che crede che sarebbe impolitico lasciare questa discussione al futuro Parlamento: il positivo è che il Parlamento italiano debba discutere questa proposta con molta ponderazione e serietà e non in fretta ed incalzata dalla strettezza del tempo.

Nè mi si dica che saranno introdotti tre articoli a guisa d'emendamento e si potrà far presto. Innanzi tutto il ministro non ha ancora presentato questi articoli; disse li presenterebbe alla Commissione. Ma notate che i componenti la stessa non sono neanche a Torino; manca il presidente, manca il relatore.

Voci. Eh! verranno!

LAZZARO. Più: i tre articoli di cui parla il ministro

riflettono una questione importantissima, quella della conversione dell'asse: or su questo punto sono sicuro che nel seno della Commissione vi saranno molte discussioni, e nella Camera moltissime.

Or se questi sono fatti, è mai possibile farci illusioni, dicendo che al momento, in cui siamo, noi possiamo ancora discutere con penetrazione di causa la legge?

Signori, no, non è serio il credere che possiamo terminare in questo mese tutte le leggi che abbiamo davanti.

In conseguenza, nell'interesse della legge stessa e del principio della soppressione di cui tutti qui siamo larghissimi partigiani, e in nome della libertà e delle nostre istituzioni io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulle proposte fatte intorno alla discussione di questo progetto.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

(*Il deputato D'Ondes-Reggio fa reclami ad alta voce in mezzo ai rumori*).

LANZA, ministro per l'interno. L'onorevole Lazzaro evidentemente è d'avviso, che non si debba discutere la legge sull'abolizione delle corporazioni religiose. Io credo ch'ei non mi disdirà: tutto il suo ragionamento tende a dimostrare, che per tutta questa Sessione la Camera non debba occuparsi di questa legge; appunto per ciò io stimo necessario che la Camera deliberi, se intende che in questa Sessione si debba o no discutere ancora quella legge. (*Segni generali di adesione*)

Questo è di massimo interesse, si per norma ai deputati, come per regola al Governo. Giacchè la questione si è posta egli è duopo che venga decisa; qui non si tratta di determinare il giorno; bensì di vedere se la gran maggioranza della Camera è d'avviso che per considerazioni di alto interesse convenga discutere anche quel progetto di legge. Io prego in conseguenza l'onorevole signor presidente a consultare la Camera su questa mia proposta.

D'ONDES-BEGGIO. Il ministro ha detto... (*Rumori generali*)

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

D'ONDES-BEGGIO. Signor presidente, domando la parola! (*Rumori — Voci: Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Ora si vota.

(*La chiusura è appoggiata*).

Ora la metto ai voti.

Chi l'approva sorga. (*Interruzioni*)

(*La Camera approva*).

D'ONDES-BEGGIO. (*Con impeto*) Questo è un soffocare la discussione.

Voci. No! no!

D'ONDES-BEGGIO. Prima di dire no, bisogna addurre delle ragioni. (*I rumori crescono*)

PRESIDENTE. Dunque vi hanno due proposizioni intorno alle quali la Camera è chiamata a deliberare, la prima è se voglia, prima di sciogliersi, discutere il progetto di legge sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

TORNATA DEL 7 APRILE

D'ONDES-REGGIO. (*Con calore*) Io mi oppongo alla chiusura!

PRESIDENTE. Vi ha in secondo luogo la proposta del deputato Boggio, la quale sta in ciò che al mattino si discuta il progetto di legge sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico e nelle ore pomeridiane sui provvedimenti finanziari.

D'ONDES-REGGIO. (*Con impeto*) Se non è più permessa la discussione, io non posso far altro che andarmene dalla Camera.

(*L'agitazione cresce; molti deputati si alzano e parlano tutti ad una volta.*)

Questa è una violenza! (*Rumori e proteste*)

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio! La Camera è invitata a deliberare su queste due proposte.

PISANELLI. Domando la parola sulla posizione della questione.

Molte voci. No! no! Ai voti! ai voti!

VENTURELLI. Ma lasciate parlare; io sono con voi, ma non si deve soffocare la discussione, deve essere libera.

Voci. Ai voti! Ai voti! Finiamola!

PRESIDENTE. Ma perdonino, in questo modo è impossibile intenderci. L'onorevole Pisanelli ha chiesto la parola sulla posizione della questione, ed io non posso negargliela.

D'ONDES-REGGIO. Io pure l'avevo chiesta contro la chiusura. Ho diritto di parlare. (*I rumori continuano*)

LAZZARO. Anche il deputato d'Ondes-Reggio l'aveva chiesta.

PRESIDENTE. Ma la chiusura fu approvata.

Molte voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

LAZZARO. Domando la parola per un richiamo al regolamento. (*Rumori crescenti*)

PRESIDENTE. Perdonino, in mezzo a questa confusione è impossibile intenderci.

Io interrogai la Camera se la chiusura era appoggiata; essa fu appoggiata. Domandai dopo se la chiusura era approvata, e molti deputati si erano alzati; quindi ho creduto che la Camera avesse deciso la chiusura della discussione, e lo dichiarai. Intesi frattanto che l'onorevole Pisanelli domandava la parola... (*Interruzioni*)

LA PORTA. Domando la parola per un appello al regolamento. (*Rumori*)

LANZA, ministro per l'interno. Anch'io ho chiesto la parola per un appello al regolamento.

Prima di tutto è necessario che si faccia un po' di silenzio onde il presidente possa dirigere la discussione.

Mi pare che la questione sia questa: taluni dicono che la chiusura non è stata votata...

Molte voci. No! no!

LANZA, ministro per l'interno... il presidente in questo è giudice, perchè è lui che la mette ai voti... (*Rumori*)

Voci. No! no!

LANZA, ministro per l'interno. La chiusura è stata appoggiata.

LAZZARO. Io ho domandato la parola contro.

LANZA, ministro per l'interno. Perdoni, se la chiusura non è stata votata, ma solamente appoggiata, allora è ben inteso che ha diritto di parlare uno contro la chiusura, l'altro in favore.

Dunque prima di tutto il presidente deve dichiarare se la chiusura è stata votata, o no. Esclusa la votazione della chiusura, siccome essa è stata appoggiata, sarà il caso di dare la parola a chi l'ha chiesta in favore o contro. Se il presidente non ha dato la parola, egli è perchè tornava impossibile a sentire e sapere che cosa si volesse; facendo silenzio, le cose potranno procedere; con queste grida non si fa altro che perdere il fiato.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque la bontà di tacere e ci intenderemo.

Era mio debito interrogare la Camera se la chiusura fosse approvata. Mi sarò sbagliato, ma l'opinione mia era che fosse approvata: può darsi benissimo che in quella confusione io non abbia capito la Camera o la Camera non abbia capito me.

Ora, partendo dall'ipotesi che la chiusura fosse bensì appoggiata, ma non approvata, domanderò chi è che aveva chiesto la parola contro la chiusura.

Voci. Il deputato D'Ondes-Reggio.

PRESIDENTE. Va benissimo: il deputato D'Ondes-Reggio ha la parola contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO. Ora che mi si è dato il diritto di parlare, come mi spettava, rinuncio ad usarne. Ben inteso che non resti pregiudicata nessuna questione di quelle intorno alle quali ha parlato l'onorevole ministro dell'interno.

LANZA, ministro per l'interno. Qui non si tratta di pregiudicar niente.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se la chiusura è approvata.

PISANELLI. Io aveva domandato la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Lasci che metta ai voti prima la chiusura, poi esporrò lo stato della questione, e s'ella vorrà parlare, avrà allora la parola; imperocchè sulla posizione della questione si ha sempre il diritto di aver la parola.

Metto ai voti la chiusura.

(È approvata).

Ci troviamo adunque in presenza di due questioni, una di sostanza, l'altra di modo.

La prima è la proposta dell'onorevole ministro dell'interno: la Camera dichiari di non separarsi prima di aver discusso e deliberato intorno alla legge della soppressione delle corporazioni religiose e della riforma dell'asse ecclesiastico...

LANZA, ministro per l'interno. No, no, solamente la parte relativa alle soppressioni delle corporazioni religiose. Se si trattasse di discutere tutta la legge, il Ministero si troverebbe nella impossibilità di farlo.

DE BONI. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. La seconda dell'onorevole Boggio, cioè:

Appena terminata la discussione del progetto di legge sul riordinamento delle ferrovie s'impreda la discussione del progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. Se frattanto venisse presentata la relazione sui provvedimenti finanziari, nelle ore mattinali si discuta il progetto di legge sulle corporazioni religiose, e nelle pomeridiane quello sui provvedimenti finanziari.

DE DONNO. Chiedo di parlare sulla posizione della quistione.

PRESIDENTE. Queste erano le due questioni state proposte, ed intorno a cui si trattava di deliberare quando l'onorevole Pisanelli ha chiesto la parola per la posizione della quistione.

La parola spetta all'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. A me pare che non potrebbe mettersi ai voti la prima di queste proposte; nè credo che si possa muovere quistione sull'altra.

Io stimo che la Camera non potrebbe risolversi a prendere impegno di deliberare intorno ad un determinato obbietto prima di sciogliersi, inquantochè una deliberazione in questo senso importerebbe offesa a prerogative, le quali vanno scrupolosamente rispettate e potrebbe portare impegni i quali di leggieri e senza colpa potrebbero venir meno.

Io credo che la quistione è di pura forma; tutta la quistione si aggira sull'ordine del giorno, intorno a cui la Camera ha piena facoltà di deliberare.

Non tralascierò di esprimere innanzi tutto il mio concetto sull'argomento della presente discussione; se la Camera può occuparsi in numero sufficiente di questa legge e con quella ponderazione che essa richiede, io desidero quanto l'onorevole ministro dell'interno, e quanti altri mai, che sia definita prima che la Camera cessi dai suoi lavori; ma se mai accadrà per contingenze alcune delle quali sono prevedibili, e altre non si possono valutare, che non sia possibile alla Camera continuare i suoi lavori con quell'alacrità, con quell'ampiezza con cui è necessario che si occupi in una questione siffatta, in questo caso io direi che, per l'interesse del paese, pel decoro del Governo e del Parlamento, la Camera si serbasse di pronunziare il suo giudizio intorno a questo argomento in altro tempo.

A me pare che sarebbe difficile adesso di prendere una deliberazione: noi ci troveremo forse tra pochi giorni in tali condizioni da poter giudicare della posizione della Camera, e dell'importanza che dovrà mettere in questo lavoro: tanto più che avendo già un rapporto di una Commissione, il Governo ci dice che esso non vorrebbe che si discutesse sul rapporto di questa Commissione, ma sopra una speciale proposta fatta dal Governo, che ancora noi non siamo in grado nè di conoscere, nè di apprezzare.

Sicchè, per parte mia, non ho difficoltà che si tratti la questione come una mera questione d'ordine del giorno, e si dica fin d'ora che andranno di pari passo

la legge sui provvedimenti finanziari, e quella sull'asse ecclesiastico, perchè si intende bene che qualora si avverassero tali condizioni da rendere impossibile l'esecuzione di questa deliberazione della Camera, trattandosi di una deliberazione che riguarda l'ordine del giorno, accadrà che la Camera stessa possa, valutando le nuove circostanze delle quali ora non è pienamente capace, prendere anche un'altra deliberazione.

Io sentiva il debito di domandare solamente che non si mettesse ai voti la proposizione ampia, cioè che la Camera sin d'ora decidesse di prendere impegno di deliberare su questo argomento prima di sciogliersi, perchè mi pareva che ciò non potesse farsi.

LANZA, ministro per l'interno. Parmi che l'onorevole Pisanelli non abbia discusso sulla posizione della questione ma piuttosto un po' in merito. Mi sembra che la decisione della Camera non possa in qualsiasi modo metterla poi nell'impossibilità di non poter adempiere quanto oggi delibererebbe; giacchè la decisione che prende ha una forza morale nè più, nè meno. È ben inteso, che sopravvenendo circostanze straordinarie, per cui torni impossibile alla Camera di occuparsi di tale questione, essa non è punto tenuta di adempiere ad un voto morale che ha portato in circostanze diverse. Non veggio quindi che il voto d'oggi possa pregiudicare in verun modo a questo progetto di legge; anzi mi pare che l'escludere sin d'ora di voler prendere un impegno morale per la discussione del progetto medesimo, possa equivalere per avventura ad un desiderio che la legge non sia discussa. Dico l'impressione che provo.

DE BONI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

LANZA, ministro per l'interno. Ora, io dico che in una questione tanto grave, che il Ministero appoggia e sostiene, perchè crede sia interesse politico il sostenerla, credo essere bene che la Camera dichiari sin d'ora se in questa Sessione intende, oppur no, di occuparsene. Occuparsene non vuol già dire risolverla; questo dipende da lei: se prevale nella Camera, nella discussione generale l'avviso di non votarla, non la voterà. Per tal modo, è evidente che non rimane per nulla impegnata la Camera a dovere assolutamente accettare la legge.

In tali termini adunque parmi non vi sia alcun inconveniente ad accogliere la mia proposta, ma anzi ci sia tutto il vantaggio; perchè questo servirà di norma a quei deputati, i quali, per avventura, nel dubbio che questa legge non si debba discutere, potrebbero provvedere ai loro interessi privati, partire da Torino e render così possibile che la Camera non si trovasse più in numero.

Or bene, bisogna evitare quest'equivoco; bisogna che la Camera dichiari fin d'ora se intende di occupare qualche giorno di più purchè non si oltrepassi la fine di aprile.

Nè vale l'altra osservazione, che non si conosca ancora il progetto su cui il Ministero richiama il voto della Camera; giacchè ho già detto, e ripeto, che il

TORNATA DEL 7 APRILE

progetto che ora presenta il Ministero, non è altro in gran parte che l'antico progetto della Commissione. La sola differenza risiede in ciò, che, invece di discutere l'intero progetto, la Camera, vista la brevità del tempo, non si occuperebbe che della parte di esso, la quale riguarda la soppressione delle corporazioni religiose.

Del resto gli emendamenti che il Ministero presenta sono di pochissima importanza; e la Commissione potrà riferirne in proposito.

Quindi io mantengo la mia proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato La Porta, poi all'onorevole Luzi, poi...

Voci. Ai voti! ai voti! (*Nuovi e forti rumori*)

LAZZARO. Ma abbiate pazienza un poco, la questione è grave. Che intolleranza!

LA PORTA. Se non si fa silenzio io non parlo.

PRESIDENTE. Prego i deputati di far silenzio; altrimenti l'oratore non può esser sentito.

LA PORTA. La Camera conosce la mia opinione su questa legge. Rammenterò che quando si voleva mettere in discussione la legge sulle ferrovie, io voleva anteposta quella sull'asse ecclesiastico; eppure l'onorevole ministro Lanza vi si oppose. Ora perchè non si creda che le mie parole siano contrarie al desiderio di quelli che vogliono il voto di questa legge, debbo dire alla Camera che la proposta del signor ministro io non la comprendo. La legge sull'asse ecclesiastico è all'ordine del giorno, e per questo solo già s'intende che la Camera deve deliberare su di essa. Ma qual è l'impegno che il signor ministro ci vuole far prendere con una nuova deliberazione? La Camera dovrà deliberare non sulla legge qual'è...

LANZA, ministro dell'interno. No! no!

LA PORTA... ma sopra una sua parte, che noi ancora non conosciamo. Presenti adunque prima il Ministero il suo progetto, la Camera lo esamini, e poi si deciderà. Io credo che per ora non si può votare la mozione del ministro dell'interno. Questo è ciò che io voglio sostenere; e rammenterò in proposito alla Camera quello che avvenne della legge sulle Banche.

Il Ministero presentò degli emendamenti, e chiese ostinatamente fossero rimandati alla Commissione, sostenendo che erano di poca entità.

Stampati quegli emendamenti, si è veduto ch'essi formavano un nuovo progetto di legge, che doveva passare agli uffici anzichè alla Commissione. Io debbo mettere in avvertenza la Camera su quello che avvenne, e perciò io propongo che la Camera oggi non deliberi sulla proposta del signor ministro dell'interno, e che prima esamini le modificazioni che egli intende arrecare al progetto di legge. Questa è la mia proposta.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. La Camera ha inteso come l'onorevole La Porta abbia proposta la questione pregiudiziale.

Vorrebbe egli cioè che fosse sospesa ogni delibera-

zione sulla proposta dell'onorevole ministro dell'interno infino a che il Ministero abbia fatto conoscere le modificazioni che intende di fare al progetto di legge già proposto, sulla soppressione delle corporazioni religiose, ed ordinamento dell'asse ecclesiastico.

DE BONI. Io vorrei fare una proposizione.

PRESIDENTE. La parola ora spetta all'onorevole Luzi.

Voci. Ai voti! ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Intanto ritiene la Camera che la prima proposta intorno alla quale essa debba deliberare si è la proposta sospensiva dell'onorevole La Porta.

L'onorevole Luzi ha facoltà di parlare.

LUZI. Io intendo parlare contro la proposta sospensiva dell'onorevole La Porta, sebbene io sia d'accordo con lui in quanto alla sollecitudine con cui deve essere portata in discussione questa legge.

Io non divido con lui il sospetto che il signor ministro la voglia sostanzialmente modificare, e per conseguenza resti pregiudicata la Camera colla promessa che vuole da lei il Ministero che ha in animo di produrre emendamenti a questa legge.

Non accennerò alla possibilità ed impossibilità della discussione di questa legge a cui alludeva l'onorevole Pisanelli, perchè ammettere ciò non farebbe altro che mettere all'erta, ed inanimire vieppiù il partito clericale che in questi giorni non dorme e s'adopera giusto perchè la Camera ha posto a dormire per vario tempo questo progetto di legge (*Ilarità*), non dorme, dico io, perchè so di certo che da Roma sono partite istruzioni a dei vescovi affine di appoggiare nelle future elezioni dei candidati... (*Oh! oh! — Nuova ilarità*)

Dico che sono partite queste istruzioni, e quando io lo dico, ho dei dati di buon conto. Dirò di più che i particolari di queste istruzioni sono tali da obbligare i preti iscritti nelle liste elettorali ad andare a dare il voto, e di minacciarli, se non ci andassero, di essere dalla Curia sospesi *a divinis ex informata conscientia*. (*Ilarità*)

Dico poi che l'interesse delle finanze e dello Stato vuole che sollecitamente sia posta in discussione questa legge, perchè le malversazioni che si vanno compiendo in questi giorni, ed altre già compiute nei passati sono tali e tante che se ne accorgerà lo Stato quando andrà in possesso dei beni, se passa la legge. (*Movimenti*)

Io non dico altro, perchè il ministro della giustizia, se ha buoni rapporti dai suoi impiegati, dovrebbe esserne informato.

Io dunque concludo appoggiando l'ordine del giorno dell'onorevole Boggio, perchè discutere ad un tempo le due leggi, *Provvedimenti finanziari* ed *Asse ecclesiastico*, non pregiudica punto la questione di nessuna delle due leggi; anzi le giova, perchè il ministro delle finanze sa che tra i temperamenti finanziari vi è quello di fare una conversione generale dell'asse ecclesiastico. Da questa conversione è certo che lo Stato deve trarne una risorsa, se esso saprà bene adoperarsi.

Dunque, se si discuteranno ad un tempo i temperamenti per rimediare la nostra posizione finanziaria at-

tuale, che non è delle più belle, e nello stesso tempo si avrà sott'occhio un modo di risorsa per le finanze, mi pare che le cose siano insieme consone, e che si possano benissimo discutere una il mattino, e l'altra la sera.

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole La Porta nella questione sospensiva?

LA PORTA. Io debbo persistere sulla questione sospensiva, la quale non mira che a mantenere l'ordine del giorno, giacchè la legge sulle corporazioni religiose è all'ordine del giorno, e deve discutersi e votarsi.

Io non voglio però che si pregiudichi la questione se debba discutersi l'intera legge, ovvero soltanto una parte di essa.

LANZA, ministro per l'interno. A mio avviso, l'ordine del giorno sospensivo dell'onorevole La Porta non ha ragione d'essere.

Non creda egli ch'io dica ciò per offenderlo, per quel sistema di sospetto e di diffidenza che a tutto quanto si dice da questi banchi gli fa dare bene spesso una interpretazione che non è la vera; e questo caso pare pur troppo si verifichi attualmente.

Quand'io ho detto che il Ministero intende di presentare un emendamento alla legge sul riordinamento dell'asse ecclesiastico onde circoscrivere per ora la discussione e la votazione su quella sola parte della legge che concerne la soppressione delle corporazioni religiose, non ho inteso con ciò dire che il Ministero ritiri il primo progetto, nè che la Commissione debba ritirare il suo.

È un emendamento che il Ministero propone e che la Camera discuterà di fronte al progetto complessivo dell'ordinamento dell'asse ecclesiastico. Prima che la discussione generale sia chiusa, la Camera deciderà se intende accettare l'emendamento del Ministero, ovvero discutere il primitivo progetto.

Veda adunque l'onorevole La Porta che il suo sospetto non ha fondamento. Io perciò lo prego di ritirare il suo emendamento.

RANIERI. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ritira la sua proposta l'onorevole La Porta, o vi persiste?

LA PORTA. Persisto. Non è un sistema di diffidenza che mi vi determina, ma appunto dalle ultime parole dell'onorevole ministro io traggio argomento a mantenere la mia proposta. Il ministro dice che si riserva di presentare un emendamento: presenti dunque l'emendamento onde la Camera lo vegga. (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'onorevole Ranieri ha la parola per la posizione della questione.

RANIERI. Ho domandato la parola sulla posizione della questione, per dire che qui c'è un *sottinteso*, e il sottinteso è: se si andrà via per le feste di Pasqua come si è andati per il carnevalone. Noi siamo pronti a rimanere qui in permanenza. Ma si rimanga *tutti, tutti davvero!* (*Si! si!*) e il termine improrogabile del 30 aprile basterà a qualunque più ampia e più solenne

discussione di tutto quanto abbiamo per le mani! (*Movimenti in vario senso*)

PRESIDENTE. La questione si potrebbe semplificare così. La Camera rammenta molto bene come trovisi all'ordine del giorno, per deliberazione sua, il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e per l'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Questa deliberazione è fatta e sta finchè la Camera non decide diversamente.

Ciò ritenuto, noi ci troveremmo senza più in presenza della proposta dell'onorevole Boggio.

LANZA, ministro per l'interno. Scusi, signor presidente, io non la intendo così. Quando si dice: basta di conservare all'ordine del giorno questo progetto di legge, vuol dire lasciar le cose come sono. Invece io propongo che la Camera si pronuncii se intende discutere o no questo progetto nel presente scorcio di Sessione.

VENTURELLI. Domando la parola sulla posizione della questione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Mi pare questa questione esaurita. Noi siamo precisamente al punto in cui si era quando l'onorevole deputato Pisanelli prese la parola.

Ora importa che si deliberi sulle due proposte. Quindi io non posso far altro che invitare la Camera a pronunziarsi sovr'esse.

VENTURELLI. Domando la parola sulla posizione della questione (*Rumori*) per semplificarla; è un emendamento alla proposta del signor ministro. (*I rumori continuano — No! no!*)

PRESIDENTE. Ha la parola sulla posizione della questione.

VENTURELLI. È costante che sta iscritto all'ordine del giorno come già si è votato, il progetto per la soppressione delle corporazioni religiose. Ora il Ministero intende che si debbano discutere anche le disposizioni finanziarie.

Ebbene, io pregherei l'onorevole presidente di mettere ai voti che contemporaneamente alla discussione sulla soppressione delle corporazioni religiose, si faccia anche l'altra sui provvedimenti finanziari. Con ciò si concilierebbero le due diverse opinioni. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Ma questa è la proposta che ha fatto il deputato Boggio.

Dunque non si può far altro che porre ai voti...

LAZZARO. Io propongo la questione pregiudiziale sulla proposta del signor ministro dell'interno, poichè trattandosi di ordine del giorno stabilito dalla Camera, non credo che essa possa ritornare sul suo voto. (*Rumori prolungati*)

PRESIDENTE. Essendo proposta la questione pregiudiziale domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

BETEA. Domando la parola contro la questione pregiudiziale.

Che cosa vuol dire questione pregiudiziale? Vuol dire che la proposta è di natura tale che non si può nè si deve discutere a termini dello Statuto o del regolamento.

Or io sarò forse il primo a votare contro la proposta dell'onorevole ministro dell'interno, che non mi pare abbia per sè sufficiente ragione; ma che questa proposta non possa essere votata è cosa che io non trovo nè nello Statuto nè nel regolamento.

Io quindi ritengo inutile la proposta dell'onorevole Lazzaro, e come tale mi vi oppongo.

CADOLINI. Mi duole assai che parecchi dei miei amici abbiano presentato proposte, mediante le quali essi, senza volerlo, vanno a promuovere nuovi indugi alla discussione della legge sull'abolizione delle corporazioni religiose. (*Bene!*)

Ora, siccome in qualche maniera taluno potrebbe supporre che tutti da questa parte fossimo partecipi a quelle proposte, io dichiaro di non potere alle medesime consentire, giacchè credo molto opportuno di prendere fin d'ora una deliberazione conforme alla proposta dell'onorevole ministro dell'interno; la quale chiarita dalle ultime dichiarazioni da lui testè rassegnate alla Camera, non può pregiudicare in nessuna guisa quello che dovrà fare più tardi; imperocchè essa sarà sempre libera nelle sue risoluzioni, e potrà tanto accettare che respingere gli emendamenti che saranno proposti dal ministro.

Si è per queste ragioni che non posso a meno di associarmi alle proposte le quali tendono a far deliberare fin da questo momento che la Camera discuterà nella presente Sessione il progetto di legge di cui si tratta.

Voci. Ai voti, ai voti!

LA PORTA. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

L'onorevole Cadolini disse non dividere con alcuni suoi amici la opposizione alla proposta ministeriale per timore di porre indugio al voto sull'abolizione delle fraterie.

Signori, questo non è esatto; egli è da questi banchi che sono sempre state fatte le sollecitazioni su questa legge. Se oggi noi abbiamo oppugnata la proposta del ministro, non è per recare indugio, ma perchè vogliamo la legge discussa e votata non a danno, ma nell'interesse della nazione. (*Rumori a destra e al centro*)

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la questione pregiudiziale proposta dal deputato Lazzaro, interrogo la Camera se l'approva.

(Non è approvata).

Viene ora la proposta del ministro già tante volte enunciata; vale a dire:

« La Camera delibera che, prima di separarsi, discuterà e voterà il disegno di legge che sta al numero 5°, cioè: *Soppressione delle corporazioni religiose* », ecc.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chi approva questa proposta sorga.

(È approvata).

Viene ora la proposta Boggio; vale a dire che, dopo la discussione del riordinamento delle ferrovie, si entrerà a discutere il progetto di legge: *Soppressione delle corporazioni religiose*, con che, se nel corso di questa discussione verrà presentata la relazione sui

provvedimenti finanziari, nelle ore del mattino si discuterà la proposta di legge relativa alle corporazioni religiose, ecc., e nelle ore pomeridiane il disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

Domando se questa proposta è appoggiata.

SINEO. Faccio osservare alla Camera che, secondo il regolamento, non si può mettere all'ordine del giorno un disegno di legge prima che ne sia deposta la relazione.

Voci insistenti. Lo sarà. Ai voti! ai voti! (*Segni di impazienza*)

PRESIDENTE. Chi approva questa proposta sorga.

(È approvata).

(*Succedono cinque minuti di riposo*).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO E L'AMPLIAZIONE DELLE FERROVIE DEL REGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del regno.

Debbo annunziare alla Camera che la Commissione ed il Ministero, concordi, avrebbero testè depositato sul banco della Presidenza una modificazione che sarebbe a farsi all'articolo 4 della convenzione supplementare del 6 febbraio 1865.

La Camera troverà a pagina 221 del volume della relazione, e sotto il titolo *Modificazioni al capitolato di oneri*, il numero 4 suddetto; ad esso si sostituirebbe il seguente:

« La società è autorizzata ad abbandonare le gallerie del Mesco e della Biasca per sostituirvi quanto alla prima il giro del Capo Mesco, e quanto alla seconda il giro verso Campiglia, a condizione per altro che stia dentro i limiti del contratto originario quanto alle pendenze ed alla lunghezza totale ed alle curve della strada.

« La strada dovrà essere aperta entro il 1870 ed a questa condizione il Governo abbuonerà alla compagnia due milioni in compenso dei lavori che per il cambiamento della traccia resteranno inutili, e della spesa che dovrà sostenere per applicare dei mezzi straordinari di perforazione quando si mantenesse la traccia attuale ».

E poi sta scritto così:

« Accettato in nome della società contraente, in forza delle facoltà ricevute.

Torino, 4 aprile 1865.

(*Sottoscritto*) POIRÉ ».

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Domando la parola.

Mi corre debito di mettere la Camera in avvertenza sopra un errore di stampa occorso nella relazione della Commissione. A pagina 268, all'articolo 53, invece di dire: « i pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie dello Stato e di controllare le operazioni », ecc., deve dire: « i pubblici funzionari in-

caricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del regno », ecc.

Così pure mi corre l'obbligo di riparare ad una dimenticanza.

A pagina 275, dove ci è la tariffa n. 3, per un errore materiale non s'è parlato dei bozzoli. Nella terz'ultima linea della pagina 275 prima delle *spese anticipate* si deve dunque leggere:

Bozzoli. Per quintale e chilometro L. 0 05
Diritto fisso del quintale » 0 20
Tassa minima per ogni spedizione . . » 0 40

A pagina 276, alla tariffa n. 4 delle merci a piccola velocità, deve aggiungersi ancora:

Bozzoli. Per quintale e per chilometro L. 0 03
Diritto fisso al quintale. » 0 20
Tassa minima per ogni spedizione. . » 0 40
Peso minimo tassabile. . . . Chilogrammi 50

È la tariffa vigente tanto sulle ferrovie dello Stato che su quelle di Lombardia.

Mi occorre altresì di riparare ad una dimenticanza che fu causa per la quale l'altro giorno l'onorevole Valerio, parlando dell'articolo 16 della convenzione colle Meridionali, poté con ragione censurare la mancanza di una proporzione determinata fra le azioni e le obbligazioni. La cosa era da parecchie settimane riparata, ma mi era dimenticato di avvertirne la Camera.

Quell'articolo vuol essere sostituito dal seguente:

« La società è autorizzata a realizzare il capitale necessario all'adempimento degli obblighi che ha assunto colla presente convenzione, per un terzo di azioni e per due terzi di obbligazioni. »

CORRENTI, relatore. Giacchè l'onorevole ministro ha indicato alcune omissioni avvenute per errore di stampa nella relazione, devo indicarne un'altra.

A pagina 256 nella colonna della proposta della Commissione, di contro all'ultimo alinea dell'articolo 16 si dimenticò di stampare la parola *identico*, per indicare che quell'alinea non è soppresso.

PRESIDENTE. Tutte queste variazioni saranno stampate e distribuite come *errata-corrige* ai deputati.

BIANCHEBI. Domando la parola per fare una proposta che si potrebbe stampare contemporaneamente alle correzioni.

PRESIDENTE. Me la trasmetta per iscritto e la farò stampare.

L'onorevole Boddi ha la parola.

BODDI. Quando io m'inscriveva per parlare su questo articolo, io era ben lungi dall'immaginare la grande proporzione che prese poi la discussione generale, la quale è entrata nei più minuti particolari delle questioni che sono comprese nel progetto di legge; quindi io credo che, dopo tanta tempesta di cifre e di argomenti, non farei che annoiare inutilmente la Camera se ne aggiungessi altri.

In sostanza che cosa ci hanno detto gli avversari del progetto di legge quanto alla fusione?

Essi hanno detto: Voi spendete troppo, voi accrescete di troppo l'onere dello Stato.

Ma questo non è tutto, non importa, un poco più, un poco meno, potrebbero consentire la principale obiezione, quello che in sostanza rimproverano è questo: che con tanti sacrifici non otteniamo punto lo scopo che ci siamo proposti, che noi non giungeremo a far vivere specialmente la società delle Romane, noi non giungeremo ad ottenere il compimento delle linee. Ma la vostra Commissione vi ha dimostrato, o almeno crede avervi dimostrato che, tenuto conto dei prodotti attuali e di un discreto aumento che verrà in conseguenza del progresso, del movimento commerciale, queste azioni inferiori nella scala della nuova società, le azioni della società delle Romane, avrebbero almeno un dividendo da 20 a 25 lire per ciascuna azione.

E qui io finisco notando una cosa, cioè che gli avversari della presente legge, quando ci parlano della fusione non vogliono credere a nessun aumento possibile dei prodotti sulla rete centrale, dove pure per le circostanze nuove, noi tutti crediamo che debba accrescersi il movimento e prodursi, in conseguenza, un accrescimento nella rendita delle ferrovie. Al contrario poi, quando si tratta delle linee appartenenti allo Stato, e che intendiamo vendere, allora dicono: ma voi perdete il gran bene dell'aumento dei prodotti che si manifesteranno in breve tempo su queste linee. Ciò non mi pare troppo giusto!

Fatte queste osservazioni, e per le considerazioni esposte, e nell'interesse di abbreviare la discussione, ed in vista dei lavori che ci stanno dinanzi, io cesso di parlare.

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'onorevole Nisco.

NISCO. Lascerei parlare uno contro, perchè non avrei che aggiungere un'osservazione a quelle fatte dall'onorevole Boddi.

PRESIDENTE. Verrebbe in seguito l'onorevole Masola. In che senso parla?

MASSOLA. Colgo l'occasione in cui si discute il primo articolo della presente legge per rivolgere una preghiera al signor ministro dei lavori pubblici. Non posso a meno di fargli le più vive e calde istanze onde si adoperi a far riattivare e spingere in avvenire i lavori della ferrovia ligure colla maggiore energia possibile.

Alle popolazioni liguri fece una ben trista e penosa impressione lo scorgere, come da parecchi mesi fossero totalmente sospesi i lavori lungo il tratto di linea da Sestri Levante alla Spezia, tranne nella galleria del Mesco, come molto lentamente procedano le opere di arte tra Genova e Chiavari, ed infine come anche ultimamente rimanessero in parte sospesi i lavori nella riviera occidentale dall'impresa Talacchini e Laschi.

Io non accennerò le ragioni che produssero siffatto rallentamento, che son diverse, e solo mi limiterò ad esprimere una mia opinione. In questa faccenda havvi un po' di colpa tanto per parte della società concessionaria, quanto per parte del Governo: mi spiegherò. Mancò di buona volontà la prima col dimostrarsi sem-

pre poco disposta nel far progredire i lavori, perchè, forse avvedutasi di non potere più ritrarre quei grossi guadagni che si riprometteva, vorrebbe col frapportare incagli e ritardi, ottenere migliori condizioni o scindere, se le venisse il destro, il contratto da cui è vincolata.

Mancò poi il Governo, perchè, a parer mio, si dimostrò un po' troppo condiscendente, e meno fermo verso della medesima società nel far eseguire le convenzioni che regolano lo appalto della costruzione.

Ora che tra non molto la sede del Governo sarà trasportata a Firenze, è opportuno che cessi un tale stato di cose: i lavori devono essere ripresi e spinti sopra l'intera linea colla maggiore alacrità, essendo di tutta importanza che il Piemonte e la Liguria siano messe in comunicazione diretta col centro dell'Italia mediante una strada di facili pendenze, e che possa essere percorsa a grande velocità.

Voglia dunque il signor ministro tener modo che per l'avvenire non accadano siffatti scontri e ritardi, e provveda acciò la nuova società, la quale secondo questo disegno di legge si assume l'obbligo di costruire ed esercitare la strada ferrata delle riviere liguri, faccia eseguire i lavori colla maggiore attività onde essa possa esser compiuta e messa quindi in esercizio nel termine più breve.

E ciò eseguendo il Governo farà opera di saggia amministrazione, e darà una giusta soddisfazione alle esigenze del commercio, come ai voti e desiderii delle liguri e subalpine popolazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

SELLA. Parla in favore?

DEPRETIS. Potrei dire sopra.

PRESIDENTE. Sarà opportuno ch'io dia prima lettura dell'emendamento che l'onorevole Depretis imprende a svolgere.

Esso è il seguente:

« Le garanzie accordate per la concessione vigente alla società delle ferrovie romane sarà aumentata di 150,000 lire, sempre che le linee da Ancona a Roma e da Civitavecchia al Chiarone sieno compiute ed aperte al pubblico nel termine di un anno. »

DEPRETIS. Signori, in questa più speciale discussione degli articoli del progetto di legge, sarebbe il caso in cui alcuno di noi nominasse le minute disposizioni della convenzione e del capitolato d'oneri che molte volte racchiudono anche in una sola parola delle conseguenze gravissime; ma in questa specie di grande cotimo legislativo, nel quale i lavori e le materie hanno gran mole e il tempo è tanto ristretto, io comprendo il dovere che ha ciascuno di noi di limitare possibilmente il proprio compito.

Io ho espresso il mio concetto in un emendamento che provvede al caso attuale senza la fusione delle varie società, e che quindi può considerarsi come contrario al sistema della fusione che più specialmente prevale in questo articolo.

Non già, o signori, che io sia in massima nemico ed

avversario di ogni fusione, di ogni costituzione di gruppi, di ogni riordinamento nell'amministrazione delle linee ferroviarie, e che voglia sostenere a tutta oltranza il sistema delle disgregazioni e delle piccole entità, e della astensione del Governo in ogni iniziativa od ingerenza: nulla v'ha d'assoluto in fatto d'amministrazione anche in questa materia, ma qualunque sia il sistema cui vogliamo attenerci, io prendo ad esaminare un atto concreto della pubblica amministrazione e dico, che anche ritenendolo buono pel sistema a cui s'informa, riesce nella sua applicazione cattivo.

La fusione delle società Tosco-Romane, io debbo esaminarla quale risulta dai seguenti atti: convenzione del 22 giugno 1864; atto di fusione fatto lo stesso giorno quantunque in diverso luogo; modificazione di questo del 23 novembre 1864; altra mutazione d'entrambi del 6 febbraio 1865; e finalmente debbo aggiungere la dichiarazione del 4 aprile 1865, testè presentata alla Camera per modo, che il concetto della fusione non era ancora completo in tutte le sue parti, quand'era cominciata la discussione di questo progetto di legge.

Signori, io non tornerò nelle questioni di cifre; non esporrò la Camera a quella noia di che parlava l'onorevole relatore: ne ricorderò solamente alcune, le quali sono, direi così, l'espressione del concetto fondamentale del mio ragionamento.

Le operazioni aritmetiche e i molti conteggi che si riferiscono alla fusione, mirano a constatare due diversi risultamenti: in primo luogo gli oneri che pesavano sul Governo prima della fusione e gli oneri che peseranno sul Governo dopo che le diverse società siansi riunite; in secondo luogo la condizione economica e finanziaria delle diverse società prima e dopo la loro riunione col fatto della fusione.

Dirò cosa che forse non piacerà a molti; ma per me la bontà intrinseca del patto di fusione delle diverse società, e il loro assetto amministrativo devesi subordinare entro certi limiti ai sacrifici finanziari dello Stato, quantunque per avventura nelle condizioni in cui si trova il paese, i sacrifici della finanza debbono esser tenuti in gran conto.

L'onorevole relatore al quale io debbo saper grado di molte cose, riconobbe ch'io fui guardingo nel raggruppare le cifre; e che a quelle ch'io posi sotto gli occhi della Camera non può forse opporsi eccezione veruna. E questo io debbo unicamente alla limitazione ch'io posi al mio lavoro dal quale ho inesorabilmente eliminato tutti gli elementi variabili e contestabili, onde le mie deduzioni fossero possibilmente fondate sopra dati positivi.

Io ho voluto constatare gli oneri del Governo sopra un lavoro il quale mi desse la dimostrazione delle cifre, non soltanto l'affermazione. Perciò io mi sono fondato piuttosto sul lavoro della Commissione amministrativa che su quello del Ministero. E se non ne ho accettato intieramente i risultati nell'esporre la entità degli oneri a cui soggiace lo Stato, gli è perchè volli essere molto cauto ne' miei giudizi.

Così quando ho detto che lo Stato soggiaceva a tanti oneri che equivalgono a un'annualità passiva di quattro milioni, oltre ad un capitale perduto d'oltre cento milioni, sono stato al disotto della vera perdita che si fa; e credo che mi accosto al vero assai più di quello che faccia la Commissione ne' suoi computi, fedelmente desunti dai computi del Ministero.

Dal mio punto di vista poi io non credetti d'insistere troppo sui sacrifici pecuniari dello Stato per ciò che si riferisce alla fusione, perchè ho presto riconosciuto che le differenze dipendono dal diverso modo di apprezzare i prodotti delle linee, le spese d'esercizio, le spese di costruzione; cifre tutte variabili, e nelle quali è difficile intendersi in una discussione. E del resto, siccome io mirava più specialmente, circoscrivendo il campo delle mie indagini, a constatare la condizione finanziaria della nuova società, così io ho veduto, e la Camera può constatarlo facilmente, che mi era quasi indifferente l'accettare i progetti della Commissione amministrativa o quelli della Commissione parlamentare.

Infatti io presi ad esame lo stato della nuova società, limitata la sua sfera d'azione ai 1284 chilometri, che sono quelli che possiamo considerare di più prossima attuazione, e mi risultava un'annua passività a suo carico, di 21,934,244 lire, necessaria, dirò così, al servizio delle sue annualità ipotecarie. Allora ho dovuto depurare questa annualità passiva del reddito netto a perceiversi sulle diverse linee che col sistema della garanzia chilometrica devono naturalmente mettersi in conto alla società, ed ho ottenuto la cifra di 15,884,224.

Il reddito netto delle linee, del quale ho fatta la deduzione, l'ho calcolato, sulla cifra della Commissione governativa, di 6,050,000.

Se io avessi accresciute le spese d'esercizio avrei diminuito il reddito netto, avrei dovuto dedurre la somma di 5,800,000 lire, se non erro, ed avrei accresciuta l'annua passività sociale d'una somma di 250,000 lire.

In questo caso il passivo della nuova società sarebbe elevato ad una somma maggiore, ma io ho voluto attenermi ad ipotesi che non potessero essere facilmente combattute.

Anche sulla vera entità degli oneri dello Stato io credo che vi sarebbero ancora ben molte osservazioni a fare, ma io lascio questa parte della questione che fu del resto già ampiamente trattata. Farò invece un'osservazione sulla condizione finanziaria della società, e la sottopongo al giudizio della Commissione e della Camera.

Io ho veduto accettato, senza discussione e senza esame, dalla nostra Commissione un conto dal quale risulta che la società delle ferrovie romane, per compiere i suoi impegni, aveva d'uopo all'incirca di una somma di 60 milioni. Ho veduto nello stesso tempo calcolato sempre il suo capitale in 288 milioni, non compresi i fondi già somministrati dallo Stato; ma confrontando le diverse cifre io ho trovato immediatamente una differenza di sette milioni.

Questa differenza consiste in ciò che la strada da Civitavecchia al Chiarone è valutata dalla Commissione governativa, ed entra a far parte del capitale della società per nove milioni: invece nella somma di 60 milioni che è quella indicata dalla società romana per andare alla fine dei suoi lavori è conteggiata per undici milioni.

Nello stesso modo ho veduto valutata la cifra necessaria a compiere la linea da Napoli a Ceprano in 27 milioni che la società porta più tardi nella somma dei 60 milioni a non meno di 32 milioni.

Ecco dunque altri cinque milioni che aggiunti a quelli che ho notato, formerebbero la cifra di sette milioni da me esposta. E di questa cifra non ho tenuto conto, perchè a me importa, lo ripeto, di considerare e bene stabilire le conseguenze pratiche della fusione, di vedere cioè se noi veniamo a costituire un ente vitale, per servirvi della frase dell'onorevole relatore, cioè a dire una società dalla quale il paese possa ripromettersi una vita vigorosa e robusta.

I miei calcoli mi hanno dato i seguenti risultati.

La società romana attualmente salda il suo conto annuale con una deficienza di 1,400,000 lire circa, cioè attualmente non può servire nemmeno all'interesse delle sue obbligazioni; manca la somma di lire 1,400,000 pel servizio delle obbligazioni sole.

Dopo la fusione, limitando i miei computi alla rete della nuova società, sulla quale possiamo fare assegnamento, cioè sulle linee o fatte o prossime ad esser fatte, e che dovrebbero per le concessioni vigenti essere aperte fra un anno all'esercizio, cioè a 1,284 chilometri, non comprese le linee nuove, ma compresa la linea da Civitavecchia al Chiarone, ho creduto che, deducendo le somme necessarie al servizio degli interessi, e dell'estinzione delle azioni ed obbligazioni delle livornesi, delle azioni e delle obbligazioni delle centrali-romane, delle obbligazioni delle maremmane, delle obbligazioni delle romane, non mi restava che poco più di un milione e cento mila lire all'incirca da ripartirsi a 196,000 azioni della nuova società.

In questa cifra, ben inteso, io non ho compreso i redditi che la società romana può ritrarre sulle linee che sono negli Stati pontifici, che sono poca cosa.

SELLA, ministro per le finanze. Cinquecento mila lire.

DEPRETIS. Cinquecento mila lire è poca cosa. Certamente non è esclusa la possibilità di un aumento quando fosse aperta all'esercizio tutta questa rete, e quando i prodotti aumentassero rapidamente, questo stato di cose potrebbe essere migliorato; ma, o signori, la condizione della società è pur sempre pericolosa quando attualmente, a fusione compiuta, non ha di sicuro che poco più dell'uno o dell'uno e mezzo per cento da distribuire alle sue azioni, mentre la società, a quanto pare, ha l'intenzione di distribuire il cinque o almeno il quattro per cento, e deve ancora aspettare un po' di tempo prima che le sue linee sieno aperte all'esercizio. E grave e precaria vediamo la posizione di questa società se riflettiamo che tutti questi calcoli io feci partendo dal sup-

posto della nostra Commissione, che queste linee rendano lire 12,500 di prodotto brutto al chilometro.

Non accetto poi la questione sul terreno della prevalenza fra le piccole e le grandi società, non accetto la questione dei gruppi; vedo che la formola del problema da me esposta prima che avessimo il piacere di sentire il signor relatore, non ha differenze sostanziali, poichè io non ripugno a servirvi, come egli disse, pel riordinamento delle ferrovie o della loro amministrazione, dei mezzi che abbiamo sotto mano; come non ricuso in massima di aderire alla determinazione che si abbiano nell'interesse del paese le condizioni delle nostre società.

Ma il signor ministro delle finanze, ed il ministro dei lavori pubblici hanno in vece posto la questione in un modo molto reciso; hanno detto: bisogna scegliere fra due parti: volete lasciar cadere la società delle Romane? Se non volete non c'è altro rimedio che la fusione.

Parmi che il signor relatore abbia a un di presso adombrato la stessa idea, ora credo che la questione non si debba porre in questi termini.

L'onorevole relatore fece un grazioso complimento alla Camera e disse nello stesso tempo una bella verità. Chi riesce a porre bene una questione innanzi al Parlamento, egli disse, deve aspettarsi di vederla bene risolta; se non che bisogna discendere dalla sfera dell'astratto e venire all'atto pratico per vedere se veramente la questione è posta bene. Qui dissentiamo completamente.

Se voi ponete il dilemma, o lasciar cadere le Romane o far la fusione, capisco anch'io che il vostro ragionamento ha del peso. Tanto più se fate travedere che lo scompiglio della società porterà un ritardo nella esecuzione di almeno una parte delle sue linee. Ma io vi dimando: non ci sono altri rimedi? Dobbiamo credere che la società non ne accetterebbe assolutamente alcun altro? Ecco dove siamo completamente in disaccordo. Le condizioni della società sono gravissime, ed io non posso credere i portatori dei suoi titoli, e quelli che hanno interesse negli affari sociali talmente esigenti da ricusare qualunque altro ragionevole espediente qual sarebbe il partito da me proposto.

Ma i difensori della fusione ci dicono: E voi che cosa dite? Non siete voi in contraddizione con voi medesimi, quando asserite che facciamo troppo, e nello stesso tempo che facciamo poco? Non è questa una evidente contraddizione? È una di quelle contraddizioni, io rispondo, delle quali ce ne sono parecchi esempi, uno di quei chiari oscuri che molte volte incontriamo nella vita politica, qualche volta negli affari amministrativi.

Noi facciamo troppo e perchè? Perchè onde ottenere la fusione estendiamo il beneficio che importa oneri allo Stato ad alcune società alle quali non è, secondo il mio debole avviso, una necessità dimostrata che si debbano estendere.

Una parola sola su questo argomento.

La società delle Livornesi non è attualmente e non si potrebbe chiamare una vera società industriale, per-

chè tutto il suo capitale è garantito dallo Stato. Le manca quello stimolo, quell'interesse legittimo, proprio degli azionisti serii, che è indispensabile a costituire una società anonima per azioni, una vera impresa industriale.

Ma voi dovete osservare che questa società si avvicina rapidamente al momento in cui diventerà una vera società. Ora, quando avete una società che prossimamente diventerà senza nessun sacrificio dello Stato, anzi con suo grande beneficio, una società industriale seria, e prospera, naturalmente, per sè, per la forza delle cose e degli avvenimenti, perchè crearne una, col dubbio della riuscita, colla certezza di grandi sacrifici?

E dico col dubbio della riuscita perchè dallo Stato finanziario della società delle Romane che noi possiamo accertare, eliminando tutte le cifre meno sicure, noi vediamo che questa società è esposta ancora per un certo tempo alla corrosione incessante degli interessi composti, per servire gli interessi ad azioni che attualmente non hanno nella garanzia, o nel reddito delle linee quanto basti ad essere considerate come valori.

Questo è il pericolo finanziario in che trovasi la società delle Romane.

Ma, ve ne ha una forse ancora maggiore. È vitale questa società, come la facciamo? L'onorevole relatore dice di sì e fa assegnamento sull'avvenire delle sue linee promettenti. Mi permetta che io gli manifesti i miei dubbi.

Una società come questa che ha due assemblee, due Consigli, anzi tre Consigli, perchè anche la Sanese ha conservato il suo Consiglio ed un'amministrazione speciale, una società che ha dei consessi in diversi luoghi che votano ed inviano il proprio voto, senza discussione; una società che ha amministratori inamovibili, interessi contraddittori; una società che ha sul mercato otto qualità di titoli differenti, ma credete voi che questa società riunisca in sé le condizioni di vita, di prosperità, se voi la lasciate sussistere in questo modo? Io desidererei di essere persuaso che questo sia possibile, che in quanto a me questa società è una tale anomalia, che se riesce a qualche cosa di bene senz'altri sacrifici dello Stato, dirò che è un vero miracolo.

Ho detto che otto sono le qualità dei titoli e li enumero: azioni delle Livornesi, con garanzia speciale, con ipoteca, direi, circoscritta a un perimetro, ad una rete speciale; azioni delle Sanesi, con diritti particolari; azioni privilegiate delle Romane che sono invece vere obbligazioni, e finalmente azioni comuni. Per le obbligazioni è la stessa cosa; obbligazioni delle Romane e comuni, delle Maremmane, delle Sanesi, e delle Livornesi.

Questi titoli, quantunque della stessa società, hanno diverso valore, avranno forse un distintivo, un indizio, una firma confinata in un angolo del titolo che dichiarerà ai negozianti che hanno un valore diverso.

Ma, signori, perchè abbiamo noi fatta l'unificazione del debito pubblico? Qual è il principale motivo della unificazione? Allargare il mercato alla nostra rendita,

aumentarne la ricerca, favorire il credito dello Stato. E con questa fusione costituendo una società, per la quale il credito è la vita, noi facciamo il contrario. Ora confidate nei risultati se lo potete.

Ho detto che voglio limitare il mio compito, e quindi intorno alla fusione propriamente detta, intorno agli inconvenienti che saranno, a mio avviso, la conseguenza inevitabile della legge con cui questa nuova società è costituita, io non aggiungerò parola. Dirò solamente qualche cosa sopra un'osservazione giustissima dell'onorevole relatore, ma che deve applicarsi entro certi limiti.

L'onorevole relatore diceva che non bisogna applicare alle società industriali la legge dei sospetti. Volete voi credere *a priori*, diceva egli, alla mala amministrazione ed alla mala riuscita? E ci ha consigliati a non badare alla storia antica ed a pensare un po' alla storia moderna. Ma io dico che ci è qualche cosa anche nella storia moderna da emendare.

Io ho sott'occhi i documenti che hanno servito alla fabbricazione di quest'edificio. Ora questo materiale non è stato scelto con molto giudizio; io non vedo, per esempio, che quando si ricostituisce una società, sia assolutamente necessario di calcolare 10 milioni per una stazione. Così non mi risulta dagli atti, e non ci è punto dimostrato, che la strada da Civitavecchia al Chiarone debba costare 11 milioni.

Vedo poi anche che nelle previsioni di questa società non ci è stato l'accorgimento necessario, poichè da 16 milioni che prevedevamo per una data opera nel 1861, nel breve intervallo di tre anni, questa somma si è raddoppiata.

Ora se non vuoi applicare alle società industriali nessun ragionamento che presupponga il mal volere, e la mala riuscita, bisogna però giudicare le cose umane colle regole dell'umana prudenza e previdenza.

Bisogna adunque andare guardinghi quando si tratta di costituire un ente simile, e tanto più quando trattasi d'una società che nel suo modo di essere ha dei vizi intrinsecchi che a parere di molti non le permetteranno di funzionare con quella vigoria e rapidità d'azione, e con quella concordia di vedute, e con quella unità d'interessi che è necessaria negli elementi amministrativi che la dirigono, se le si vuol mettere sulle spalle un carico così ponderoso, come quello delle linee nuove e delle linee eventuali.

Qui sono costretto a dir qualche cosa della questione della ferrovia ligure che adesso soltanto viene in discussione.

Io non ho bisogno di dimostrarvi l'importanza della linea che da Napoli per Roma, Pisa, Sarzana e Spezia tende a Genova, e di là si prolunga da un lato a Torino, dall'altro a Marsiglia.

A rivelar tutta l'importanza di questa linea, basti accennare ch'essa è la via più breve che da Napoli giunga a Torino; anche più breve della miracolosa linea Napoli-Teroli-Bologna. E la differenza non è lieve, oltrepassa i cento chilometri. È vero, un semplice

sguardo alla carta d'Italia basta a convincere che la linea che corre lungo la spiaggia del Tirreno dev'esser più breve di ogni altra, perchè è la corda di un arco; ma confesso ch'io non credeva la differenza tanto ragguardevole quanto la trovai conteggiando i chilometri dei diversi tronchi.

La linea ligure adunque è della massima importanza, e bisogna ad ogni costo conservarle quel pregio delle miti pendenze, delle curve a largo sviluppo, delle costruzioni imperiture di che hanno d'uopo le linee destinate ad un transito importante.

Quindi è con mio gran dispiacere che io vidi nei nuovi patti abbandonarsi le opere grandiose, ma indispensabili, che si erano decretate.

Io non parlerò dell'importanza strategica di questa comunicazione fra Genova e l'Italia media e meridionale: è cosa che ognuno vede da sè.

Adesso io non posso ancora pronunziarmi sul nuovo provvedimento testè deposto sul banco della Presidenza: non ho potuto afferrarne le disposizioni dalla lettura che ne ha dato l'onorevole nostro presidente; credo tuttavia che per pronunziare un giudizio non sarà inutile che si tengano innanzi alla mente, una storia di questa linea, sulla quale si è parlato tanto male, e spesse volte parlato male anche a torto.

La Camera sa che la costruzione della linea ligure fu decretata con legge del 16 dicembre 1860. Il prezzo era fissato nella somma di 394,000 lire al chilometro; la lunghezza massima della linea dal confine francese alla Parmignola era determinata a 275 chilometri; perciò la somma totale del costo 108,350,000 lire, nelle quali entrava una cifra la quale poteva essere variabile, quella cioè per la traversata di Genova, la quale, quando avesse costato più di 5 milioni, avrebbe potuto essere anche aumentata di altri 2 milioni.

Nella legge eravi un articolo per cui, durante un mese dopo la pubblicazione della legge, era aperta la concorrenza all'appalto, purchè la diminuzione non fosse inferiore al 5 per cento.

La diminuzione fu fatta e il 19 dicembre 1860 la concessione fu accordata al Credito Mobiliare e a diversi capitalisti riuniti.

Il contratto era stabilito in questa forma:

Il termine massimo per l'esecuzione di tutti i lavori, sei anni; per modo che la linea doveva essere compiuta in dicembre del 1866;

I progetti dovevano essere presentati in parte entro quattro mesi, in parte entro sei mesi dalla data del contratto.

Vi erano disposizioni speciali che davano al Governo facoltà, che chiamerò *eccezionali*, per determinare il tracciato della linea quando toccava la spiaggia e poteva nuocere agli interessi marittimi, e dove la linea traversasse i punti fortificati del litorale.

Un altro patto stabiliva che, se la lunghezza della linea definitivamente approvata sugli studi fatti fosse stata minore di quella prevista nel contratto, si sarebbe fatto luogo ad una diminuzione del prezzo, e invece,

TORNATA DEL 7 APRILE

quando avesse ecceduto, il prezzo sarebbe rimasto invariabile.

Perdoni la Camera se mi permetto un'esposizione di cose alle quali io ho avuto parte, ma credo che la mia narrativa non sarà inutile per risolvere la questione che ci sta davanti.

La società nel termine prefisso dal contratto presentò alcuni progetti sui quali si elevarono poi dubbi e discussioni gravissime, cioè quelli per la traversata del promontorio del Mesco e della galleria di Biassa o dirò meglio, del tronco da Riomaggiore a Spezia.

Quest'ultimo progetto fu presentato dalla stessa società il 30 giugno 1861, e fu trasmesso all'esame del Consiglio superiore; il Consiglio superiore lo approvò con alcune modificazioni. La deliberazione del Consiglio superiore fu presa il 17 agosto di quell'anno medesimo.

Io non ho mai potuto sapere il motivo per cui dopo il voto del Consiglio superiore non siasi emanato il decreto d'approvazione, decreto che avrebbe risolto la questione e reso definitivo un tracciato che la società medesima aveva proposto. In vece questo parere del Consiglio fu mandato agli atti, cioè a dormire.

La società allestì altri studi, coi quali variando affatto il primitivo tracciato, ed allungando di molto la linea, proponeva di girare intorno al promontorio del Mesco ed a quello di Porto Venere e di giungere a Spezia per Campiglia e San Vito.

Questo progetto, per occuparmi unicamente di uno, fu comunicato al Consiglio superiore dei lavori pubblici, al Ministero della guerra ed a quello della marina.

Trovai le cose in tale condizione nella primavera dell'anno 1862.

Il voto del Consiglio superiore è in data 21 maggio 1862. Il 3 giugno ho emanato io stesso il decreto con cui in base a quel voto fu respinto il progetto di Campiglia ed approvato il tracciato di Biassa.

Mi sia permesso di constatare che il Consiglio superiore procedeva nel suo giudizio con tutta maturità di consiglio.

Esso dice espressamente nel suo voto d'aver tenuto conto della lettera 14 dicembre 1861 del direttore del genio militare a Genova con cui notificavansi le determinazioni del ministro della guerra. Così sono citati in quel voto i verbali delle adunanze del Comitato del genio in data 4 e 31 gennaio 1862, in cui tanto nell'interesse della difesa della parte occidentale del golfo della Spezia, quanto del grande arsenale della marina da guerra, si oppone al progetto 27 ottobre ed insiste per l'eseguimento del tracciato di Biassa. È pure citato un dispaccio del ministro della guerra in data del 6 febbraio 1862, con cui si adottano le proposizioni del Comitato del genio militare ed infine evvi citata una lettera del direttore del genio militare a Genova che notifica l'adesione del ministro, il cui giudizio in questo caso è da tenersi come decisivo per la speciale disposizione della legge che ho ricordata.

Delle molte considerazioni sulle quali è motivato il

voto del Consiglio superiore, mi si permetta di citare una piccola parte che è la seguente:

« Considerando gli argomenti coi quali nello scritto ultimo presentato al Ministero l'impresa si è accinta a dimostrare il progetto del 27 ottobre non solo essere accettabile in termini assoluti, ma la sua esecuzione dover tornare allo Stato più vantaggiosa, che quello di altri progetti stati da questo Consiglio esaminati il 17 agosto dello scorso anno.

« Considerando che l'esattezza degli elementi di valutazione, sui quali poggia la conclusione che la galleria Biassa non potrebbe essere portata a compimento, se non che due anni e due mesi dopo la scadenza del termine concesso dalla convenzione per la ultimazione delle strade è assai controvertibile, e che, computando su altri elementi non meno plausibili, si potrebbe venire alla conclusione che, se l'apertura della detta galleria si fosse intrapresa nel settembre del 1861, come si avrebbe potuto, quando l'impresa, dopo di avere studiato è presentato come di convenienza propria all'approvazione superiore un progetto, non si fosse studiata di accingersi a studiarne un altro, certamente dotato di minor regolarità tecnica e nell'interesse del Governo e del pubblico meno conveniente; riescirebbe possibile di portarla a compimento qualche mese prima della scadenza del 1866, e che, se si cominciasse invece ora a lavorarvi, il ritardo di nove mesi dipendente dal fatto e dalla volontà dell'impresa stessa potrebbe avere di sola conseguenza un pari ritardo all'ultimazione dell'opera. »

Noti la Camera che l'impresa credeva possibile la esecuzione pel 1867 e che il Consiglio superiore credeva che stante il ritardo avvenuto per colpa dell'impresa, l'opera si sarebbe potuta compiere con un ritardo eguale al tempo perduto, cioè, nell'ottobre del 1866.

Il Consiglio dunque espresse il suo voto con queste parole:

« Non doversi accettare il tracciamento per San Vito e Campiglia proposto dall'impresa col piano e profilo del 27 ottobre 1861, con variazione al progetto dal Consiglio esaminato in adunanza del 17 agosto dello stesso anno, perchè oltre al non soddisfare alle condizioni aritmetiche e planimetriche prescritte dalla Convenzione che regge l'appalto ed oltre al non offerire sufficienti guarentigie nè in fatto di stabilità delle opere, nè in fatto di sicurezza dell'esercizio implica condizioni gravose tanto all'interesse pubblico quanto a quello del Governo in riguardo alla facilità, speditezza ed economia del servizio.

« Quella maggior lunghezza di tempo, che in gran parte in dipendenza del fatto e della volontà dell'impresa potrebbe esigere l'eseguimento del primitivo succitato progetto per Biassa, e quei vantaggi finanziari che il Governo potrebbe ricavare dal suo abbandono oltrecchè non sono giustificati nè nella realtà loro, nè nella esattezza della rispettiva misura dalle indicazioni e dai computi esposti dall'impresa medesima, non essere sufficiente perchè il Governo debba ad un van-

taggio meramente temporario sacrificarne uno assai più rilevante, permanente e perpetuo.

« Doversi perciò confermare il voto pronunziato nell'adunanza succitata » (del 17 agosto 1861).

Io prego la Commissione, prego i ministri, prego la Camera, giacchè vedo ricomparire il progetto di Campiglia, di tener conto del giudizio stato pronunziato dal Consesso più competente che abbia il paese, con pienissima cognizione di causa, in un'epoca che non possiamo assegnare fra le epoche che appartengono alla storia antica.

Naturalmente, o signori, a queste risoluzioni l'impresa si rese opponente. Le società industriali non sono istituti di beneficenza, e sanno, non solo difendere, ma far valere i loro contratti con grande abilità e non minore energia.

L'impresa, se ben ricordo, opponeva, che avendo il Governo accettato il secondo progetto, presentato per verità in contraddizione alla legge, aveva ammesso il diritto dell'impresa stessa di modificare il primo. E così ad onta della legge, che voleva presentati i progetti entro sei mesi, l'impresa sosteneva che il ministro poteva col fatto mutarla, e che col fatto l'avesse mutata.

Il Ministero consentì di venire ad una transazione, e vennero stipulati i preliminari sopra le stesse basi e cogli stessi principii adottati in tutti i lavori pubblici diretti dall'amministrazione di quell'epoca, cioè transigere entro certi limiti quanto ai corrispettivi, tener fermo quanto alla continuazione dei lavori e ai termini dell'esecuzione, e tutto al più concedere quel tanto di tempo che a giudizio delle persone dell'arte e massime del Consiglio superiore dei lavori pubblici fosse giudicato necessario alla buona esecuzione delle opere.

Le stipulazioni erano avvalorate e sanzionate con patti che concedevano premi da una parte, e pene, ossia multe dall'altra; parendo all'amministrazione d'allora che questo fosse anche uno dei mezzi efficaci, quando si tenga conto dell'umana natura, con cui si deve provvedere nelle cose amministrative per assicurare, per quanto umanamente è possibile, la fedele esecuzione dei contratti.

I preliminari furono accettati dall'impresa quantunque il ritardo accordato non fosse che di un anno, e furono trasmessi al Consiglio di Stato il quale, mentre approvò pienamente l'operato del Ministero, giudicò tuttavia che uno dei patti della transazione, ed era la proroga di termini per l'esecuzione della linea, non poteva essere sancito che per legge.

Il Consiglio di Stato ha giudicato che trattandosi di un contratto *à grand forfait*, per servirmi di una parola molto usata, con dei termini fissi e che partono da epoca determinata, la fissazione di questi termini entrasse nei corrispettivi del contratto per modo che non fosse lecito di alterarli se non col mezzo del potere legislativo.

E qui permettetemi un'osservazione sugli inconvenienti che nascono quando indirettamente il potere

esecutivo viene ad infrangere di tali disposizioni di legge in ordine al tempo fissato per la esecuzione dei lavori per la cui variazione è solo competente il potere legislativo. Ma a che serve, o signori, che nelle leggi si fissino dei termini, si minaccino multe, si facciano sacrifici enormi per ottenere la pronta esecuzione delle opere pubbliche, quando colla tolleranza o colla trascuratezza il potere esecutivo permette che questi termini siano nel fatto oltrepassati?

Io non faccio allusioni, perchè le allusioni verranno facilmente alla mente di ognuno.

Quanto alla transazione sull'affare di Biassa, io dirò col signor relatore che il sistema è mancato perchè il battaglione, ovvero la compagnia, non ha voluto camminare; e mancò chi desse il comando di farla camminare. Ma in questa parte io posso assicurare di non averci colpa nessuna: io era cessato dalle mie funzioni.

Ad ogni modo con questa storia io non ho mirato ad altro che a constatare che il progetto di Biassa, poichè è questa l'opera la più importante, è stato proposto dalla stessa impresa, è stato approvato come possibile per l'esecuzione in tempo utile e preferibile dal Consiglio superiore delle opere pubbliche, non una volta ma due; che il progetto che le si volle controporre di Campiglia fu condannato e dall'autorità militare e dall'autorità tecnica; che una seconda volta la società ha accettato, nei preliminari che si erano stipulati, di eseguire questo stesso progetto nei termini a un dipresso fissati dalla legge del 1860, prorogati di quel tanto solo che corrispondesse al tempo che si era fin allora perduto.

Mi si dirà: comunque sia, si è iniziato un giudizio, e gli arbitri hanno sentenziato a danno del Governo.

Io non sono favorevole al giudizio degli arbitri.

Non perchè gli arbitri offrano per sè nessuna guarentigia. No, non è questo. Io non sono inclinato ad ammettere il giudizio degli arbitri se non in casi eccezionalissimi perchè l'istruttoria della lite non ha nessuna guarentigia.

Ora, signori, nell'esito d'una lite l'istruttoria ha una grandissima parte.

Del resto qualunque sia il giudizio degli arbitri io credo che non sarà poi nè tanto sfavorevole al Governo nè tanto favorevole alla società come si crede.

Io non ho visto il documento che è stato depositato alla segreteria, perchè fu ritirato da alcuno che forse desiderava informarsi meglio, ma da quel poco che ho potuto raccapezzare da una scorsa frettolosa che ho dato alla sentenza, parmi che se colla sentenza degli arbitri si ammette l'indennità a favore della società, la si ammette sotto date condizioni e restrizioni; e quanto ai compensi per il premio riservati all'impresa, parmi che a quest'ora si può essere tranquilli che le finanze dello Stato non perderanno gran cosa.

Dunque io non potrei che consigliare la Camera, e pregare la Commissione ed il Ministero a riflettere seriamente ad una variazione al primitivo tracciato di questa linea tanto importante. Se si ha da transigere e

da far sacrifici sia nei corrispettivi, e allo scopo di affrettare la esecuzione delle opere, non si facciano variazioni di tracciato in una linea che è la seconda nella sua importanza per le comunicazioni del paese. Se farete diversamente, o signori, se accetterete le improvide disposizioni che vi si propongono, sapete voi quale conseguenza noi avremo? Io desidero che non succeda, ma quello che prevedo si è che da questa concessione sorgeranno nuove variazioni, nuove impossibilità, nuove linee più naturali che verranno ad intromettersi perchè non si eseguiscano le linee antiche, avremo insomma quello che l'onorevole relatore vorrebbe far cessare con questa legge, avremo l'instabilità degli interessi che si riferiscono alle nostre strade ferrate.

Questo sistema non esito a chiamarlo funesto, ed in contraddizione flagrante con quello che io chiamerei il sistema piemontese, quella paterna persecuzione di cui vi ho parlato, ma che infine non fece poi una strage così grande d'appaltatori o di società, e che in ogni modo fu molto utile allo Stato, perchè fece progredire i lavori. Io parlo più specialmene dell'amministrazione delle strade ferrate la quale certo ebbe anche i suoi difetti: ma non si spaventava delle liti, e non transigeva, sapete su che? Sulla prosecuzione dei lavori; e ciò qualche volta fors'anche a costo di sacrificare la legalità. Ecco il sistema cui si atteneva la vecchia amministrazione piemontese, sistema che mi pare da un po' di tempo abbandonato completamente. Anzi, mi si permetta il dirlo, mi pare che si vada in senso contrario. Si fanno e si rifanno dei grandi studi, ma i lavori più importanti non progrediscono. Non v'ha lavoro che sia andato a così piccola velocità come il lavoro di Biassa. Che cosa vi può accadere, o signori, se vi farete a spingere vivamente i lavori? Vi accadrà tutto al più di dover pagare un'indennità, avrete una lite, potrete perderla, ma otterrete i lavori fatti, infonderete nelle popolazioni la fede nell'energia e nell'attività del Governo, e darete al paese gli strumenti della ricchezza.

Vi sono due modi per andare in rovina e sono il litigare per ogni bazzecola e il transigere sempre, in qualunque caso, a qualunque costo, come nelle circostanze attuali si fa.

Se la Commissione mel consente, vorrei rilevare un errore nel quale è caduto il suo relatore.

Una delle obiezioni da me fatte al disegno di legge in generale è questo che i corrispettivi del contratto che noi valutiamo in cifre più o meno ipotetiche, hanno un elemento o un fattore variabile più degli altri che espone le finanze a gravi perdite e tali che non le possiamo valutare.

Noi abbiamo un tracciato geografico, qualche volta un tracciato topografico, ma non abbiamo un tracciato contrattuale, un tracciato, cioè che possa servir di base al contratto.

Quindi è incerto l'onere che va a pesare sull'erario, quindi tutto questo ragionamento che si fa sulla prevalenza di una linea o di un sistema ad un altro, se la mia obiezione è giusta, manca di fondamento.

Noi avevamo, per esempio, nel 1862 concessa una linea che fu valutata di 1200 chilometri al conte Bastogi, alla quale era assicurata una garanzia di 29,000 lire di prodotto lordo al chilometro, ma eravi un patto a tutela delle finanze il quale diceva:

« La società dovrà portarne a termine i lavori secondo i progetti approvati; essa dovrà del pari osservare per tutte le altre linee o zone di linee i progetti tanto di massima che particolareggiati, che a diligenza del Governo già sono allestiti, riservata però ad essa la facoltà di cui all'articolo 221 della legge 20 novembre 1859 ».

Che cosa invece abbiamo noi nel caso attuale?

Noi non abbiamo progetti nè di massima nè particolareggiati, tranne in un caso solo, anzi lo stesso onorevole relatore nel suo candore ci disse che in molti casi, massime le misure, esso le aveva ricevute dalla società.

Io non sospetto male di nessuno, ma nelle cose umane credo che sia meglio attenersi alle virtù cardinali che alle virtù teologali; la fede è una bella e buona virtù, ma la prudenza negli affari non bisogna abbandonarla mai.

Questo sistema poi, non giova dissimularlo, è pericolosissimo, quando si tratta di linee a cui applicate una garanzia di prodotto chilometrico. Io farò qui le parti del diavolo, ragionerò un po' secondo la legge dei sospetti, l'onorevole relatore potrà dissiparli se vani, ed io ne sarò lietissimo.

La società, che ha, per esempio, la linea di Termoli, otterrebbe la concessione di una linea valutata di 198 chilometri. Ebbene questa società che ha assicurata una garanzia di 22 mila lire in un caso, e di 20 nell'altro qual è il suo interesse? Il suo interesse è questo: spendere il meno che può nella costruzione delle linee allungandole per modo da aumentare possibilmente la garanzia.

Dunque nelle costruzioni la società ha un interesse che è affatto in contrasto con quello del Governo, e dippiù con quello del commercio.

Io non voglio qui seriamente presupporre la intenzione di far male, nè fare confronto di ciò che disse la Commissione in altri casi, ma io, se realmente questo difetto sussiste, se l'onorevole relatore non mi prova che vi è un rimedio che possa scongiurare il pericolo, io conchiudo che lasciando sussistere in una legge un difetto simile si espone lo Stato ad un gravissimo pericolo, si sancisce una vera enormità; non mitigo la parola.

Io ho già fatta questa osservazione nel mio discorso, ma il Ministero non ha creduto di rilevarla, come non ha creduto di rilevarne altre non meno importanti: è un sistema comodo quello di tacere, ma che non persuade. L'onorevole relatore più accorto, e volendo nel riassumere la discussione eliminare tutte le obiezioni, tutti i dubbi, tutte le critiche, fare insomma che la luce delle verità proclamate dalla Commissione risplendesse senza neppure una nube, mi ha risposto dicendo che

egli aveva fede nel Governo del suo paese, e che vi era un rimedio, ed era questo, che il Governo avea pienissima facoltà di determinare i tracciati approvando i progetti.

Quanto alla fede io ho già detto e ripeto, vorrei piuttosto che abbondasse la prudenza, perchè degli atti di fede in questi contratti ve ne sono molti; noi abbiamo accettato senza esame serio i conti delle società; noi abbiamo fatto insomma molti atti di fede, e nei contratti secondo le ordinarie consuetudini dell'amministrazione questo sistema non è ammesso da chi tratta gli affari nè privati nè pubblici. Non è, mi si dice, ed io ripeto, da buon padre di famiglia.

Ma è poi vero che il Governo abbia questa facoltà di determinare il tracciato? Io non trovo nessuna disposizione simile negli atti di concessione.

Io domando se, per esempio, il Governo sarebbe padrone d'imporre alle società una scorciatoia quando la spesa fosse gravissima, quando si trattasse d'aprire una galleria, quantunque per avventura nell'interesse del commercio si ottenesse un sensibile vantaggio.

Questo non vi è neppure nelle leggi generali dello Stato; poichè gli studi di massima si presentano per queste leggi prima delle concessioni, e all'atto delle medesime il Governo può fissare, se lo crede, anche la lunghezza delle diverse linee in relazione coi corrispettivi.

Ma questo non è il caso nostro.

Nella legge generale vedo una disposizione relativamente ai piani d'esecuzione; ma in che consiste? Si dice così: « È in facoltà tanto del Governo d'ordinare, quanto del concessionario di proporre, anche durante l'esecuzione dei lavori, quelle modificazioni dei progetti approvati che fossero per giudicarsi necessarie od utili, ma il concessionario non potrà venir obbligato ad eseguire una modificazione che fosse per cagionargli maggiori spese di costruzione o di esercizio quando avesse per solo scopo una maggiore tecnica regolarità delle opere senza comprovata necessità ».

Io domanderei se il Governo possa di sua autorità, nei casi in cui non fosse prescritto un tracciato, limitarne lo sviluppo quando il concessionario lo mantenga nei limiti di curve e di pendenze prescritte dal contratto.

Ma vi ha di più.

Tutto il nostro ragionamento in questa legge si fonda quasi intieramente sulla lunghezza d'una linea in confronto con un'altra.

L'onorevole relatore ha detto che vi sono delle tabelle, e su di esse ha fondato i suoi ragionamenti.

Ma se le misure non sono determinate!

Voi non sfuggirete a questo dilemma: o le vostre misure possono diventare contrattuali, entro certi limiti, e allora per rassicurare i dubbiosi, come son io, e la finanza, non dovete avere difficoltà d'inserire nel contratto una clausola di limitazione, che cioè sarà ammesso un tanto per cento di maggior lunghezza, e non oltre; o non ne siete sicuri, ed allora perchè vi servite di quelle

misure per fabbricare un prezzo, dedurne il sussidio a darsi alla società, insomma far prevalere un progetto ad un altro, una concessione ad un'altra, una linea ad un'altra?

Questo ho voluto esporre, perchè non avrò forse più occasione di parlare in questa legge, se non a proposito dell'articolo 4. Così su questo punto, che a' miei occhi è molto importante, io avrò eccitata la Commissione ad illuminare la Camera, a persuadere i dubbiosi e forse a togliere di mezzo un grave pericolo per le finanze dello Stato.

Poichè parlo della misura delle linee, mi si permetta un'osservazione per eliminare un altro dubbio.

Confrontando la lunghezza delle diverse linee, nel mio precedente discorso io ho manifestato i miei dubbi su diverse misure che servirono di confronto fra una linea e l'altra. Io credeva di aver dimostrato che, in ogni caso, vi è una linea la quale, quanto a brevità, deve avere la preferenza.

La Commissione invece ieri ancora affermava nel modo più assoluto che una data linea è la più breve.

Quantunque io non sia nell'argomento, siccome non si tratta che di domandare uno schiarimento, io domando il permesso alla Camera di dire qualche parola perchè questo punto sia chiarito.

Io ho sostenuto che la linea da Napoli a Barletta per la valle dell'Ofanto e del Sele era la più breve, o a un dipresso la più breve.

La Commissione sostiene che è più breve quella che da Napoli va a Barletta passando per Foggia, ed a suo sostegno ho visto un documento distribuito ieri, dal quale risulta che vi sarebbe una differenza di 15 chilometri a favore del tracciato prescelto dalla Commissione.

Io che non pretendo di fare l'ingegnere, e che vado guardando nell'esporre le mie cifre, quando le ho esposte, ho detto il modo che io aveva seguito per ottenerle.

Io ho detto che aveva fatto misurare sulla carta dello Zanone la linea Ponte Santa-Venere Barletta dall'onorevole Valerio, e ne erano risultati 42 miglia napoletani circa, ossia 77 chilometri e mezzo.

Ora vedo che diventano 92; questa differenza io non la capisco, e perciò sono disposto a rimettere alla Commissione od al Governo, e in ogni caso al presidente della Camera stessa, la carta su cui fu segnata la linea che fu misurata dall'onorevole Valerio, il quale ha sino a un certo punto la responsabilità di questa mia affermazione, onde togliere di mezzo un errore di 15 chilometri, al quale però non attribuisco molta importanza.

Io, o signori, mi riassumo.

Voi avete detto che bisognava scegliere tra il lasciar cadere la società delle ferrovie romane e il fare la fusione.

Io consento nell'idea di aiutare la società delle ferrovie romane, ma credo che la fusione che fate associando le toscane a quella società mantenga ancora tali condizioni da non poterne sperare buon frutto.

In sostanza, o signori, senza combatterla in astratto, io la credo immatura e mal fatta questa fusione, quindi,

TORNATA DEL 7 APRILE

mentre sono disposto a votare un provvedimento che dia modo alla società delle romane di compiere il lavoro cominciato, io prego il Governo perchè voglia fare ufficio presso quella società, onde si ricomponga per modo da dar luogo ad una fusione che non contenga quest'anomalia di consigli diversi, di titoli molteplici, tutte condizioni che non sono fatte per far prosperare gli interessi di una società che vive di credito. Io so che la mia proposta ha dei difetti, non lo dissimulo, ma io l'ho fatta per esprimere il mio concetto, per dichiarare esplicitamente la mia opinione su questa grave questione. Non so se avrò persuaso pochi o molti, certo che di quest'opinione io sono profondamente convinto, e d'una cosa sola vorrei avermi a pentire, cioè di aver preconizzato che i risultati di questa legge non saranno fecondi nè per la società, nè pel paese. (*Bravo! Bene!*)

SELLA, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

SELLA, ministro per le finanze. Il discorso dell'onorevole Depretis, salvo molti particolari in cui egli è entrato, è una ripetizione delle idee generali che egli aveva manifestato nella discussione generale, eccettuato, ripeto, tutto ciò che si attiene ai particolari della linea ligure e allo sviluppo della speciale proposta del Governo ed appoggiata dalla Commissione della Camera.

L'onorevole Depretis conviene col Ministero e dice: è indispensabile che sia salvata la società delle romane dall'inevitabile rovina a cui andrebbe incontro qualora non si facessero innovazioni allo stato attuale delle cose; e certo bisogna pur convenire che l'onorevole Depretis ha fatto un passo più innanzi di altri parecchi oppositori, i quali si erano con lui associati nelle obiezioni che si facevano in occasione della discussione generale, allorché dicevano che se le società non avevano vita propria dovevano morire. Ma credo che l'onorevole Depretis sia stato meno esatto allorché disse che fin qui fu posto un dilemma dal quale egli insegnava facilmente il modo di sfuggire, allorché supponeva che, sia la Commissione, sia il Ministero non vedessero altra via di salute per queste società se non quella della fusione, come se gli uni e gli altri non avessero benissimo inteso che per trarre queste società dalla rovina non vi possano essere altri modi.

Io invece credo, nelle poche parole che dissi alla Camera all'occasione della discussione generale, di essere stato su quest'argomento abbastanza esplicito, e di aver detto che, quando ho dovuto fare degli studi su questo argomento per eseguire il mandato affidatomi nella Commissione amministrativa, io era venuto anche in questa conclusione che, allo stato in cui erano le cose, era forse miglior consiglio, od almeno era un onere minore per le finanze quello di dare direttamente un sussidio annuo alla società, per cui potesse non solo riparare al disavanzo nelle sue condizioni attuali, ma ancora perchè venisse dato un certo cointeressamento alla società medesima. Imperocchè io non intendo neppur come possa campare una società, la quale si trovi nella condizione di nulla poter dare, e nulla dia ai suoi azionisti.

Diffatti, signori, o si dà qualche cosa agli azionisti, e allora si prepara una rovina pel domani; o nulla si dà, ed io non capisco troppo un'amministrazione talmente congegnata, che gli azionisti non vi abbiano nessuna specie d'interessamento. Siamo sempre all'inconveniente che abbiamo lamentato nelle ferrovie toscane.

Ma io ebbi anche cura (e questo dico acciò non paia che realmente Commissione e Ministero abbiamo posto questo dilemma), io ebbi cura di dire in quell'occasione quali variazioni vi fossero state nelle condizioni delle cose, per cui quel partito che allora si poteva abbracciare, oggi non lo si potrebbe più accogliere.

Io ho detto che si fece un contratto col Governo; ho detto che vennero esposte le ragioni di questo contratto, e che in tale esposizione vennero enunciate abbastanza chiaramente le condizioni della società, il cui credito in fine dei conti a che cosa si ridusse? Si ridusse puramente e semplicemente al contratto fatto col Governo. Evidentemente la relazione stessa che accompagnò la legge presentata alla Camera, toglierebbe altrimenti senza il contratto ogni specie di credito; tuttavia sulla fede di quello stesso contratto, sugli impegni presi dai miei predecessori, questa società potè trovare dei capitali ragguardevoli affine di continuare i suoi lavori; e bisogna tener conto di questo fatto.

Io non debbo nascondere alla Camera che come ebbi occasione di fare alcuni studi e conferire anche allo scopo di ottenere degli schiarimenti sulle condizioni di questa società con persone le quali si occupavano di essa, udii più volte farmi il seguente quesito: che cosa pensate voi di questa società, la quale non è in condizione di poter andare innanzi? Pensate voi che essa debba sospendere senza più i suoi lavori abbandonando le cose al punto che sono, e lasciandola invece procedere ad una liquidazione?

La mia è un'opinione tutta personale, e non ha altro valore; ma credo che, sopra quest'argomento, sia comune a tutta la Camera, e, direi ancora, a tutto il paese.

Io, per parte mia, come privato, non esitava a consigliare la società di continuare i suoi lavori colla più grande attività e sulla più vasta scala possibile; imperocchè io diceva a chi m'interrogava: per me non potrei dubitare che il paese, e per conseguenza la Camera che lo rappresenta, non voglia l'ultimazione dei lavori nel termine possibilmente il più breve. Io dicevo queste cose partendo sempre da quel concetto, che nel compimento dei nostri lavori ferroviari la celerità è una delle cose principali, alle quali bisogna aver riguardo, io soggiungeva: per me non pongo in dubbio menomamente che il Parlamento sarà grato ad una società, la quale, malgrado le gravissime sue difficoltà finanziarie, malgrado una posizione veramente difficile, tuttavia, non lasciandosi scoraggiare, e con un'audacia insolita non dubitando che il Parlamento la toglierebbe dalle difficoltà nelle quali si trova, tuttavia soddisfatta a questo voto prepotente degli Italiani, di volere il compimento il più rapido possibile dei lavori.

Or bene bisogna pure tener conto di questo fatto.

Oramai da un anno fu stretto questo contratto, e sulla fede di esso si sono ottenute delle somme ragguardevoli; credo di poter dire non meno di 18 milioni, impegnandosi perfino il credito personale di individui componenti le società.

L'onorevole Depretis in sostanza che cosa propone? Propone che venga data a questa società un'annualità di un milione e mezzo, mi pare, o di un milione e 600 mila lire...

DEPRETIS. Poco importa.

SELLA, ministro per le finanze. Poco importa, cento mila lire più, cento mila lire meno...

DEPRETIS. Quello che fa bisogno.

SELLA, ministro per le finanze. Bene. Secondo la Commissione, quali sono i maggiori oneri che verrebbe ad avere il Governo quando sia costruita tutta la rete?

Sarebbe un onere, secondo la Commissione, di lire 2,663,000, se non isbaglio nella cifra.

Veramente, quando io faceva queste indagini, credeva che anche coll'indennità attualmente stabilita l'onere sarebbe stato più considerevole: io lo portava anche a quattro milioni.

La Camera non si maraviglierà di questa differenza di cifre. Come si può egli dire *a priori* con esattezza quale sarà il prodotto lordo di una strada ferrata i cui studi non sono nemmeno compiuti? Come si può dire fin d'ora quale sarà la spesa? Si fanno degli apprezzamenti, i quali naturalmente variano ora in un senso ora in un altro, e dal variare anche pochissimo di questi apprezzamenti nascono delle differenze ragguardevoli nei risultati. Quindi io ho detto nella Commissione amministrativa che credeva il maggior sacrificio fatto dalle finanze essere di quattro milioni: ora la Commissione della Camera crede che questo sacrificio non sarà che di lire 2,700,000. A prima giunta la Camera potrebbe riceverne una meno favorevole impressione; ma quando esami la questione, vedrà facilmente come in realtà vi sia una incertezza di dati, perchè, ripeto, non è possibile di dire *a priori* con tutta esattezza quale sarà un prodotto lordo, un prodotto netto, la spesa di un esercizio di strade ferrate le quali sono ancora da costruire. Probabilmente la verità starà fra le due cifre che ho testè accennate.

Ora bisogna tener conto del fatto che un milione e mezzo si bisognerebbe forse dare alla società delle romane anche per tenerla in piedi e soltanto perchè possa completare i suoi lavori; bisogna tener conto che non basta darle quel tanto che è indispensabile a tale completazione, ma bisognerà pure che sia essa in grado di dar qualche cosa ai suoi azionisti, perchè, debbo ripetere, non credo possa immaginarsi un'amministrazione industriale la quale stia senza aver qualche interesse nella cosa che amministra; bisogna infine anche tener conto che queste spese che noi presumiamo nei nostri calcoli, secondochè l'esperienza c'insegna, nell'atto pratico risultano quasi sempre maggiori, di modo che la somma di lire 1,500,000 forse non basta, e bisogna aumentarla.

D'altre parte, a meno che si voglia negare che vi sia veramente un vantaggio nel fare questi grandi gruppi di strade; a meno che non si voglia negare che vi sia un vantaggio nel cambiare l'organizzazione dell'amministrazione delle linee toscane; a meno che non si neghi che vi sia un vantaggio nell'organizzazione dell'esercizio di tutte queste linee e anche nell'incremento della patria industria, nascente dalla costituzione di grandi gruppi, io credo che non si possa a meno di convenire che allo stato attuale delle cose il miglior partito è puramente e semplicemente quello di aderire al contratto.

Capisco che taluno possa pensare che il contratto è stato fatto soltanto dal Ministero, e che quindi si può supporre come se non avesse mai esistito, perchè non ha avuto l'approvazione del Parlamento. Ma vuolsi riflettere che questo contratto è stipulato già da un anno, che sulla fede di questo contratto furono somministrati ragguardevoli capitali per la continuazione dei lavori, vuolsi pensare che alla fine dei conti, giusta quello che hanno detto gli oppositori stessi della legge, grande margine qui non rimane per gli azionisti. Secondo l'onorevole Bonghi non rimane niente. Vuol dire allora che non darete alla società se non quello che sarebbe strettamente indispensabile a far fronte alle sue inevitabili passività.

DEPRETIS. Adesso?

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Depretis sa perfettamente quali sono le condizioni attuali. Gli oppositori hanno dimostrato che per ciò che riguarda la fusione non rimane un gran margine agli azionisti.

Che cosa significa questo? Significherebbe che secondo la loro opinione si verrebbe a dare a questa società niente di più di quello che occorre per salvarla dalla rovina.

Cio posto, si deve rigettare il contratto?

Io credo che la Camera quando esami un momento che da una parte si ottiene la formazione dei gruppi e si salva la società dalla rovina mantenendo degli impegni che sono stati presi sulla fede de' contratti, non tarderà a riconoscere che realmente il miglior partito è quello di accettare il contratto come è stato stipulato.

L'onorevole Depretis trova poi ancora alcuni inconvenienti, come per esempio la costituzione dei Consigli molteplici e la permanenza di titoli di varie forme.

Io non nego che sarebbe stato certamente preferibile che si fossero potuti fare dei titoli di una sola forma.

Ma voglia l'onorevole Depretis osservare che alla fine dei conti i titoli che rimarrebbero diversi da quelli che riuscirebbero da nuova emissione sono intieramente collocati, e per conseguenza non vengono ad ingombrare il mercato; e quando egli tenga conto di questa circostanza, vedrà che noi ci riduciamo alla fine a due specie di titoli. Gli uni che hanno una guarentigia dal Governo, gli altri quelli che non hanno una guarentigia governativa; salvo poi per questi a distinguere quei titoli i quali hanno una guarentigia sopra i prodotti che rimangono disponibili alla società, da quei titoli i quali non hanno nessuna specie di guarentigia.

TORNATA DEL 7 APRILE

Quanto poi allo screzio che l'onorevole Depretis lamentava nella costituzione dei Consigli di amministrazione debbo osservare che un anno è ormai decorso, ed anche il tempo per cui durerebbero questi diversi Consigli si è di già accorciato in guisa che attualmente, se non vado errato, la durata di questi molteplici Consigli sarebbe ridotta semplicemente ad un anno.

VALERIO. Dove è scritto questo?

DEPRETIS. Sono quattro anni.

VALERIO. Sono cinque anni.

SELLA, ministro per le finanze. Non ho più presente questa cosa, perchè non mi mancano le occupazioni e non posso tenermi al corrente di queste materie; ma la Camera vorrà perdonarmelo se la memoria mi falla; mi sovvegno però che quando il Ministero attuale assunse le redini del Governo, fra le altre obiezioni che per parte mia si erano fatte vi era anche questa della lunga durata di questi Consigli; io aveva una certa reminiscenza del tempo per cui questi dovevano durare, e credo che oltre l'anno già decorso dal maggio 1864 al maggio 1865 vi fosse anche un'abbreviazione di tempo.

Ripeto adunque, che malgrado che nell'anno passato io fossi convinto che era forse miglior consiglio il differire alquanto la fusione, tuttavia allo stato attuale delle cose, tenuto conto di quello che fu fatto, tenuto conto di quello che avvenne in seguito, per parte mia credo che sarebbe poco provvido, poco prudente consiglio, anzi dico recisamente sarebbe improvvido e che molto nuocerebbe e ci lascierebbe in un ignoto con iscapito del nostro credito pubblico, quando si respingesse il contratto relativo alla fusione delle ferrovie; quindi io faccio viva preghiera alla Camera di voler accettare l'articolo di cui si tratta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Nisco.

CORRENTI, relatore. Domando la parola per uno schiarimento.

Siccome l'onorevole Depretis mi ha fatto l'onore di interpellarmi, così do subito la risposta a quella parte della sua interpellanza che più direttamente mi riguardava.

Egli rinnova l'obiezione da lui già mossa intorno alla lunghezza tecnica e contrattuale delle linee.

Ha grandissimo fondamento quest'obiezione in teoria, perchè la sovvenzione essendo proporzionale al numero dei chilometri di lunghezza di una strada quanto più le vie si allungano, tanto più cresce la sovvenzione, e quindi il carico dello Stato. Egli diceva perciò giustamente: se lasciamo in facoltà delle società d'allungare le linee, lasciamo in loro facoltà di accrescere i loro vantaggi e gli oneri del Governo.

La teoria è cosa innegabile, ma l'onorevole Depretis mi ha già somministrato la risposta nel rispetto pratico. Infatti s'egli parla delle ferrovie meridionali, vi provvede l'articolo 2° del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862 che egli stesso ha citato.

DEPRETIS. No, perchè non ci sono progetti.

CORRENTI, relatore. Vi provvede abbastanza l'arti-

colo 2° che obbliga le società a ricevere i progetti fatti dal Governo. Sarebbe singolare che il Governo, il quale ha diritto d'imporre i progetti, non possa più farlo perchè, secondochè dice l'onorevole Depretis, non ha adesso ancora in pronto i progetti. È il Governo che fa i progetti, che li determina, che li decreta, che li impone.

DEPRETIS. Mi permetta...

PRESIDENTE. Non interrompa.

CORRENTI, relatore. L'articolo 2° citato dall'onorevole Depretis è ancora vigente perchè la convenzione del 28 novembre non ha abrogato quest'articolo.

Questo per le Meridionali; ma l'onorevole Depretis non parlava veramente della società delle Meridionali, parlava, se non m'inganno, della fusione, vale a dire, dell'Italia mediana, o almeno applicava la sua obiezione anche a questa rete.

A questo proposito debbo rispondere che le linee compiute, o pressochè compiute delle linee delle quattro società toscano-romane sono fuori di questione, e che le linee nuove sono tutte misurate, o almeno date come misurate. Non parlo della ferrovia ligure, perchè l'onorevole Depretis sa benissimo che v'è una misura massima, la quale ora diventerà normale. Se poi parliamo delle linee eventuali, alle quali forse egli voleva alludere, la linea, cioè, Spezia-Parma e la linea Terni-Avezzano-Ceprano, esse sono state calcolate sopra progetti abbastanza precisi.

Infatti l'articolo 22 della convenzione 22 giugno 1864 stabilisce una soprasovvenzione che comincerà a decorrere a favore della società, quando il Governo decreterà l'esecuzione di codeste linee, adesso eventuali; ora tale soprasovvenzione è predeterminata sulla lunghezza delle linee, giusta i progetti di massima che esistono. Dunque non si potrà più mettere in discussione la lunghezza delle linee, e non può nascere più dubbio sulla misura delle sovvenzioni, la quale rimane così fissa ed inalterabile.

PRESIDENTE. Viene ora il deputato Nisco...

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lo iscriverò... poi il deputato Devincenzi pel suo emendamento, poi Biancheri, poi Torrigiani, poi Avezzano e Giuliani.

NISCO. Io cedo la parola all'onorevole Devincenzi, riservandomi, se occorre di prender la parola anch'io.

PRESIDENTE. Darò lettura della proposta dell'onorevole Devincenzi, che egli vorrebbe aggiungere dopo l'articolo 1°. Egli intenderebbe svolgerla prima che si voti il mentovato articolo, perchè teme che, svolgendola dopo, ne resti la medesima pregiudicata:

« Art... Resta fermo il diritto del rimborso allo Stato di tutte le somme spese e da spendere per gl'interessi e l'ammortizzamento, e per la nuova garanzia sostituita per quelle linee che vi sono obbligate secondo le primitive concessioni e le susseguenti disposizioni.

« Art... Finchè il Governo pagherà la garanzia, avrà facoltà, sentita la compagnia, di ribassare le tariffe e di introdurre quegli ordinamenti che potranno meglio fa-

vorire il commercio interno, internazionale e di transito ed il maggior prodotto delle linee.

« In caso di dissenso, dovrà informarne la compagnia sei mesi prima dell'attuazione.

« Quando le compagnie non avranno più sovvenzioni dallo Stato, il Governo non potrà ridurre le tariffe se non allorchè i profitti eccederanno il 10 per cento; ma rimarrà garante del profitto del 10 per cento alle compagnie. Se il profitto supererà il 12 per cento, il Governo dovrà garantire sino alla metà della superante somma.

« Facendosi i ribassi delle tariffe per iniziativa della compagnia, non avrà luogo alcuna garanzia. »

DEVINCENZI. Io cercherò di essere quanto più breve mi sia possibile, trovandoci alla fine di una seduta. Non vi ha dubbio che l'argomento che trattiamo è gravissimo, e forse è diventato anche più grave al punto a cui la discussione è giunta. Da una parte vi sono oratori autorevolissimi, e da ogni lato della Camera, che fortemente oppugnano la legge; dall'altra vi è il Ministero che pone la questione di Gabinetto. Io ed i miei amici facciamo gran parte alla questione politica, perchè crediamo che ora più che mai abbia mestieri di stabilità...

PRESIDENTE. Ma ella rientra nella discussione generale; venga al suo emendamento.

Alcune voci. Lo lasci parlare.

PRESIDENTE. Mi perdonino, il mio dovere lo so; esso m'impone di far osservare il regolamento.

DEVINCENZI. Io spero che l'onorevole presidente e la Camera vedranno che io non esco dai limiti che mi prescrive la disciplina, e che, avendo dinanzi a me questioni gravissime quali sono quelle contenute negli emendamenti che ho proposti, saprò restringere le mie considerazioni a pochissime parole, essendo l'ora così tarda.

Io dico adunque che, per quanto noi facciamo gran parte alla quistione politica, noi ne facciamo una maggiore alla conseguenze gravissime che verrebbero dalla reiezione di questa legge; il nostro credito ne potrebbe essere affetto, e la costruzione delle nostre strade differita. Quindi è che siamo entrati nel proponimento, adottando la legge, di venirla migliorando in tutte quelle parti che ci sembra poter essere migliorata, e speriamo che in questa via voglia seguirci ed il Ministero e la Camera. Questa non è che una via di conciliazione, in cui tutti possiamo incontrarci, una via che potrà condurci a votare questa legge a grande maggioranza, come debbono esser votate le leggi che riguardano interessi così gravi.

I due emendamenti che io propongo, riguardano, l'uno più direttamente il lato finanziario, l'altro l'ordinamento economico delle strade ferrate. Per quanto al primo emendamento dirò che noi ci siamo sopra ogni altra cosa preoccupati della parte della finanza in questa legge di riordinamento delle nostre strade ferrate.

Gravissimi sacrifici sarà necessario che si faccia per dotar l'Italia di un ben ordinato sistema di strade fer-

rate, ma noi intendiamo che i sacrifici da fare sieno i minori possibili, ed in questa parte crediamo di poter facilmente venire d'accordo col Ministero e cogli oppositori della legge facendoci a proporre qualche cosa che renderà certo meno gravi i sacrifici che ora dobbiamo fare.

In tutte le primitive concessioni, troviamo per molte società che dovranno far parte del nuovo gruppo delle romane un patto fondamentale che non vediamo espresso nella nuova convenzione, ma neppure rifiutato, e noi dobbiamo credere che intendimento e del Ministero e della Commissione sia stato quello di rattenerlo.

Ma siccome ora noi non siamo ad interpretare una convenzione, ma ad approvarla siccome non dobbiamo interpretare una legge, ma adottarla, io credo che sia necessità assoluta di ben chiarire questo punto.

Vi ha molte società le quali saranno comprese in questo nuovo gruppo che sono sovvenute dallo Stato, finchè le loro condizioni sieno tali da non poter vivere di vita propria; ma dall'altra parte le loro concessioni originali hanno stabilito che ogni qual volta giungeranno a vivere indipendenti di modo da poter pagare coi proventi delle linee e gl'interessi e l'ammortizzamento, allora debbano restituire allo Stato tutte le somme che loro furono anticipate; ed in questa condizione si trovano la maggior parte di queste società, cioè a dire, la maremmana, le livornesi, la centrale toscana.

Quali e quante sieno queste somme che già abbiamo pagate, e che ancora ci rimane a pagare, e quale sia il rimborso che noi dovremmo avere, non si potrebbe ora certamente definire; ma certa cosa è che ammonteranno a somme molto cospicue, e se io dicessi di 60 od 80 milioni, direi forse poco, anzichè molto.

Noi crediamo dover ad ogni modo insistere per questo rimborso. Oltrechè il rimborso è sempre salutare per impedire le soverchie spese, meno spendendo chi spende del proprio che dell'altrui, a noi poi dovrà tornare di un'utilità grandissima; imperocchè, se le nostre finanze non miglioreranno gran fatto, ci riuscirà un giorno di gran sollievo l'averlo; se, come speriamo, miglioreranno, esso ci servirà di addentellato per costruire quella rete secondaria di strade ferrate, di cui presto sentiremo il bisogno.

Ponendo mente a quello che ora rendono le strade di queste società, ed a quel che dovranno rendere, allorchè la sede del Governo sarà in Toscana, e tutti gli sbocchi saranno aperti verso il nord ed il mezzogiorno, io non credo che il tempo del rimborso debba essere molto lontano.

Anzi a me pare vicino, e che delle ferrovie toscane avverrà quello che è avvenuto delle francesi; e che quindi fra pochi anni non solo vivranno senza garanzia del Governo, ma saranno in grado di rendere allo Stato i soccorsi ricevuti.

Ma io confido che questo mio non abbia ad essere che un emendamento *dichiarativo*, e spero in questa mia opinione di essere confermato dall'onorevole mi-

TORNATA DEL 7 APRILE

nistro e dalla Commissione; essendo persuaso che nè l'uno, nè l'altro potevano trascurare un punto di tanta gravità ed importanza.

Nè da questa convinzione mi rimuove il non vedere nella convenzione compresa questa disposizione; probabilmente si credette sottintesa. Ma siccome qui si tratta, come testè dicevamo, di far leggi e non di interpretarle, ad evitare qualsiasi equivoco in così grave argomento, ed affinché le società sappiano quali siano i loro oneri, e noi che rappresentiamo lo Stato, sappiamo quali sieno i nostri diritti, credo necessario di qui introdurre questo primo emendamento, cioè di dire che debba restar « fermo il diritto del rimborso allo Stato di tutte le somme spese e da spendere per gl'interessi e l'ammortizzamento, e per la nuova garanzia sostituita per quelle linee che vi sono obbligate secondo le primitive concessioni e le susseguenti disposizioni. »

Passerò ora a toccare del secondo emendamento.

L'onorevole mio amico Torrigiani fu il primo che pose in questa Camera una delle più gravi questioni che possano riguardare le strade ferrate, parlando delle tariffe.

Diciamo francamente: questa è questione di vita o di morte, non solo per le strade ferrate, ma per tutto il commercio di una nazione.

Noi, in fatto di strade ferrate, per le tariffe ci troviamo in una condizione al tutto eccezionale; pare che ancora crediamo quello che venti anni fa, anzi più indietro, si credeva, cioè a dire che le strade ferrate ad altro non servano che alle celeri comunicazioni quando esse hanno due scopi da raggiungere: la celerità delle comunicazioni, e l'economia dei trasporti.

Per l'economia dei trasporti le nostre strade ferrate non hanno per verun modo progredito; ed io sono lietissimo che l'attuale ministro dei lavori pubblici, il quale sente così innanzi in questa cosa, ed è autorevolissimo, abbia accettato in principio quello che l'onorevole Torrigiani proponeva, vale a dire, di modificare le tariffe.

Ma siccome, se noi approviamo quest'articolo 1° come sta scritto, non si modificano più le tariffe, così io credo che, prima di approvare quest'articolo, bisogna introdurvi questo emendamento, il quale tende ad abbassare le tariffe con tutti quei modi e provvedimenti che ora si adoperano presso tutte le altre nazioni.

Lo stato eccezionale delle nostre tariffe è letale alla nostra agricoltura, letale alle nostre industrie, letale al nostro commercio, letale alle nostre finanze, massime perchè le stesse strade ferrate, rapportando pochissimo, non saremo mai disgravati dalle enormi garanzie che dobbiamo pagare.

I nostri trasporti costano il doppio, il triplo e spesso anche più di quello che costano altrove. Alcuna cifra farà facilmente intendere quello che io voglio dire.

In Francia il trasporto dei grani e delle granaglie di ogni specie tra Marsiglia e Strasburgo (chilometri 857) costa 42 lire la tonnellata; in Italia non possiamo tra-

sportare i grani da Foggia a Milano (chilometri 837) se non spendendo 90 lire la tonnellata, cioè più del doppio, la qual cosa vuol dire impossibilità del commercio de'cereali fra quelle due provincie. I nostri vini pagano per trasporto anche più che le granaglie, relativamente alle tariffe francesi.

I vini si trasportano da Cette a Cherbourg (Chil. 1251) pagando soltanto 50 franchi per tonnellata; in Italia per un simile trasporto dobbiamo pagare 131 franchi pei vini in fusto, e 156 pei vini in bottiglie. Alla stessa sorte son condannate le lane, i cotoni e tutti i nostri prodotti.

E sarebbe facile il dimostrare come vi sono molte merci, massime quelle che chiamano delle *serie speciali*, le quali sono trasportate più facilmente e più a buon prezzo da Marsiglia a Parigi che non lo potrebbero esser dal porto di Genova a Susa. La qual cosa quanto debba esser funesta al commercio italiano non vi è chi non vegga.

A ragion della rivoluzione introdotta nei commerci dalla navigazione a vapore e delle strade ferrate la rinascita Italia possiede uno di quei privilegi, che potrà condurla ad essere una delle più potenti nazioni, vogliam dire di quella gran via che unisce l'oriente col'occidente, e che obbligherà il massimo de' commerci del mondo a passare per l'Italia; è da questa via, che tanto ne vien contrastata dalle altre nazioni, che sorgerà principalmente la nostra futura grandezza. Se le altre nazioni tanto fanno per rapircela, spero che noi non faremo altrettanto per perderla. Se noi conserveremo le attuali tariffe la perderemo per sicuro.

Dall'abbassamento delle tariffe a me pare che otterremo un altro grande vantaggio. Quando, come avviene in Francia, i vini del mezzogiorno potranno essere fra noi venduti sui mercati d'Italia, allora veramente otterremo quella fusione delle popolazioni che costituisce la vera nazionalità.

Le strade ferrate non hanno soltanto un'alta missione economica, ma un'alta missione civile e politica, ed io credo che l'abbassamento delle tariffe sarà quello che meglio d'ogni altra cosa produrrà quest'ottimo risultato della totale fusione delle varie popolazioni d'Italia, senza di cui la nazionalità è più di nome che di fatto. Io credo che noi abbiamo il diritto e il dovere di abbassare le tariffe, diritto inquantochè noi specialmente garantiamo le società; dovere perchè altrimenti produrremo tutti que'mali che siam venuti toccando.

Io veggio che anche i Governi, i quali non danno sovvenzioni alle strade ferrate, si lasciano una grande autorità in fatto di tariffe. Per esempio il Governo inglese non è di niuna cosa così geloso, come della sua autorità sulle tariffe.

Oltre di esserci in Inghilterra delle leggi speciali vi è una legge generale che coordina tutto ciò che riguarda la legislazione delle tariffe.

Solo vorrei far meglio osservare, come alle tariffe alte tien dietro un altro male molto serio, cioè il poco prodotto delle stesse strade ferrate. Convien ricordare

che il trasporto delle merci in ogni strada ferrata ben regolata, ordinariamente rappresenta il 50 per 100 del prodotto, e spesso anche più.

Ora quali sono le merci che presso di noi possono essere trasportate? Noi ora non siamo una nazione manifatturiera, siamo una nazione agricola, ed i prodotti agricoli, sia grano, sia vino, sia olii, sia cotone sono tutti di grandissimo peso.

Se dunque noi teniamo alte le tariffe impediamo a questi prodotti di essere trasportati per strade ferrate, onde avverrà che le nostre strade, non avendo gran quantità di trasporti da fare, daranno piccolissimo prodotto; e per conseguenza lo Stato pagherà grossa garanzia. Massime l'onorevole ministro delle finanze dovrà a ciò por mente.

Io ho qui innanzi agli occhi un autore di grande autorità, sebbene un po' vecchio, il Zeisherenc, il quale riporta questo memorabile esempio.

La strada ferrata di Rouen, egli dice, quando esigeva per le merci la tariffa legale, come si esige attualmente in Italia, non trasportava per mese nel 1843-44 che 3307 tonnellate e non aveva un'entrata che di 69,003 franchi. Avendo ribassato le tariffe nel 1844-45, il trasporto da 3,307 tonnellate salì a 10,984, ed il prodotto da 69,003 franchi a 167,814. Incoraggiati da questo esempio ribassarono di nuovo le tariffe, e nel 1845-46 ebbero a trasportare 16,118 tonnellate e ne ricavarono franchi 217,301. Sicchè il riabbassamento delle tariffe in tre anni elevò il trasporto delle mercanzie di 3,307 a 16,118 tonnellate, e l'entrata di franchi 69,003 a 217,301.

L'abbassamento delle tariffe non è solamente una necessità economica, ma una necessità *finanziaria* e *politica*.

Solo si potrebbe ricercare se quello che io propongo sia oggetto di una legge generale, o se questa questione delle tariffe debba lasciarsi alle convenzioni che ciascun ministro fa colle compagnie, e lasciarsi alle leggi speciali che le approvano. Quello che io so, lo posso citare con autorevolissimo esempio. L'Inghilterra, la quale in principio faceva come facciamo noi, cioè lasciava le tariffe alle convenzioni private; nel 1846, se non erro, fece una legge statutaria, con cui fu stabilito ciò che riguarda la materia delle tariffe.

Ora io dico: se possono far questo gli Inglesi, i quali non danno alcuna guarentigia, alcuna sovvenzione alle strade ferrate, tanto più, credo, possiamo farlo noi, che non solamente diamo delle guarentigie, ma diamo, per così dire, il capitale del danaro, perchè guarentiamo le azioni e le obbligazioni.

Quindi è che io sarei lieto che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale certamente ha dovuto prendere in seriissima considerazione questa parte vitale dell'esercizio delle strade ferrate, potesse accettare il mio emendamento. Ma siccome la legge che discutiamo non è una legge di massima come quella che io ricordava essere stata fatta in Inghilterra nel 1846, ma una legge che approva un contratto, forse, anche accettando

questo principio, l'onorevole ministro dei lavori pubblici potrebbe rispondermi: io non sono in grado di accettare, inquantochè prima di stabilire debbo convenire colla compagnia. E la cosa mi pare così ragionevole che io sarei determinato, se l'onorevole ministro dei lavori pubblici venisse nel mio concetto, di allontanarmi dalla mia primitiva idea, ed anzichè introdurre questo secondo emendamento nella legge attuale, sarei contentissimo che l'onorevole ministro volesse prenderlo in considerazione e farne base di un progetto di legge da presentare quando che sia al Parlamento.

Frattanto, per lasciare al Governo tutta quella libertà che io credo che in queste cose debba avere, penso che dovremmo aggiungere poche parole all'articolo 1° dicendo: « Resta approvato, ecc. » « Salvo ciò che riguarda la tariffa per cui provvederà il ministro dei lavori pubblici. » Così il ministro dei lavori pubblici per un atto di confidenza della Camera, che egli certamente tanto merita, sarà in grado di far trionfare questo o qualsiasi altro principio che miri all'abbassamento, a migliore ordinamento delle tariffe in queste trattative che necessariamente dovrà fare con tutte le compagnie; e queste sue stesse trattative gli potranno servire di norma per formare lo schema di una legge generale da presentare al Parlamento.

Come io ho esposto queste osservazioni sull'art. 1° credo che ne esporrò anche delle altre sugli articoli successivi.

Noi siamo entrati in una via, in cui e Ministero e Camera, credo, possono seguirci. Ed io sarei lietissimo che restando noi in questa via e migliorando questa legge per quanto sia possibile, il che non può essere che nel desiderio unanime del Ministero e della Camera, noi votassimo questa legge con grande maggioranza, e mostrassimo così ancora una volta al paese ed all'Europa che se possiamo essere discordi nella difficile ricerca dei migliori mezzi che possono condurci al maggior bene della nostra patria, una volta trovati, da altro non siamo mossi che dal desiderio di rafforzare questo grande edificio di nazionalità, che stiamo erigendo. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Devincenzi adunque ha due proposte, se ho bene inteso. La prima e principale sta nell'emendamento che ha presentato; la seconda consiste in una proposta subordinata che fa nel caso che il Ministero non credesse di accettare quel suo primo emendamento; egli proporrebbe, cioè, che al fine del primo periodo dell'articolo 1° del progetto di legge si aggiungessero le seguenti parole: « Salvo ciò che riguarda le tariffe per cui provvederà il ministro dei lavori pubblici. »

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se accetta queste proposte od una o l'altra di queste.

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Io convengo pienamente nelle idee esposte dal mio amico Devincenzi, ed ammetto in massima il suo emendamento: solo avrei qualche osservazione a fare in quanto al primo emendamento, col quale egli proporrebbe che

TORNATA DEL 7 APRILE

fossero mantenuti i rimborsi stabiliti colle primitive convenzioni per le ferrovie comprese nell'attuale fusione.

Nè il Governo nè la Commissione si sono molto preoccupati dell'eventualità di questo rimborso, perchè il Governo è tenuto a corrispondere una garanzia fino a tanto che queste ferrovie non avranno dato 30,000 lire per chilometro. Ma ciò non basta quando oltrepasseranno questo limite, il di più dovrà servire per rimborsare il Governo dei 47 milioni corrispondenti alle linee di Napoli-Ceprano, di Cancellorosso-Sanseverino, di Ariano-Grosseto, ora consegnate dal Governo alla società.

Ma ciò non basta ancora. Passati i trent'anni il Governo ha per legge il diritto di riscatto e potrà disporre come egli crederà meglio.

Per conseguenza quando si considera che queste ferrovie fino ad ora hanno fruttato poco, che nelle previsioni su cui si è calcolato, cioè che queste linee nel loro complesso daranno nei primi tempi del loro compimento in media sulla totalità lire 12,500 per chilometro, siamo così lontani dalle trenta mila lire, che nè il Ministero, nè la Commissione hanno creduto di preoccuparsi di questa eventualità.

Per altro noi non vogliamo togliere l'adito alla speranza dell'avvenire: però mi sembrerebbe che questo articolo vorrebbe essere redatto in altro modo.

Bisognerebbe determinare in quali condizioni potrebbe avvenire questo rimborso, perchè nell'emendamento, redatto com'è, sarebbe un diritto indeterminato.

Per conseguenza sarebbe per lo meno necessaria un'aggiunta che determinasse questo diritto indeterminato.

DEVINCENZI. Secondo le primitive disposizioni che determinano chiaramente quale sia l'epoca del rimborso.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Ma si fondono in una sola società.

DEVINCENZI. Sono tante amministrazioni separate, e perciò io credo che sia necessario l'emendamento.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Certamente qui sarebbe necessario un mutamento di redazione; ma come sarebbe difficile l'improvvisare adesso una variante che bene esprimesse la cosa, pregherei il mio amico Devincenzi a voler acconsentire che sia mandata la sua proposta alla Commissione, colla quale potrebbe concertarsi.

In quanto all'argomento importantissimo delle tariffe, ho già avuto ieri l'onore di rispondere all'onorevole Torrigiani, che questo è un argomento dei più gravi che si possano presentare.

Io ho piacere di vedere che tutte le amministrazioni delle nuove società che vanno a costituirsi sono anche esse intimamente convinte di questo bisogno d'introdurre delle modificazioni, le quali non sono solamente nel loro interesse, ma anche nell'interesse delle popolazioni.

Ieri ho risposto all'onorevole Torrigiani che, appena votato questo progetto di legge, si sarebbero convocati i direttori capi delle società ricostituite, e si sarebbe proceduto alla discussione della modificazione delle tariffe. Dopo questo fatto il Governo potrà avere modo di presentare alla prossima Sessione del Parlamento un progetto di legge ben maturato che regoli questa materia.

In conseguenza sopra questo secondo punto l'onorevole Devincenzi mi ha prevenuto, prevedendo la mia risposta, e lo pregherei di voler ritirare anche l'emendamento aggiuntivo che ha proposto, il quale potrebbe essere da lui sostituito col prender atto delle dichiarazioni che ho fatto.

DEVINCENZI. Io credo che l'emendamento non fa altro che fortificare il Governo per farlo più risolutamente entrare in questa via, in quanto che l'esperienza delle altre nazioni; e specialmente di ciò che si è fatto in Francia ed in Inghilterra ci dimostrò come il Governo abbia sempre dovuto lottare colle compagnie per poter riordinare le tariffe.

Noi sappiamo che il Governo inglese ogni qualvolta una compagnia domanda alcuna cosa, si approfitta dell'opportunità per ribassare le tariffe.

Tutte le riduzioni di tariffa sono state introdotte per pressione sulle società, o per concorrenza di altre linee, o di altri mezzi di trasporto.

Ora io credo che all'aggiunta fatta all'articolo 1° il Ministero acquisti maggior forza. Pregherei quindi l'onorevole ministro di voler accettare questo emendamento, che non servirà ad altro che a dare maggior forza al Governo, lasciandogli d'altra parte piena libertà.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Queste tariffe essendo parte integrante del contratto, è impossibile farne la revisione immediata. Ma dichiaro che intendo entrare nella via della revisione delle tariffe secondo l'idea che esprimeva l'onorevole Devincenzi. Di più sono in grado di dichiarare che i direttori di queste compagnie entrano pure nelle medesime viste; se non che una tale operazione debb'essere preceduta da lunghi studi, ed è quindi impossibile pel momento di accettare un emendamento il quale arrecherebbe un'infrizione al contratto che abbiamo stipulato, e metterebbe in gravissimo imbarazzo il Governo.

BONGHI. Se l'onorevole Devincenzi ritirasse l'emendamento, io lo ripiglierei.

PRESIDENTE. Vedo che non sono d'accordo; sarà forse meglio rimandare la discussione a domani.

Un ministro. Non si potrebbe terminare adesso?

PRESIDENTE. Se i signori deputati vogliono avere la compiacenza d'aspettare si potrà terminare.

Per agevolare la soluzione della questione si potrebbe fare nel modo che indicherò.

L'onorevole Devincenzi accetta l'articolo 1° del progetto di legge. Ma teme che l'articolo nei termini nei quali è redatto ove venisse deliberato siccome sta, possa nuocere ai diritti che egli vorrebbe salvare coll'emendamento da lui proposto. Qui sorge una difficoltà in quanto

che in massima il ministro accetta il concetto, ma dichiara di non poterlo introdurre nella convenzione, avvegnachè non è in suo potere di mutare i patti intesi. Mi pare adunque che si potrebbe fare così :

Si potrebbe votare l'articolo 1°, aggiungendovi le seguenti parole : *salve le modificazioni, o disposizioni di cui in appresso*, e qui poi verrebbero le proposte Devincenzi ove le medesime venissero adottate.

Intanto vedrebbero l'onorevole Devincenzi, il Ministero e la Commissione di porsi per domani d'accordo : ove non vi riuscissero, o la Camera non adottasse la sua proposta, si torrebbero allora dall'articolo 1° le mentovate parole.

BIANCHERI. Anch'io intendo di presentare una proposta all'articolo 1. L'onorevole presidente vedrà quanto è difficile che si voti ora l'articolo 1°. Perciò se credesse che dovessi farla adesso, io sarei disposto. Credo del resto che non mi si contesterà il diritto.

PRESIDENTE. Sta bene, io non intendeva di pregiudicare nessun suo diritto; io proponeva quel temperamento per secondare il desiderio manifestato dal Ministero e dalla Camera di deliberare alcune cose prima di sciogliersi; ma certo i miei propositi rimanevano sempre subordinati all'annuenza degli iscritti.

SELLA, ministro per le finanze. Certo, sarebbe utile terminare le due questioni eccitate testè dall'onorevole Devincenzi per ciò che riguarda il rimborso dello Stato, sebbene il mio collega dei lavori pubblici abbia dimostrato che la soluzione definitiva delle proposte contenute in questi articoli non sia tanto vicina, e sia conveniente rimandarla alla Commissione, perchè studii una redazione più adatta.

Quanto all'altra questione delle tariffe, io prego l'onorevole Devincenzi a volersi persuadere che non si può per ora far altro se non che accontentarsi della dichiarazione del ministro dei lavori pubblici, che si procederà ad un esame e ad una riforma di accordo con queste varie compagnie: si persuada l'onorevole Devincenzi che se si accettassero i suoi articoli come egli ha proposto, oltre agli inconvenienti da lui medesimo indicati si voterebbe una cosa affatto monca ed incompleta, perchè egli stesso riconosce che si approverebbe un contratto ambiguo, poichè sarebbe salvo ciò che riguarda le tariffe che formano pure parte integrante del medesimo contratto.

Io non sono un legale ma credo che l'attuazione d'un contratto debba essere esplicita più che si può.

Fo notare ancora che si incontrano gravi difficoltà per la modificazione delle tariffe quando si tratta di compagnie le quali sono in una condizione, direi, autonoma, non hanno dipendenza dal Governo; ma quando si tratta di compagnie il cui lucro sta essenzialmente nella garanzia del Governo, allora le questioni sono un poco diverse.

L'onorevole Devincenzi non ignora come queste compagnie non sono più arrendevoli a trattare col Governo: il caso dell'Inghilterra non è pur troppo il caso dell'Italia. Io credo quindi che l'onorevole Devincenzi, tenuto

conto di tutto questo, potrebbe accontentarsi di tale dichiarazione dell'onorevole mio collega; tanto più che per parte nostra non potremmo accettare l'emendamento ch'egli propone, e ci dorrebbe assai che, essendo d'accordo nelle idee, avessimo a separarci in una questione che chiamerei soltanto di forma.

DEVINCENZI. Veramente io non so comprendere questa specie di opposizione; forse non ci comprendiamo bene. Io ho detto abbiamo un fatto... (*Interruzioni diverse*). Noi dobbiam fare i minori sacrifici possibili. Ora che cosa s'intende di fare? Siccome vi è un punto contestabile, così si dice, approviamo questi dieci punti del contratto (supponendo che ve ne sieno undici), per l'undecimo diamo la facoltà al ministro di fare sotto la sua responsabilità quello che meglio potrà. Io non vi veggo alcuna difficoltà, anzi veggo da parte della Camera un atto di fiducia verso il Governo. La Camera dice (suppongo che sia del mio avviso), io sono persuaso di questi principii, e voi, signor ministro, lo siete del pari; ma siccome abbiamo dinnanzi a noi una convenzione che dobbiamo approvare, così approviamola tutta, salvo questa parte che lasciamo all'autorità del Ministero, il quale sarà così molto più forte verso le compagnie, perchè egli dovrà venire poi un giorno innanzi alla Camera a dire: io ho fatto tutto quanto poteva presso le compagnie, ed ho ottenuto questa o tal altra cosa, o alla fin fine non ho potuto ottenere cosa alcuna, quindi il progetto è stato approvato quale era.

Io non so vedere dunque questa difficoltà, nè dalla parte legale, nè tanto meno dalla parte parlamentare. Io credo che il Governo, accettando questo temperamento, non fa altro che accogliere un voto di fiducia del Parlamento, e che così si trova ora molto fortificato verso le compagnie, e potrà meglio raggiungere lo scopo cui tutti miriamo, e che è di tanta importanza.

Voci: Domani! domani!

JACINI, ministro per i lavori pubblici. Non posso a meno d'essere riconoscente all'onorevole Devincenzi di questo atto di fiducia; ma, poichè siamo d'accordo in tutte le idee, mi pare che sarebbe meglio che non insistesse sopra una questione di forma, questione di forma che ci porrebbe in gravi imbarazzi, perchè non sarebbe un'approvazione definitiva, ma condizionata.

Io gli domando: perchè non potrebbe egli cambiare questo suo emendamento in un ordine del giorno? Noi l'accetteremmo volentieri.

PRESIDENTE. Persiste nella sua proposta, ovvero presenta un ordine del giorno?

DEVINCENZI. Io sono dolentissimo che questa mia proposta non incontri accoglimento per parte del ministro dei lavori pubblici; non vedo la ragione per cui non la possa accettare.

PRESIDENTE. Allora persiste...

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Io pregherei i signori deputati a recarsi al loro posto onde possiamo terminare quest'argomento; sarebbe questo già un gran passo.

Molte voci. No, è tardi! A domani! a domani!

TORNATA DEL 7 APRILE

PRESIDENTE. Dunque a domani.

Intanto avverto che sul principio della seduta si discuterà la legge per la diramazione delle acque del Canale *Cavour*. Quanto agli altri due progetti, quello cioè relativo ai sequestri sugli stipendi e pensioni degli impiegati, e quello relativo alle acque potabili di Ancona, siccome pare che possano dar luogo a discussioni si rimanderanno ad altra seduta.

Riguardo alla legge sul canale *Cavour*, non credo sia per dar luogo a discussioni, indi spero che anche prima dalle 9 si potrà riprendere la discussione della legge sulle ferrovie. Perciò li pregherei di essere solleciti.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
PEL PROSCIUGAMENTO DEL LAGO DI AGNANO.**

CORTESE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per il prosciugamento del lago di Agnano.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento e l'ampliamento delle reti ferroviarie del regno.

Discussione dei progetti di legge :

- 2° Distribuzione delle acque del canale *Cavour* ;
- 3° Facoltà al municipio di Ancona di derivare acqua potabile dal fiume Musone ;
- 4° Sequestri e cessione degli stipendi e delle pensioni anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864 ;
- 5° Soppressione delle corporazioni religiose, e ordinamento dell'asse ecclesiastico ;
- 6° Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per modificazioni alla legge elettorale e per una indennità ai deputati.

FINE DEL VOLUME UNDECIMO DELLE DISCUSSIONI
della Camera dei deputati per la Sessione del 1863-64-65.
